

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	65
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	98
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	103
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	136
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	143
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	156
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	186
<i>INDICE GENERALE</i>	»	187

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 16 dicembre 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.45 alle 10.10, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 8.35.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche in diretta sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Lamberto DINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Stefano STEFANI, *presidente*, i deputati Roberto ANTONIONE (Pdl), Antonio RAZZI (IdV), Matteo MECACCI (PD) e Lamberto DINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

Atto n. 142

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 9 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che è stata presentata, da parte del gruppo Partito democratico, a firma dei deputati Ferranti, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi e Vaccaro, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, illustra, anche a nome del collega Lo Presti, relatore per la II Commissione, la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata.

Rileva che nella proposta di parere si è voluto richiamare, in primo luogo, l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2009 sullo schema di decreto e, in tale quadro, le proposte emendative formulate dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI con particolare riguardo alla proposta di aggiungere i Consigli regionali tra i soggetti esclusi dall'applicazione delle previsioni del provvedimento in esame

Fa presente che nella proposta di parere si evidenzia che la limitazione agli « atti amministrativi generali obbligatori e

non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento» può dare adito ad equivoci e pertanto si propone una diversa formulazione.

Al contempo, l'intima connessione tra i due provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, implica la necessità che la normativa oggetto di parere non possa essere applicata alle amministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici prima della definizione degli *standard* stabiliti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Si segnala quindi l'opportunità di graduare la concreta applicazione del decreto in ragione della preventiva definizione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi nonché degli *standard* qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali da esso definite. In tale modo si tiene conto del fatto che non è previsto nel testo lo stanziamento di ulteriori risorse e che occorre l'adozione di misure graduali e diversificate, tenendo conto delle valutazioni sulla praticabilità degli interventi.

Nella proposta di parere sono state altresì formulate osservazioni in aderenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera l), numero 6), relativamente alle forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.

Richiama, inoltre, quanto previsto all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si stabilisce che nel giudizio sulla sussistenza della lesione si tenga conto anche delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti

intimate. In proposito, nel parere si segnala che la valutazione del quadro delle risorse, seppur prevista dalla legge delega n. 15 del 2009, non può incidere sull'accertamento della sussistenza della lesione.

Rileva che i relatori hanno infine ritenuto opportuno accogliere ulteriori questioni evidenziate nel corso del dibattito e delle audizioni svolte.

Donatella FERRANTI (PD) pur prendendo atto dello sforzo compiuto dai relatori per tentare di migliorare il testo dello schema di decreto legislativo in oggetto, tuttavia sottolinea come la proposta di parere da questi presentata si riferisca solo a taluni aspetti marginali di un provvedimento che, nel suo complesso, appare non condivisibile in quanto sostanzialmente inefficace e idoneo a produrre più danni che benefici. Ritenendo che sul provvedimento le Commissioni dovrebbero esprimere un parere contrario, illustra la propria proposta alternativa di parere

Cinzia CAPANO (PD) condividendo i rilievi dell'onorevole Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame. Illustra quindi taluni aspetti problematici della disciplina, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che regola i rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi istaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, e alle difficoltà di applicazione con particolare riferimento ai concessionari di pubblici servizi.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori. Esprime peraltro rammarico per la proposta alternativa di parere contrario presentata dal gruppo del Partito democratico, poiché ritiene che la *ratio* del provvedimento, che è quella di fornire ai cittadini uno strumento per opporsi all'inefficienza della pubblica amministrazione, dovrebbe essere condivisa anche dall'opposizione.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla

proposta di parere dei relatori, evidenziando come nel testo del provvedimento rimangano molte imprecisioni ed ambiguità da chiarire.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel richiamare le perplessità già evidenziate, fa presente che si tratta di un rimedio giurisdizionale confuso, come emerso anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle associazioni dei magistrati amministrativi svolta nella seduta di martedì. In tale ambito, è stato altresì sottolineato il notevole impatto che le nuove procedure avranno sull'attività dei giudici amministrativi, con il rischio oltretutto che i cittadini si rivolgano alla magistratura amministrativa per creare parametri di efficienza della pubblica amministrazione.

Rileva altresì che il provvedimento in esame non prevede la possibilità di ottenere il risarcimento del danno. Pertanto, pur essendo completamente condivisibile la finalità di dotare i consumatori di adeguate forme di tutela, ribadisce le perplessità su un atto che darà luogo ad un forte impatto sull'esercizio della giurisdizione amministrativa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta dapprima in votazione la proposta di parere dei relatori e, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (Atto n. 142).**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni I e II,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi »;

preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2009;

richiamate, in tale quadro, le proposte emendative formulate dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI sullo schema di decreto legislativo in titolo e, in particolare, la proposta di aggiungere i Consigli regionali tra i soggetti (Autorità amministrative indipendenti, organi costituzionali e giurisdizionali, Presidenza del Consiglio dei ministri) esclusi dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1, dell'articolo 1;

considerato che l'intervento è volto ad introdurre nell'ordinamento una azione, individuale o collettiva, finalizzata ad ovviare alla lesione dell'interesse al corretto svolgimento dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici;

rilevato che:

la limitazione agli « atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbli-

gatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento » può dare adito ad equivoci;

l'intima connessione tra i due provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, implica la necessità che la normativa oggetto di parere non possa essere applicata alle amministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici prima della definizione degli standard stabiliti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

appare, pertanto, necessario graduare la concreta applicazione del decreto in ragione della preventiva definizione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi nonché degli standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

evidenziata l'opportunità di valutare come le previsioni dello schema di decreto legislativo in titolo possano inci-

dere sui provvedimenti e le procedure proprie delle autorità di regolazione;

richiamato quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera l), numero 6), relativamente alle forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;

segnalata, pertanto, l'esigenza di prevedere adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i relativi siti internet, della sede ove opera ciascuna pubblica amministrazione nei cui confronti può esercitata l'azione collettiva, ai sensi dello schema di decreto legislativo in titolo;

richiamato quanto previsto all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si stabilisce che nel giudizio sulla sussistenza della lesione si tenga conto anche delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimiate,

segnalato in proposito che la valutazione del quadro delle risorse, di cui alla legge delega n. 15 del 2009, non può incidere sull'accertamento della sussistenza della lesione,

rilevato altresì che la previsione dell'articolo 1, comma 3, nella parte in cui stabilisce che la data di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso sia stabilita d'ufficio in relazione alla pubblicazione della notizia sul sito istituzionale del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e su quello dell'amministrazione o del concessionario intimati comporta, da un lato, che l'eventuale inerzia nel pubblicare condizioni l'iter del ricorso e, dall'altro lato, che la fissazione dell'udienza sia subordinata all'acquisizione di un dato conoscitivo da parte dell'organo giudicante che esula dall'ambito conoscitivo di quest'ultimo;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola « obbligatori » sia sostituita dalla seguente: « dovuti »;

b) l'articolo 7 sia sostituito con il seguente:

« ART. 7 (*Disposizioni transitorie*). – 1. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la concreta applicazione del presente decreto nei confronti delle regioni e degli enti locali è determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i relativi siti internet, della sede ove opera ciascuna pubblica amministrazione nei cui confronti può essere esercitata l'azione collettiva, ai sensi dello schema di decreto legislativo in titolo;

d) si valuti altresì l'opportunità di rivedere l'attuale previsione dell'articolo 1, comma 3, nella parte in cui stabilisce che la data di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso sia stabilita d'ufficio in relazione al momento della pubblicazione della notizia sul sito istituzionale del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e su quello dell'amministrazione o del concessionario intimati, con

ciò comportando, da un lato, che l'inerzia nel pubblicare condizioni l'iter del ricorso e, dall'altro lato, che la fissazione dell'udienza sia subordinata all'acquisizione di un dato da parte dell'organo giudicante che esula dall'ambito conoscitivo di quest'ultimo;

e) all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di fare riferimento alle forme di composizione extragiudiziale delle controversie di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed all'articolo 141 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005;

f) si valuti la possibilità di prevedere che le sentenze di accoglimento siano notificate anche alle autorità indipendenti di settore competenti per eventuali sanzioni;

g) si valuti, infine, l'opportunità di definire la nozione di concessionario di servizio pubblico, differenziandola da altre figure giuridiche affini quali i soggetti che, sebbene svolgano la loro attività sotto il controllo pubblico (nelle forme dell'autorizzazione, licenza, permesso e nulla osta) non necessitano di un atto traslativo o costitutivo del diritto ad operare in un determinato settore pubblico.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (Atto n. 142).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

Le Commissioni I e II,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in oggetto, presentato come un provvedimento epocale dal Ministro proponente, rischia invece di non recare nessuna effettiva tutela contro le inefficienze della pubblica amministrazione: se da un lato esso rappresenta una novità laddove rende sindacabile l'azione della pubblica amministrazione non solo sotto il profilo della legittimità, ma anche della conformità agli standard qualitativi ed economici, dall'altro appare molto probabile la sua scarsa incidenza in concreto: l'ordine pronunciato dal giudice amministrativo di porre rimedio alla violazione, omissione o inadempienza, sarà suscettibile di esecuzione nelle forme del giudizio di ottemperanza. Ma tale strumento, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione sulla libertà dell'iniziativa economica privata, non sarà applicabile nei confronti dei concessionari di pubblici servizi; inoltre, anche nei confronti della pubblica amministrazione, sarà poco efficace, visto che questa dovrà provvedere all'esecuzione « nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

dubbi e perplessità sorgono, inoltre, per quanto concerne il campo delle pubbliche amministrazioni che possono essere convenute in giudizio, ristretto al punto da escludere – e non se ne com-

prende la *ratio* – le autorità amministrative indipendenti, gli organi costituzionali e giurisdizionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

desta altresì perplessità, rischiando di generare infinite discussioni interpretative, la nozione di atti amministrativi generali non aventi contenuto normativo, la cui mancata o ritardata adozione può essere fatta rilevare in giudizio;

pur prevedendo l'articolo 4 del provvedimento in esame una « azione collettiva », in realtà esso non propone una vera e propria « azione di classe », dato il carattere residuale che esclude la sua proposizione in caso sia stata già intrapresa la strada della « class action » introdotta nel codice di consumo, o nei casi in cui l'autorità di regolazione e di controllo preposta abbia avviato un procedimento amministrativo volto ad accertare le medesime condotte ritenute censurabili;

infine, lo schema di decreto legislativo in questione sembra destinato ad avere un impatto pratico trascurabile sulla pubblica amministrazione, ma enorme sui rapporti tra quest'ultima e la giurisdizione: il provvedimento attribuisce infatti al giudice amministrativo poteri di sindacato sulle scelte organizzative « aziendali » della pubblica amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi così penetranti da snaturarne la funzione. Si avrà infatti un controllo giurisdizionale di merito che rischia di far arrestare il cammino verso un'amministrazione più efficiente e

attenta ai diritti degli utenti, amplificando il ruolo di supplenza del giudice amministrativo;

da ultimo, occorre rilevare che la previsione della giurisdizione esclusiva e la disciplina del rapporto tra questa azione e quella prevista negli articoli 139, 140 e 140 *bis* del codice del consumo appare confusa e contraddittoria: infatti, nonostante la previsione della giurisdizione esclusiva, di fatto permane la possibilità di proporre il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e

di ottenere una sentenza dall'autorità giurisdizionale ordinaria che rende improcedibile questa azione innanzi al giudice amministrativo

esprimono

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	18

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	49
AVVERTENZA	17

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

(Seguito esame del documento conclusivo e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Presenta, quindi, una nuova proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 1*), che tiene conto di alcune delle osservazioni formulate nel corso del dibattito e di profili di carattere formale. Rileva che le questioni emerse nella discussione e non affrontate nella nuova proposta di documento conclusivo potrebbero essere oggetto di appositi atti di indirizzo al Governo.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD), intervenendo sulla nuova proposta di documento conclusivo, formula osservazioni e propone modifiche.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che anche le ulteriori questioni poste dal deputato Giovanelli potrebbero essere oggetto di appositi atti di indirizzo al Governo.

Raffaele VOLPI (LNP) conferma la disponibilità del suo gruppo a lavorare ad atti di indirizzo condivisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
C. 588 Tassone.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed ar-

ticoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*) al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea che quello in esame è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura. La materia permette di far emergere la posizione di ciascuna forza politica in ordine ai diritti fondamentali delle persone. Un Parlamento normale porrebbe mano ad una riforma della legge sulla cittadinanza per risolvere i problemi che si presentano. Di regola, il diritto nasce per reagire al fatto. La maggioranza, con il testo unificato presentato dalla relatrice, procede invece al contrario: si serve del diritto per nascondere i fatti. Anziché prendere atto della realtà, della trasformazione della società, dei nuovi scenari nazionali e internazionali caratterizzati da potenti flussi migratori, la maggioranza concepisce un provvedimento regressivo, che segna addirittura un passo indietro rispetto alla legislazione attuale.

Fa presente che il concetto di cittadinanza si intreccia strettamente con le nozioni di uguaglianza, diritti fondamentali, forma di Stato, democrazia: in una parola, con i principi fondamentali della vita associata. Tutto questo si rinviene nella questione del rapporto tra cittadino e non cittadino, tanto più oggi, quando si assiste ad una migrazione di massa motivata dalla disuguaglianza nell'accesso alle risorse e alle opportunità. La Costituzione non risponde ad un problema come questo. Non può rispondervi perché quando fu concepita i problemi all'attenzione del mondo erano altri. La Costituzione, su questa materia, si limita a stabilire, all'articolo 35, che la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero; prevede poi, all'articolo 10, il diritto di asilo dello straniero, ma solo per ragioni politiche, non per ragioni economiche.

Rileva che però il mondo nel frattempo è completamente cambiato. Una riforma della legislazione in materia di cittadinanza che voglia adeguarsi alla realtà dei tempi dovrebbe assumere come punti di riferimento il diritto internazionale e la

giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di differenze tra il cittadino e lo straniero. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 120 del 1967, ha stabilito chiaramente che non ci può essere distinzione, sotto il profilo dei diritti fondamentali, tra il cittadino e lo straniero. È del resto evidente se solo si consideri che la nozione di cittadinanza è nata, alla fine del Settecento, proprio per eliminare le differenze legate alla differenziazione della popolazione in ceti e caste. La cittadinanza, in altre parole, è funzionale all'uguaglianza, è fattore di uguaglianza. La giurisprudenza costituzionale ha per questo stabilito il divieto discriminare in modo irragionevole tra il cittadino e lo straniero. Il testo unificato elaborato dalla relatrice si muove invece nella direzione opposta: basti pensare che inasprisce le norme vigenti per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia stabilendo come condizione aggiuntiva la frequentazione con profitto delle scuole riconosciute dallo Stato italiano: a suo avviso si tratta di una norma che non può superare il vaglio della Corte costituzionale. Nella stessa direzione del tendenziale abbattimento delle differenze tra il cittadino e lo straniero si è evoluto il diritto internazionale, il quale non ammette oggi distinzioni motivate su basi naturalistiche o di fatto. Il testo base si pone quindi in contrasto anche con il diritto internazionale. Da parte della maggioranza, ed in particolare del deputato Bianconi, si è cercato di rinvenire un fondamento alto e costituzionale a questa linea di chiusura, ma questo ragionamento non regge ad una valutazione approfondita sotto il profilo della ragionevolezza, oltre ad essere contraria a convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Osserva che il testo base ha di fatto un vizio insanabile: nasce per permettere alle diverse componenti della maggioranza di affermare che su un tema come questo, che suscita fortissime divisioni all'interno della stessa maggioranza, questa comunque resta unita. Il prezzo di questo atto di propaganda è però un compromesso di livello molto basso. A suo avviso, se non c'è ac-

cordo per una riforma all'altezza dei tempi, sarebbe più dignitoso segnare il passo, evitando almeno di porre mano ad una riforma che peggiori l'attuale quadro normativo. Per queste ragioni dichiara l'assoluta contrarietà della sua parte politica al testo base e preannuncia la presentazione all'Assemblea di un testo alternativo unitamente ad una relazione di minoranza.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl) auspica che nel prosieguo dell'iter parlamentare possano essere apportate al testo unificato alcune modifiche importanti. Nel ricordare alcuni profili polemici che hanno riguardato anche la presentazione della proposta di legge C. 2670, che ha presentato insieme al collega Sarubbi, ritiene positivo il livello di discussione con cui si sta affrontando il tema della cittadinanza nell'ambito dei lavori della Commissione.

Ritiene, infatti, positivo l'approfondimento politico e giuridico della questione finora effettuato, caratterizzato dall'assenza di preconcetti e da una impostazione del dibattito incentrata sulla dimensione politica che è propria del tema della cittadinanza, estrapolandolo dalle questioni connesse ai profili della sicurezza. Ringrazia quindi la Commissione per il lavoro finora svolto e considera importante che il Parlamento sia impegnato in questi mesi ad esaminare una questione di rilievo, quale è quella affrontata dalle proposte di legge in esame.

Fa presente di aver ritenuto opportuno presentare una proposta di legge con il collega Sarubbi, del gruppo del Partito democratico, sulla base della volontà di affrontare con un approccio *bipartisan* un tema che per sua natura sfugge alle categorie della politica ed alla tradizionale dicotomia tra destra e sinistra, che è nata quando questo tema ancora non era posto nell'agenda politica dei Governi e dei Parlamenti. Ritiene, al contempo, legittima la posizione di quelle forze politiche che ritengono opportuno assumere un atteggiamento di difesa del territorio, rientrando nelle prerogative di ciascun partito definire la propria posizione politica.

Deve peraltro rilevare come il testo unificato adottato dalla Commissione sia da considerare preoccupante per alcuni versi, con particolare riguardo al fatto che esso sembra inasprire i meccanismi di integrazione. Si chiede, quindi, se il legislatore intenda garantire con forza una reale politica di integrazione ovvero dare l'idea che una politica volta alla tutela della sicurezza metta in secondo piano quella per l'integrazione.

Evidenzia come nelle proposte di legge presentate vi sia uniformità nella volontà di superare la logica concessoria della legge n. 91 del 1992. Rileva, quindi, che non vi è una volontà preconcepita di fossilizzarsi sul termine temporale necessario affinché possa essere acquisita la cittadinanza: in proposito, la sua proposta è quella di prevedere il termine di cinque anni, ritenendola una proposta di buon senso.

Ritiene, in ogni modo, che la questione importante sia quella di consentire che i passaggi che prevedono l'esame della conoscenza della lingua italiana, della storia e della cultura nazionale ed il giuramento sulla Costituzione avvengano in tempi congrui affinché chi sia realmente intenzionato possa divenire cittadino italiano entro il termine effettivo di dieci anni. Ricorda come nella prassi tale termine – attualmente previsto dalla legge n. 91 del 1992 – divenga di fatto molto più ampio, al punto che alcune persone, nonostante siano pienamente integrate nel territorio, decidono di desistere per motivi burocratici.

Sottolinea quindi la necessità di individuare un percorso che consenta di rendere il dato qualitativo coerente con la previsione di termini congrui.

Rileva come la proposta di legge C. 2670, da lui sottoscritta, abbia un'impostazione laica, diversamente da quanto previsto da alcune proposte presentate da altri gruppi che richiamano aspetti quale l'insegnamento della religione islamica che non appaiono condivisibili, in quanto volti a porre in essere meccanismi opposti alle finalità che si vogliono raggiungere. Ricorda che la visione della politica di cit-

tadinanza si lega all'idea di *polis* intesa come partecipazione attiva ad un perimetro pubblico e non a valori religiosi.

Si sofferma, quindi, su quanto da lui proposto per fare in modo che chi nasca in Italia da genitori entrambi residenti ed abbia completato il ciclo di istruzione obbligatorio divenga cittadino italiano, previa richiesta dei genitori e ferma restando la possibilità di optare per la sua cittadinanza di sangue una volta compiuta la maggiore età. Rileva che, in questo caso, non vi è la volontà di fare promozione per l'acquisto della cittadinanza italiana o di consentirne l'acquisizione nel caso di nascite ai centri di Lampedusa, come è stato affermato da qualcuno nel corso dei dibattiti politici, quanto piuttosto di coinvolgere coloro che partecipano attivamente alla vita del Paese, concorrendo oltretutto alla formazione del PIL nazionale, facendoli sentire parte integrante di una nazione. Si tratta di accedere ad una visione che presuppone un forte legame tra integrazione e sicurezza, essendo chiaramente più facile chiudersi per coloro che non si sentono coinvolti dal Paese in cui vivono.

Preannuncia, quindi, di aver presentato una serie di emendamenti che recano un'articolazione graduale delle tematiche testè rappresentate, auspicando che possano essere oggetto di dibattito e di recepimento in uno spirito positivo e di sintesi alta delle questioni che attengono ad un tema di fondamentale rilievo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano iscritti ad intervenire sul complesso degli emendamenti ancora numerosi deputati. Rileva, peraltro, che a alle 15.30 è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdC), rilevato come il deputato Granata abbia svolto riflessioni nelle quali il suo gruppo in parte si riconosce, sottolinea come un tema delicato e complesso qual è quello della cittadinanza richieda, nel contesto dell'attuale società, multietnica e in continua trasformazione, un approccio culturale adeguato: si tratta di un fenomeno che sfugge alle categorie tra-

dizionali e che esige di essere studiato da un'ottica multidisciplinare, non solo dal punto di vista demografico o sociologico. Occorre senza dubbio una riforma della legge sulla cittadinanza. Serve una legge moderna che, da una parte, introduca accanto al principio dello *ius sanguinis* una qualche forma di *ius soli* temperato e, dall'altra parte, riduca il tempo di permanenza sul territorio nazionale al termine del quale lo straniero può chiedere la cittadinanza: altri Paesi europei l'hanno già fatto; l'Italia, invece, con la riforma del 1992 ha aumentato questo tempo da cinque a dieci anni. Gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono a modificare il testo base nei due sensi testé indicati. Per quanto riguarda il tempo di permanenza, gli emendamenti propongono di fissare il termine a sei anni, ferma restando la necessità di stabilire ulteriori requisiti, oltre alla permanenza, intesi come parametri di verifica dell'integrazione: dei parametri proposti dal testo base, alcuni possono essere in linea di principio condivisibili; altri sono invece discutibili o incerti, basti pensare al requisito del rispetto degli obblighi fiscali, che può risultare eccessivamente severo. Il giuramento, inoltre, dovrebbe, ad avviso del suo gruppo, contenere anche un esplicito impegno al rispetto della libertà delle donne, atteso che la disegualianza tra i sessi è forse la più importante e delicata preoccupazione legata all'integrazione. Per quanto riguarda invece lo *ius soli* temperato, il suo gruppo propone di riconoscere la cittadinanza a coloro che nascono sul territorio della Repubblica da genitori entrambi residenti in Italia da un congruo numero di anni; è peraltro disponibile ad accogliere anche altre forme di temperamento, per esempio la frequentazione di un ciclo di istruzione in Italia. Per quanto riguarda invece il minore entrato in Italia in tenera età, il suo gruppo valuta con favore la soluzione proposta dall'emendamento Vassallo 1.5.

Ciò premesso, rileva che il testo predisposto dalla relatrice, per un comprensibile condizionamento politico, non affronta affatto le due questioni da lui segnalate ed anzi aggrava l'attuale quadro normativo.

Manuela DAL LAGO (LNP) considerato che a breve è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene necessario rinviare il proprio intervento ad altra seduta, non potendo comprimerlo in pochi minuti.

Raffaele VOLPI (LNP) propone di proseguire l'esame del testo unificato in titolo al termine della seduta odierna dell'Assemblea.

David FAVIA (IdV) e Pierluigi MANTINI (UdC) fanno presente che, al termine della seduta odierna dell'Assemblea, hanno concomitanti impegni istituzionali e non potranno essere presenti.

Sesa AMICI (PD) comprende l'esigenza dei colleghi di poter disporre di tempo adeguato per svolgere i propri interventi e ritiene pertanto opportuno proseguire l'esame al termine della seduta odierna dell'Assemblea e nella mattina di domani.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce di quanto testé emerso, ritiene opportuno prevedere una nuova seduta della Commissione per l'esame del testo unificato in titolo nella mattina di domani, prima della ripresa della discussione in Assemblea sui documenti di bilancio, considerato che dovrebbero esservi tempi congrui per i lavori della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010.

Atto n. 161.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

INDICE

1. Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva.
2. Lo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Il quadro normativo.
4. Le risorse.
5. Il quadro organizzativo.
6. Gli strumenti di pianificazione e di coordinamento.
7. Il rapporto tra pubbliche amministrazioni e mercato.
8. Le infrastrutture informatiche.
9. L'offerta in rete di servizi pubblici per i cittadini.
10. Conclusioni.

1. *Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva.*

L'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'8 luglio 2008, ha convenuto all'unanimità di proporre alla Commissione di svolgere una indagine conoscitiva « sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ».

Acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione, nella riunione del 31 luglio 2008 deliberava in senso favorevole allo svolgimento dell'indagine, fissando la conclusione al 31 marzo 2009. Tale termine è stato prorogato, una prima volta, nella seduta del 24 marzo 2009, al 31 luglio 2009. Nella seduta del 21 luglio 2009, la Commissione ha

deliberato di prorogare ulteriormente il termine di scadenza dell'indagine conoscitiva al 31 ottobre 2009.

Lo scopo dell'indagine conoscitiva è quello di fare il punto sul processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche nei suoi diversi aspetti, con particolare riguardo al rapporto tra automazione dei processi, snellimento burocratico ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

L'indagine ha preso in esame le azioni, gli interventi e le risorse destinati all'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, ponendoli a confronto con i risultati conseguiti.

Le questioni principali oggetto dell'indagine conoscitiva sono state le seguenti:

adeguatezza e coerenza del quadro normativo – anche in rapporto all'evoluzione della normativa comunitaria – e

stato di attuazione del medesimo, con particolare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

governance del sistema e programmazione per gli anni 2008-2010, con particolare attenzione:

o ai meccanismi di raccordo Stato-regioni-enti locali;

o all'individuazione degli standard, degli obiettivi di efficienza e dei livelli essenziali delle prestazioni;

o alla definizione dei sistemi di misurazione dei risultati;

entità e qualità della spesa e degli investimenti nel settore a livello centrale, regionale e locale, con particolare attenzione al grado di efficienza nella definizione dei fabbisogni delle amministrazioni e nelle procedure di acquisto;

rapporto tra domanda pubblica e sistema delle imprese;

politiche infrastrutturali e stato di attuazione dei relativi progetti;

stato dell'utilizzo dei sistemi informativi all'interno delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra queste;

stato dell'utilizzo dei sistemi informativi rivolti al cittadino, con particolare attenzione al grado di interattività e di accesso ai dati della pubblica amministrazione;

stato di attuazione e di utilizzo – all'interno delle amministrazioni pubbliche, nei rapporti tra le amministrazioni e nei rapporti tra queste e i cittadini – degli strumenti funzionali *all'e-government* (banda larga, protocollo informatico, posta elettronica certificata, carta d'identità elettronica, carta regionale dei servizi, carta sanitaria, firma digitale e via dicendo).

Particolare attenzione è stata rivolta al tema della sicurezza informatica, della riservatezza dei dati personali e dell'accessibilità.

L'attività conoscitiva ha compreso sia l'acquisizione di dati documentali sia lo svolgimento di audizioni. Il programma ha previsto l'audizione dei ministri aventi competenza nel settore, dei rappresentanti di organismi istituzionali, delle regioni e degli enti locali, delle società a capitale statale operanti nel settore, di Poste italiane, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di Confindustria e delle imprese più rappresentative operanti nel settore, nonché di esperti della materia.

In particolare:

il 19 e il 26 novembre 2008 si è svolta l'audizione dell'ing. Fabio Pistella, Presidente del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione) mentre il 26 novembre è stato audito il dott. Stefano Luigi Torda, Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

nella seduta del 2 dicembre 2008 la Commissione procedeva all'audizione del dott. Sergio Brescia, direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

nella seduta del 18 febbraio 2009, ha avuto luogo l'audizione del dott. Danilo Broggi, amministratore delegato della CONSIP, e dell'avv. Sandro Trevisanato, Presidente della SOGEI. Nel corso dell'audizione, venivano poste al Presidente della SOGEI domande da parte di alcuni deputati, alle quali l'avv. Trevisanato ha fornito successivamente delle risposte scritte. L'amministratore delegato della SOGEI, l'ing. Aldo Ricci, ha trasmesso una relazione scritta;

l'11 marzo 2009 sono stati auditi il prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in rappresen-

tanza del Comitato di indirizzo e monitoraggio della Carta d'identità elettronica, e il dott. Lamberto Gabrielli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

nelle sedute (antimeridiana e pomeridiana) del 27 maggio 2009 sono stati auditi i rappresentanti di imprese operanti nel settore. Sono intervenuti: l'ing. Alberto Tripi, Presidente di Confindustria – Servizi innovativi e tecnologici, il dott. Armando Occhipinti, responsabile ufficio relazioni industriali di CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria italiana), il dott. Roberto Scrivo, responsabile relazioni istituzionali di Fastweb, il dott. Andrea Aymerich, Responsabile per la pubblica amministrazione di Google Enterprise, l'ing. Andrea Valboni, *chief technology officer* di Microsoft Italia e il dott. Giuseppe Tilia, responsabile Pubblica amministrazione di Telecom Italia;

nelle sedute dell'11 giugno e 15 luglio 2009 hanno avuto luogo le audizioni dei rappresentanti delle regioni, degli Enti locali e del CISIS, Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici. L'11 giugno sono stati auditi, per la Conferenza delle regioni e delle province autonome, Giovanni Battista Pittaluga, Coordinatore vicario della Commissione Affari finanziari, comprendente la materia informatica e assessore della regione Liguria; per l'UPI (Unione delle province d'Italia), Corrado Ghirardelli, responsabile Coordinamento innovazione e assessore della Provincia di Brescia; per la Lega delle autonomie locali, Paolo Madotto e per il CISIS, Andrea Nicolini, *project manager*. Il 15 luglio 2009 è stato audito, in rappresentanza dell'ANCI, (Associazione nazionale comuni Italiani), Fabio Refrigeri, sindaco di Poggio Mirteto e coordinatore unione ANCI del Lazio;

nella seduta dell'8 luglio 2009 la Commissione ha proceduto all'audizione del prof. Luigi Giampaolino, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e del prof. Andrea Camanzi, Consigliere della

medesima Autorità; nella seduta del 15 luglio 2009 ha avuto luogo l'audizione del prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

il 22 luglio 2009 ha avuto luogo l'audizione dell'ing. Massimo Sarmi, Amministratore delegato di Poste italiane;

nelle sedute del 22 luglio e del 16 settembre 2009 la Commissione ha audito docenti universitari esperti della materia. Il 22 luglio sono intervenuti la prof.ssa Giusella Finocchiaro, ordinario di diritto di Internet e di diritto privato presso l'Università di Bologna, il prof. Roberto Liscia, ordinario di *marketing* industriale presso il Politecnico di Milano e il prof. Marco Roccetti, incaricato di *Computer Science* presso l'Università di Bologna. Nella seduta del 16 settembre ha avuto luogo l'audizione del prof. Alfonso Fuggetta, ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Politecnico di Milano;

nella seduta del 29 settembre 2009 la Commissione ha audito l'on. Paolo Romani, Viceministro dello sviluppo economico, con delega per le comunicazioni;

infine, nella seduta del 7 ottobre 2009 ha avuto luogo l'audizione dell'on. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. *Lo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.*

Nell'analisi dello stato attuale dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni in Italia, il dato centrale più rilevante è quello fornito dal prof. Alfonso Fuggetta, ad integrazione della relazione svolta in audizione, e che vede l'Italia al 27° posto nel rapporto UN 2008 sull'*e-government*.

Entrando nel dettaglio, bisogna partire dall'analisi della situazione nella pubblica amministrazione centrale.

Da dati forniti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica

amministrazione), si rileva che nel 2007 la composizione delle spese della pubblica amministrazione per tipologia d'acquisto, è stata la seguente: il 24 per cento in *hardware* e software di base (con una diminuzione di 3 punti rispetto al 2006), il 29 per cento nell'acquisto di software applicativo (con un aumento di 2 punti rispetto al 2006), il 13 per cento nell'installazione di reti (con un punto in meno rispetto al 2006), il 21 per cento in altri servizi e il 14 per cento in altre voci. Sul piano delle dotazioni (numero di *server* o di personal computer per dipendente) l'Italia è collocata in fascia alta, ma questo non è detto che sia, a parere del CNIPA, un dato fonte di soddisfazione che anzi può generare costi di manutenzione e di assistenza non sempre giustificati.

Riguardo all'uso dell'informatica nelle pubbliche amministrazioni centrali, il 57 per cento di esse fa uso del protocollo informatico per protocollare oltre il 60 per cento dei documenti che riceve o trasmette, per un totale complessivo di 150 milioni di documenti, ma solo il 28 per cento utilizza un protocollo informatico in regola con gli standard fissati dal CNIPA. 67 milioni di documenti sono archiviati elettronicamente (cifra equivalente al 23 per cento dei documenti archiviati).

Con riferimento alla PEC (posta elettronica certificata) sono state attivate nelle pubbliche amministrazioni centrali oltre 4.200 caselle, con un traffico di 26,2 milioni di messaggi scambiati. Riguardo alla firma digitale, il CNIPA ha provveduto a distribuirne 32.000, con il risultato che il 50 per cento dei documenti gestiti elettronicamente è sottoscritto con firma digitale.

Un settore a parte è quello dell'amministrazione della Giustizia. Da dati del « Rapporto sui sistemi giudiziari europei » della CEPEJ (Commissione europea per l'efficacia della giustizia), forniti da Confindustria – Servizi innovativi e tecnologici, l'Italia, riguardo alle dotazioni ICT nel sistema giudiziario, è nella terza fascia su quattro (medio livello). Tra i dati forniti dal Direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, l'aspetto degno di

sottolineatura è quello dello sviluppo della rete unitaria della Giustizia, una delle maggiori della pubblica amministrazione per capacità ed estensione geografica, di cui, nel 2008 è stata completata la migrazione della infrastruttura tecnologica verso la piattaforma SPC (Sistema pubblico di connettività). La rete consente 1.200 accessi SPC più 800 per i giudici di pace. Consiste di 26 sale *server* distrettuali e di più di 180 sale *server* circondariali. Sul piano dell'interoperabilità ha una consistenza tecnica di 50.000 caselle di posta elettronica esclusiva e di 3.000 caselle di posta elettronica certificata.

In merito allo sviluppo dell'SPC, dati forniti dal CNIPA indicano in 35.000 il numero complessivo dei collegamenti. 61 sono le amministrazioni centrali connesse, più altri 8 organismi nazionali, quali le autorità di garanzia. Gli accessi di rete sul territorio sono 12.704, mentre 350 sono le sottoreti di amministrazioni locali e le connessioni attive con tutte le regioni. Gli accessi di rete sul territorio sono 7.600, oltre a 4.000 accessi mediante reti regionali che hanno sottoscritto protocolli d'intesa. Infine, sono connessi a SPC 450 siti esteri della Pubblica amministrazione, quali consolati, ambasciate, rappresentanze.

Riguardo alle amministrazioni locali, il CNIPA, l'UPI e l'ANCI hanno trasmesso alla Commissione dati rilevati dall'ISTAT nel 2007. Altri dati sono stati forniti dal CISIS. Da tali dati si deduce che quasi la totalità delle regioni e l'84,3 per cento delle province dispongono di uffici autonomi di informatica, mentre la percentuale è molto più bassa per i comuni (16 per cento). Riguardo ai Comuni la percentuale sale notevolmente se si considera il Centro, per l'alta percentuale fatta registrare dai comuni della Toscana (38,4 per cento) e il Nord, dove in Emilia-Romagna si rileva una percentuale di presenza di uffici di informatica del 32,7 per cento. Se si considera la dimensione demografica, il 93 per cento dei Comuni con oltre 60.000 abitanti dispone di uffici informatici, mentre la percentuale scende al 6 per cento per i comuni con meno di

5.000 abitanti. Per quanto concerne il personale impiegato nell'ICT (*Information and communication technology*), alla fine del 2006 nei comuni e nelle province era pari a 1,9 addetti ogni 100 unità di personale, mentre per le regioni il rapporto saliva a 4 ogni 100. Sul piano della formazione ICT i dipendenti che hanno frequentato corsi specifici di formazione sono il 18,2 per cento nelle regioni, il 12,9 per cento nelle province e solo l'8 per cento nei comuni. Anche sul versante della formazione, primeggiano le regioni del Centro-Nord, in particolare l'Emilia-Romagna, dove il 40,8 per cento di comuni ha erogato corsi ICT ai propri dipendenti. Se si analizzano le dotazioni tecnologiche, il dato del 2007 indica per i comuni una media di 74,7 personal computer desktop o portatili ogni 100 dipendenti con valori massimi per la Sardegna (97,7 per cento) e per il Veneto (92,8 per cento) e minimi per la Campania (52,5 per cento) e per la Sicilia (51,8 per cento). La media è più elevata per le regioni (84,2 per cento) e per le province (95 per cento). Il grado di connettività interna delle singole amministrazioni è piuttosto elevato. La totalità delle regioni e delle province e il 90 per cento dei comuni dispongono di una rete LAN (*Local Area Network*), mentre la tecnologia *wireless* risulta presente nel 68,2 per cento delle regioni, nel 55,9 per cento delle province e nel 20,7 per cento dei comuni. L'utilizzo di posta elettronica è pressoché totale. Riguardo alle attività d'ufficio, il dato rilevante è quello che vede il 97 per cento dei Comuni usare strumenti informatici per i servizi di anagrafe e stato civile e il 92,3 per cento dei Comuni per la riscossione dei tributi. Nel 43,8 per cento di comuni è attivo lo Sportello unico, ma il 24,3 per cento, vale a dire più della metà, non ricorre a procedure informatizzate per l'utilizzo di questo strumento e solo il 3,5 per cento dei Comuni dispone di soluzioni tecnologiche atte a una gestione integrata delle pratiche in piena interattività con l'utenza. Nelle province è elevato l'uso di strumenti informatizzati nei campi del lavoro e impiego e meno elevato nel campo della

gestione del patrimonio e dell'edilizia scolastica. È elevato complessivamente il grado di informatizzazione delle attività nelle regioni e nelle province autonome.

Per quanto riguarda la connessione, la banda larga è presente in tutte le regioni e in quasi tutte le province, mentre il dato scende al 58,9 per cento dei comuni con una prevalenza del Centro e del Nord. L'uso più frequente per le connessioni è il collegamento con i ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali. È invece limitato il ricorso a procedure di acquisto elettronico (*e-procurement*) di beni e servizi. Interessante il dato che riguarda il sistema scolastico e che vede l'Italia al 21° posto per numero di personal computer connessi per ogni studente e al 14° per la percentuale di insegnanti che hanno usato il personal computer nell'anno di rilevazione.

Con riferimento allo stato dell'utilizzo dei servizi informativi rivolti al cittadino, in particolare al grado di interattività e di accesso ai siti della pubblica amministrazione, attualmente la situazione dell'Italia nell'ambito dei paesi dell'Unione europea non è di primissimo piano. Infatti secondo dati forniti dal CNIPA ed elaborati nell'ambito del rapporto «Indagine comparata sui servizi pubblici online –i2010» commissionato dalla Commissione europea, l'Italia è al 10° posto riguardo alla centralità dell'utente nei servizi pubblici mentre scende al 12° posto in riferimento alla disponibilità di servizi on line per i cittadini e al 15° se si considera il pregio dei servizi pubblici per i cittadini. Se consideriamo la diffusione e la copertura della rete informatica, il tasso di penetrazione sulla popolazione della banda larga fissa è fra i più bassi in Europa, secondo i dati della Relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2008 (Quattordicesima Relazione), COM (2009) del 24 marzo 2009, della Commissione delle Comunità europee (17° paese europeo; con una percentuale del 19 per cento a fronte di una media europea del 22,9 per cento). I dati della citata «Indagine comparata sui servizi pubblici online –i2010» collocano l'Italia al 10° posto per l'accesso

ad Internet con ADSL e al 22° per l'accesso alla rete da casa. In particolare, con riferimento alla diffusione della banda larga, secondo dati Eurostat 2008, forniti da Confindustria – Servizi tecnologici e innovativi, la percentuale di famiglie italiane connesse in banda larga è passata dal 25 per cento del 2007 al 31 per cento del 2008.

Riguardo alla disponibilità di servizi *e-government* di base, i dati Eurostat piazzano il nostro paese all'11° posto, ma solo al 20° per la percentuale di popolazione che usano tali servizi. L'Italia è al 25° posto per l'utilizzo di servizi su Internet. La rilevazione ISTAT permette di analizzare l'uso da parte dei cittadini dei servizi on line offerti dalla pubblica amministrazione. In quest'ambito si registra una percentuale del 38,3 per cento di popolazione con età superiore ai 14 anni che utilizza i siti web della PA per ottenere informazioni. La percentuale media scende al 26,5 per cento per l'uso dei siti web per scaricare modulistica e all'11,4 per cento di popolazione che usa i siti per spedire moduli compilati dalla pubblica amministrazione.

Con riguardo al rapporto con le imprese, secondo il rapporto « i-2010 », nella disponibilità di servizi, il nostro paese è al 9° posto, mentre scende al 13° se si valuta il pregio di tali servizi. Rilevante il dato EUROSTAT 2007 che vede l'Italia al 4° posto in Europa per la percentuale di imprese che usano i servizi *e-gov*. Nella classifica EUROSTAT riguardo alla competitività delle imprese con procedure integrate, l'Italia è al 6° posto. Nell'utilizzo di Internet, le imprese italiane sono al 12° posto per gli acquisti effettuati e solo al 24° per gli ordini ricevuti. Con riguardo all'uso della firma digitale da parte delle imprese, l'Italia è al 12° posto.

3. *Il quadro normativo.*

Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono state raccolte e riordinate in un unico atto normativo, il Codice dell'ammi-

nistrazione digitale (CAD), adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Codice disciplina in modo organico l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e procedurali. Il testo reca inoltre la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale, in precedenza contenuta nel testo unico in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Con il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni si è inteso predisporre un quadro normativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo nell'ambito dell'attività interna delle pubbliche amministrazioni, ma anche nei rapporti con i cittadini e con le imprese.

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, alla quale esso intende fornire gli strumenti normativi mediante i quali riconsiderare la propria organizzazione sulla base delle nuove tecnologie digitali per assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso in linea ai propri servizi, con l'obiettivo di realizzare una progressiva riduzione dei costi e, contestualmente, un incremento della efficienza e della trasparenza.

Nell'ambito dei principi generali, il Codice afferma innanzitutto il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per assicurare « la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale ».

Il Codice richiama il principio di autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali e locali nel settore, tenuto conto che la disciplina del « coordinamento informativo statistico e informatico

dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » ricade nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *r*) della Costituzione).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il Codice pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto all'uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l'erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riferimento alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che reca le norme generali in materia.

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre consentire agli utenti l'utilizzo di strumenti informatici per l'invio di atti e documenti e per l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti. Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l'ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68). Alcuni recenti provvedimenti (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e legge 18 giugno 2009, n. 69) hanno reso obbligatorio l'uso della posta elettronica certi-

ficata da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, attribuendo anche alle pubbliche amministrazioni, locali e regionali, la facoltà di assegnare caselle di posta elettronica certificate ai cittadini residenti nel loro territorio.

Il presupposto di una pubblica amministrazione efficiente, che si pone effettivamente, attraverso i nuovi strumenti informatici, al servizio degli utenti è alla base delle nozioni di qualità dei servizi resi e di soddisfazione dell'utenza introdotte dal Codice. Secondo queste ultime, le pubbliche amministrazioni, nella riorganizzazione mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei servizi da esse resi, devono tenere conto delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese e del grado di soddisfazione degli utenti, da valutarsi preventivamente attraverso specifici meccanismi di rilevazione e analisi.

L'uso delle tecnologie informatiche per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili è promosso dallo Stato.

Per quanto riguarda la semplificazione dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, il Codice prevede in via generale la realizzazione in modalità informatica dello sportello unico per le attività produttive.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono pertanto al centro della riorganizzazione amministrativa, quale strumento non più aggiuntivo ma ordinario, coesistente al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

In tale ottica, particolare attenzione è prestata alle esigenze di uniformità nelle modalità di interazione degli utenti con i servizi offerti, di interoperabilità tra i sistemi e di integrazione tra i processi di servizio tra amministrazioni diverse, di sicurezza nella gestione dei dati, ed alla formazione informatica dei dipendenti pubblici.

I rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali sono disciplinati secondo il

principio della leale collaborazione e definiti attraverso intese e accordi, anche con l'istituzione di appositi organismi di cooperazione con gli enti territoriali.

Specifiche disposizioni sono dedicate alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, alle diverse tipologie di firma elettronica ed alla trasmissione informatica dei documenti.

Una serie di disposizioni del Codice hanno ad oggetto non i documenti informatici ma, più in generale, la gestione, lo scambio e la fruibilità dei dati informativi prodotti dalle pubbliche amministrazioni o comunque in loro possesso e riguardano, in particolare, la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'accesso telematico ai medesimi da parte dei cittadini e delle imprese, la fruibilità dei dati da parte di altre pubbliche amministrazioni, l'organizzazione e l'accesso ai servizi in rete e le carte elettroniche (carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).

Si stabilisce in via generale che i dati delle pubbliche amministrazioni sono gestiti in modo da consentirne la « fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati » (articolo 50, comma 1) e si precisa, all'articolo 50, comma 2, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni, con i limiti posti dalla disciplina sulla tutela dei dati personali e dalla citata legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Degne di nota sono le disposizioni in materia di comunicazione esterna delle pubbliche amministrazioni centrali, che impongono loro di realizzare siti istituzionali liberamente fruibili su reti telematiche, precisandone i requisiti ed il contenuto minimo. Alle amministrazioni è altresì imposto l'obbligo di mettere in evidenza sul proprio sito i principali procedimenti di competenza, indicando gli eventuali termini, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, le scadenze e le modalità di

adempimento, nonché l'elenco dei bandi di gara e di concorso e quello dei servizi già disponibili in rete e di quelli di futura attivazione.

Oltre ad una serie di disposizioni relative allo sviluppo, all'acquisizione ed al riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, il Codice definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), già istituito dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, in sostituzione della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA), con l'obiettivo di raccordare i sistemi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

Il Sistema pubblico di connettività è una infrastruttura e un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse finalizzato a garantire la piena interazione e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali; esso consente a questi soggetti di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Accanto al Sistema pubblico di connettività, ed a questo interconnessa, il decreto legislativo n. 42 del 2005 ha inoltre istituito una Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, volta a permettere il collegamento tra queste e gli uffici italiani all'estero.

La legge finanziaria per il 2008 ha inoltre disposto la definizione da parte delle regioni e degli enti locali di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzative del sistema pubblico di connettività, da approvare con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, la cui esecuzione è affidata al CNIPA. È stato altresì previsto (Legge n. 69 del 2009) l'uso del VoIP (Voce tramite Protocollo Internet) nel contesto del Sistema pubblico di connettività.

Sulla materia è infine recentemente intervenuta la legge n. 69 del 2009, collegata alla manovra finanziaria, che, all'articolo 33, delega il Governo ad adot-

tare uno o più decreti legislativi di modifica del Codice dell'amministrazione digitale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

introduzione di forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali;

individuazione di meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione e, correlativamente, di meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice, al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

modifica della normativa in materia di firma digitale con finalità di semplificazione;

individuazione di modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali;

implementazione del riuso dei programmi informatici, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

introduzione di disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

indicazione di modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie;

introduzione dell'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche

nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni, con sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

equiparazione alle pubbliche amministrazioni delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

previsione che tutte le pubbliche amministrazioni erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

implementazione della sicurezza informatica.

È altresì previsto, ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente per la finanza pubblica, l'estensione dell'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale anche ai soggetti privati preposti ad attività amministrative.

4. *Le risorse.*

Il volume complessivo di risorse impiegato dalle pubbliche amministrazioni per *Information and Communication Technology* (ICT) risulta pari nel 2008 a circa 3.600 milioni di euro, di cui 1.700 milioni impiegati dalle amministrazioni e dagli enti centrali e circa 1.900 milioni impiegati dalle amministrazioni territoriali.

Questo dato peraltro non comprende la spesa delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle *utilities* pubbliche e delle università ed istituti scolastici. Il CNIPA stima che la spesa di questi enti può aggirarsi tra i 1.800 ed i 2.000 milioni di euro (di cui 600-800 milioni di euro riferibili alle aziende sanitarie ed ospedaliere, 800 milioni di euro alle *utilities* pubbliche e 240

milioni di euro alle università; non vi sono invece dati relativi agli oltre 10.000 istituti scolastici).

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni centrali, si nota che ben il 66 per cento della spesa è riferibile a poche grandi amministrazioni: il Ministero dell'economia e delle finanze (che singolarmente impegna il 30 per cento della spesa), il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'INPS e l'INAIL.

La seguente tabella sintetizza la ripartizione, per milioni, della spesa nell'ambito delle amministrazioni territoriali:

Regioni	1.124
<i>Nord ovest</i>	437
<i>Nord est</i>	260
<i>Centro</i>	165
<i>Sud e isole</i>	262
Province	102
Comuni	675
<i>oltre 100.000 abitanti</i>	341
<i>30-100.000 abitanti</i>	141
<i>sotto 30.000 abitanti</i>	193
Totale	1.901

I dati relativi alla spesa per ICT devono comunque essere sempre considerati con una certa cautela: non sempre essi sono in grado di fornire un quadro esaustivo della spesa effettiva.

In primo luogo, gli uffici che si occupano di ICT nelle amministrazioni, soprattutto nelle regioni, nelle province e negli enti previdenziali, non sempre risultano effettivamente in grado di captare il totale della spesa in ICT.

In secondo luogo, la spesa rilevata riguarda solo gli acquisti di beni e servizi sul mercato e comunque quella classificata nei capitoli specificamente riferiti alla spesa informatica. Non sono invece considerati altri costi, quali quelli per il personale e la logistica. Nelle amministra-

zioni centrali i costi per personale interno addetto all'ICT sono stimati in circa 500 milioni di euro annui.

Per quanto attiene agli enti territoriali, il quadro appare più articolato.

A livello regionale, la programmazione delle risorse è attuata attraverso documenti programmatici regionali in cui viene dedicata attenzione anche agli obiettivi di settore indicati a livello comunitario. I Piani operativi regionali (POR), che si basano sulle priorità individuate dal Quadro strategico nazionale (QSN), sono finanziati da risorse comunitarie, provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE).

Nel quadro della programmazione definita dai POR, lo strumento prioritario per la distribuzione delle risorse a disposizione del settore dedicato all'informatizzazione è l'Accordo Programma Quadro (APQ). L'APQ per la Società dell'Informazione (APQ SI) viene sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, dal Ministero dell'economia e delle Finanze, dal CNIPA e dalla regione interessata. Nell'APQ possono peraltro confluire diverse tipologie di fondi: risorse ordinarie, nazionali e regionali, risorse aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate, risorse aggiuntive comunitarie e risorse private. Sommando i valori alla stipula degli APQ SI relativi al periodo 2000-2007 si rileva uno stanziato di 1.268.200.000 euro.

Ulteriori risorse provengono da fondi stanziati *ad hoc*, quali il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali, istituito dalla legge finanziaria 2007 e dotato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (con cui è stato finanziato il Programma ELISA, «Enti locali – Innovazione di sistema» finalizzato alla realizzazione di progetti integrati sviluppati da Enti locali), dai progetti di innovazione industriale (PII) previsti dal piano Industria 2015, nonché

dall'utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) per il piano e-government disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2002. Con riferimento ai proventi dell'UMTS, i rappresentanti delle regioni hanno lamentato come fondi a residuo, stimati in circa 26 milioni di euro, giacciono inutilizzati da tempo, laddove potrebbero essere utilizzati per promuovere progetti per la dematerializzazione o per l'implementazione della interconnettività.

Per le regioni, che concentrano il 60 per cento della spesa complessiva degli enti territoriali in ICT, la spesa è destinata solo parzialmente alle amministrazioni intese in senso stretto: essa è infatti anche finalizzata alle politiche di sviluppo della società dell'informazione e, quindi, alla realizzazione di infrastrutture per i territori ed al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica degli enti locali.

5. *Il quadro organizzativo.*

Nell'assetto attuale, il ruolo centrale nella gestione della politica di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni è affidato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Al Ministro sono state delegate, col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, tra le altre, le funzioni in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione nel suo complesso, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete. Sono affidate al Ministro anche le funzioni inerenti alla disciplina, alla promozione e alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione. Al Ministro spetta la funzione di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, poi, il decreto affida al Ministro le funzioni di indirizzo,

coordinamento e impulso nella definizione e attuazione dei programmi con riferimento alle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La *governance* centrale del sistema informatizzato della pubblica amministrazione e il raccordo tra Stato, regioni ed enti locali è incentrata attualmente su due Comitati: il Comitato dei ministri per la società dell'informazione e la Commissione permanente sull'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali.

Il Comitato dei ministri per la società dell'informazione è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è composto anche dai Ministri per lo sviluppo economico, per l'attuazione del programma di governo, beni e attività culturali, economia e finanze, interno, lavoro, salute e politiche sociali, politiche europee, istruzione, università e ricerca, esteri e rapporti con le regioni.

Il Comitato ha il compito di assicurare l'impulso dell'attività di Governo e il coordinamento dell'azione delle amministrazioni centrali dirette a sviluppare la società dell'informazione. Relativamente alla funzione di coordinamento affidata al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, lo stesso Ministro – in sede di audizione – ha sottolineato le ritrosie di molti Ministeri a coordinarsi e a mettere in discussione e perdere singole competenze in un quadro di riordinamento, oltre alla necessità di mantenere tale quadro innovativo nei limiti della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

La Commissione permanente sull'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali è l'organo tecnico a supporto della Conferenza Unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di regioni ed Enti locali. La Commissione è presieduta dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è composta da rappresentanti delle regioni e degli organismi rappresentativi degli enti locali. Col protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Presidente della

Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'8 aprile 2009, all'articolo 3 si individua nella Commissione permanente la sede naturale di confronto e di concertazione, e l'organo tecnico a supporto della Conferenza Unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di regioni ed Enti locali. Nel protocollo si prevede la convocazione della Commissione nel più breve tempo possibile, con all'ordine del giorno la verifica dello stato d'attuazione delle previsioni del protocollo medesimo e la possibilità per la Commissione di articolarsi in gruppi tecnici al fine di monitorare il piano *E-government* 2012. Un auspicio per il rilancio e la riattivazione della Commissione è stato fatto dalla maggior parte dei rappresentanti degli Enti locali auditi nel corso dell'indagine. Lo stesso Ministro ha reso noto che il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, nella riunione del 18 settembre 2009, ha sancito l'impegno del Governo a promuovere intese e accordi di collaborazione tra le regioni, nel quadro dell'azione sviluppata dalla Commissione permanente, di cui lo stesso Comitato dei Ministri ha programmato il rilancio. La Commissione permanente ha infine tenuto la sua riunione di avvio il 10 dicembre 2009.

Il Ministro Brunetta ha evidenziato le difficoltà del coordinamento con le regioni e gli enti locali, in un quadro di rapporti profondamente mutato dopo l'entrata in vigore della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione. Come evidenziato nel corso delle audizioni, ad iniziare da quelle dei docenti universitari, molte regioni hanno creato una pluralità di sistemi informativi — come ad esempio in campo sanitario — autonomi e non dialoganti tra loro. È qui evidente la necessità di un coordinamento, nell'ottica di creare sistemi interconnessi e di evitare anche duplicazioni di informazioni. Sotto questi profili, in sede di audizione, il rappresentante della Lega delle autonomie locali ha rilevato la mancanza di una struttura unitaria centrale, condivisa dalle autonomie locali, che oltre ad impartire linee e direttive standard, guidi le attività

in corso di svolgimento e compia monitoraggi puntuali dei progetti durante il loro sviluppo. Tale carenza, è stata sottolineata anche dalle aziende fornitrici della pubblica amministrazione, audite nel corso dell'indagine, vale a dire Fastweb, Microsoft Italia, Google Italia e Telecom Italia. In particolare i rappresentanti di Fastweb e di Telecom Italia hanno sottolineato la forte frammentazione delle responsabilità a livello di pubbliche amministrazioni e la mancanza di una regia in grado di coordinare gli interventi sul territorio.

Nella prospettiva del rilancio della Commissione la linea seguita dal Ministero in questa fase è stata quella della stipula di protocolli d'intesa con singole regioni, province e comuni.

Come già detto in precedenza, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, il Codice delle amministrazioni digitali (CAD) aveva disciplinato l'organizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

La funzione di coordinamento dell'SPC è affidata, ai sensi dell'articolo 79 del CAD, alla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, presieduta dal Presidente del CNIPA e formata da diciassette componenti, otto in rappresentanza delle amministrazioni statali e otto su designazione della Conferenza unificata.

Col fine di accelerare la diffusione dell'SPC, il comma 3 dell'articolo 36 della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predisponga, d'intesa con la Conferenza unificata, un programma biennale atto ad assicurare l'adesione di tutte le amministrazioni pubbliche al Sistema entro il 31 dicembre 2010. Nel suo sviluppo l'SPC sta evolvendo, mediante accordi stipulati con le singole regioni (ad iniziare da Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, per continuare via via con Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Piemonte e Marche) in una rete federale, cioè in un « sistema federale

di connettività », come è stato definito dal Presidente del CNIPA, in sede di audizione.

Inoltre, sempre nell'ambito dello sviluppo dell'SPC, è da registrare l'attività del CISIS (Centro interregionale dei sistemi informativi, geografici e statistici). Il CISIS, organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome, è una associazione tra le regioni e le province autonome costituita al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le regioni, lo Stato e gli enti locali nella realizzazione di progetti interregionali, quali il progetto Interoperabilità e Cooperazione applicativa fra le regioni (ICAR), la cui finalità è quella di garantire piena attuazione all'SPC per la parte di cooperazione applicativa, e di consentire l'attuazione della cooperazione istituzionale.

Passando al piano operativo, un organismo centrale, previsto dal Codice dell'amministrazione digitale è la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica. È presieduta dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ed è composta dal Capo del dipartimento per l'innovazione tecnologica, dal presidente del CNIPA, nonché dai responsabili designati da ciascuna Amministrazione centrale. Il comma 3 dell'articolo 18 del Codice prevede che la Conferenza si riunisca con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. I suoi compiti sono di consulenza tecnica, in materia di sviluppo e di attuazione dell'innovazione tecnologica.

Sia nella Conferenza che nello sviluppo dell'SPC è centrale il ruolo del Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA). Il CNIPA nasce con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come Autorità operante nel settore dell'ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito, tra gli altri, di dettare norme tecniche, di promuovere e

coordinare i progetti, di verificare i risultati conseguiti dalle singole amministrazioni e di esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche. Dalle audizioni è emerso che il CNIPA, trasformatosi negli anni, ha assunto un ruolo e compiti non del tutto chiari e coerenti con le funzioni originarie. Ad esempio, come evidenziato dallo stesso Presidente del CNIPA, è stata poco utilizzata la verifica dei risultati conseguiti dalla pubblica amministrazione. Questo ha provocato una ricaduta sul processo di allocazione delle risorse, con una distribuzione di finanziamenti a progetti, non seguiti da un attento monitoraggio. I rappresentanti delle regioni e degli Enti locali hanno sottolineato come il CNIPA non abbia svolto un ruolo di forte coordinamento centrale e di forte *governance*, specialmente con riguardo alla metodologia della definizione degli standard tecnici da adottare nell'utilizzo dell'informatica. Per altri versi l'attività del CNIPA è venuta a confliggere con quella di altri enti, come CONSIP in materia di approvvigionamento. Si è quindi evidenziata una necessità di configurazione di ruoli maggiormente precisa e la necessità di un coordinamento organizzativo che eviti frammentazione di sistemi informativi che creano disorientamento e perdita di tempo al cittadino utente nel reperimento di dati, anche al fine di ottenere risparmi di spesa. Infatti, ad esempio, dopo l'entrata in funzione di SPC, le spese per le telecomunicazioni nella pubblica amministrazione centrale sono state dimezzate. In questa direzione e nell'ambito della delega al Ministro Brunetta per la ristrutturazione della Pubblica amministrazione, si inquadra la delega al Governo, di cui all'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la riorganizzazione del CNIPA, del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. In base a tale delega il Governo ha trasmesso alle Camere tre schemi di decreto legislativo. In particolare, per quel che riguarda il CNIPA, se ne prevede la

trasformazione in un Ente pubblico non economico, con la nuova denominazione di « DigitPA », definendone la natura giuridica, non esplicitata dalla normativa vigente, e configurandolo come organo competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; viene inoltre individuata specificamente la sua missione nella realizzazione dell'amministrazione digitale. Alcune delle funzioni attribuite al nuovo Ente riprendono in sostanza lo schema del 1993, rafforzandone proprio il ruolo di consulenza anche verso le regioni e gli enti locali. Sono, inoltre, attribuite all'organismo la competenza ad emanare regole, standard e guide tecniche e la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto delle medesime. Viene, in sostanza, rafforzato il ruolo di coordinamento dell'Ente. La struttura viene resa anche più operativa con l'attribuzione di funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, tra cui quelli relativi alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività (SPC) e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione (RIPA). È utile sottolineare anche alcune funzioni attribuite al FORMEZ, con lo schema di decreto legislativo di ristrutturazione. L'ente è trasformato in un'associazione, denominata « FORMEZ PA » della quale possono far parte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni. Missione principale del FORMEZ è la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa. Nell'ambito di un discorso sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, è da sottolineare il compito dell'associazione di fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità e a sperimentare nuove modalità formative che valorizzino l'apprendimento tramite internet, assicurando la formazione continua del personale. Il problema della formazione del personale a fronte di un deficit di competenze tecniche

e manageriali attualmente presente nelle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato in sede di audizione dai rappresentanti degli enti territoriali, in particolare da quello della Lega delle autonomie locali. Altro compito rilevante attribuito dal progetto di ristrutturazione a « FORMEZ PA » è quello di fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro comunicazione verso cittadini e imprese. Nell'ottica di ristrutturazione complessiva, anche alla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione viene assegnato un ruolo nel processo di informatizzazione con il compito di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale.

Nel campo o, più esattamente, nel mercato dell'ICT operano altri organismi, configurati come società per azioni a capitale interamente statale: la CONSIP, la SOGEI e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

La CONSIP è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce servizi e progetti a valore aggiunto, in particolare attraverso l'utilizzo dell'ICT. Consip – originariamente « Concessionaria Servizi Informativi Pubblici » – nata nel 1997 come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel 2000 assumeva la configurazione di struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Attualmente i principali ambiti di attività della CONSIP sono quelli del supporto al rinnovamento dei processi organizzativi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei Conti, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e l'implementazione e la gestione del progetto di razionalizzazione della spesa pubblica in beni e servizi. Per quanto riguarda la prima attività, CONSIP elabora modelli previsionali e supporta il Ministero dell'economia, in particolare la Ragioneria generale dello Stato, nel defi-

nire modelli decisionali. Dalle audizioni è emerso che tale attività è esplicata anche dalla SOGEI, all'interno dello stesso Ministero, per l'Agenzia delle entrate. Per quanto concerne invece la razionalizzazione della spesa pubblica, quella che era la missione iniziale e peculiare della CONSIP, vale a dire assistere le amministrazioni nell'organizzare la propria domanda, parrebbe meno sviluppata rispetto a un'attività generale di progettazione.

La SOGEI, invece, è una società di ICT il cui capitale è del Ministero dell'Economia e delle finanze, ed affianca l'amministrazione finanziaria italiana, fornendo servizi on line per i cittadini e le imprese. Nata nel 1976 con la missione di realizzare l'anagrafe tributaria, che si è negli anni sviluppata, attraverso una serie di banche dati, nel Sistema informativo della fiscalità, fornisce inoltre servizi ai Monopoli di Stato per la gestione dei giochi pubblici e gestisce servizi ICT per Equitalia, società per azioni a totale capitale pubblico (51 per cento in mano all'Agenzia delle entrate e 49 per cento all'Inps), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi. In sostanza, SOGEI lavora sul campo della progettualità, con delle sovrapposizioni di attività con CONSIP nel rapporto con il Ministero, un rapporto che potrebbe essere razionalizzato, anche pensando ad una loro eventuale integrazione. Certamente le due società lavorano in campi contigui e talvolta, come affermato anche in sede di audizione dall'amministratore delegato di CONSIP, non conoscono la reciproca attività. Lo stesso Presidente della SOGEI, rispondendo per iscritto a una domanda in tal senso posta in sede di audizione, pur ritenendo la questione meritevole di una valutazione politica, ha affermato di ritenere opportuno razionalizzare la gestione informatica nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Come sottolineato dallo stesso presidente della SOGEI, la questione si inquadra con quella dell'adeguamento delle norme che regolano i rapporti di SOGEI e CONSIP con il Ministero ed è argomento già da tempo oggetto di discussione. Il

presidente della SOGEI evidenzia come, a suo avviso, un primo passo normativo sia stato fatto con il trasferimento delle quote SOGEI dal dipartimento delle Finanze a quello del Tesoro. Un'altra attività di SOGEI consiste nella realizzazione e nella gestione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria pubblica, utilizzando come chiave di accesso la tessera sanitaria. Questo aspetto introduce il tema critico del proliferare di documenti di identificazione elettronica che, sia a livello nazionale che regionale, dovrebbero consentire un accesso ai servizi facilitato e unico al cittadino. È risultata evidente e improrogabile la necessità di una razionalizzazione e di una scelta tecnica che privilegi un unico documento, utilizzabile su tutto il territorio nazionale invece di una pluralità di documenti, in una logica di contenimento della spesa e di facile accesso per i cittadini. E in questa chiave sembra andare l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze, sono ridefiniti i compiti e le funzioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato e della SOGEI. Il 3 settembre 2009 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha emanato in quest'ambito un atto di indirizzo strategico.

Emblematica, a questo proposito, la vicenda della Carta d'identità elettronica (CIE), rilasciata dai comuni e introdotta con la legge 15 maggio 1997, n. 127, proprio allo scopo di creare un unico documento di identificazione e di semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. La sperimentazione comincia nel 1999 con 82 comuni, oggi diventati 138. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedeva l'entrata in vigore della CIE, oltre che del visto, del permesso di soggiorno e del passaporto elettronici, dal 1° gennaio 2006, affidando al Centro nazionale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno il circuito di emissione della CIE e all'Istituto poligrafico dello Stato la

sua produzione e la fornitura dei supporti per la sua diffusione, con un meccanismo di autofinanziamento che evitava ulteriori costi per lo Stato. Sempre in base al dettato del decreto-legge n. 7 del 2005, il Poligrafico si avvale, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, del consorzio IP, Innovazione e progetto, di cui l'Istituto era socio di maggioranza e che successivamente lo stesso Poligrafico sciolse, riconducendo a sé l'intera responsabilità del progetto. Come è emerso nel corso dell'audizione dei rappresentanti del Poligrafico, tale scelta è stata dettata anche dalla mutata normativa comunitaria, che prevede attualmente gare per le concessioni *in house*, mentre i soci del consorzio erano stati scelti direttamente dal Poligrafico. Un socio minoritario di IP, la Selex Service management, che fa capo a Finmeccanica, ha però impugnato tale scioglimento, ottenendo, con una sentenza del TAR del Lazio, l'accoglimento del ricorso. Allo stato rimane quindi bloccata l'emissione delle Carte. Anche sul piano del costo della carta, fissato con decreti ministeriali, è pendente un ricorso del Comune di Milano, che ha ottenuto una sospensiva di due decreti ministeriali, ritenendo insufficienti i mezzi forniti per la produzione della carta. A livello normativo, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha prolungato a dieci anni la scadenza della Carta mentre il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato il termine del progetto, per consentirne la ripresa. Per il controllo del progetto sono stati previsti due organismi, entrambi in capo al Ministero dell'Interno: il Comitato di indirizzo e monitoraggio che, attualmente, non è stato ancora ricostituito e il Comitato per gli aspetti tecnici, che ha continuato il suo lavoro per stabilire l'ampiezza del *chip* ed altre misure di carattere tecnico. Sono abbastanza evidenti le criticità in merito al progetto CIE emerse dalle audizioni, in particolare del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'in-

terno e dell'amministratore delegato del Poligrafico, (costo della carta, necessità di modifica dell'attuale sistema di banda ottica poco funzionale, non adottato da altri paesi europei, insufficienza delle postazioni attualmente predisposte, le pendenze giudiziarie ancora in corso). Problematiche che mettono in dubbio l'effettiva prosecuzione del progetto. Diversa la situazione per il passaporto elettronico e il permesso di soggiorno elettronico, progetti anch'essi affidati al Poligrafico, per i quali l'Istituto ha allestito 2.300 punti in Italia e circa 300 all'estero.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è dall'ottobre 2002 una società per azioni, con azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. La trasformazione dell'Istituto in Società per azioni lo ha fatto divenire un'azienda di servizi per la pubblica amministrazione nel campo dell'ICT.

Ad esempio è il caso della *Gazzetta ufficiale* in formato elettronico, GURITEL, che, seguendo le linee del progetto Normattiva, previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha portato alla classificazione delle leggi italiane dal 1946 sino ad oggi. GURITEL ha anche costituito la base che dovrà portare in tempi brevi alla eliminazione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale. Il progetto dovrebbe sfociare, secondo il dettato del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, nella banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente. Si tratta come è evidente di un progetto rilevante che, al momento della sua completa attuazione, renderà fruibile ai cittadini, in forma dematerializzata, tutta la normativa dalla costituzione della Repubblica sino ad oggi.

In altre attività, come quella della produzione delle tessere sanitarie, andrebbe approfondito il profilo dell'intreccio delle competenze dell'IPZS con quelle esercitate nel campo da SOGEI, sempre nell'ottica della razionalizzazione auspicata nel corso delle audizioni. Un altro aspetto meritevole di approfondimento è quello complessivo, che riguarda, oltre il Poligrafico, anche la CONSIP e SOGEI: è, in sostanza

da stabilire e da verificare la congruità del rapporto *in house* di queste società con la pubblica amministrazione.

Un ruolo diverso da queste società nell'ambito dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni è svolto da Poste italiane. La missione primaria della società è evidentemente un'altra, ma la realizzazione di infrastrutture di ICT per i propri compiti istituzionali le consente di offrire supporti logistici a tutto il processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio, tutti gli uffici postali sono collegati con un'infrastruttura a « banda larga » e tutto il servizio permette la più ampia connettività. Questo ha permesso a Poste italiane di dare supporto logistico al progetto Reti amiche e di collaborare con il Ministero dell'interno per la regolarizzazione degli immigrati e il rilascio e rinnovo di passaporti e permessi di soggiorno. Anche nel caso della *social card*, la presenza di infrastrutture già esistenti ha consentito di partire in tempi rapidi con la distribuzione delle carte. La collaborazione di Poste italiane si sta estendendo anche ai comuni per l'erogazione di certificati anagrafici di stato civile e alle aziende sanitarie locali per le prestazioni sanitarie. Il problema dell'uso di strutture logistiche e di un *know-how* già esistente e consolidato è un aspetto da sottolineare e da tenere presente nella realizzazione di progetti che, come è il caso della CIE, si trascinano da lungo tempo e senza risultati apprezzabili.

6. *Gli strumenti di pianificazione e di coordinamento.*

Nell'illustrare i principali strumenti di pianificazione in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione è utile preliminarmente soffermarsi su alcuni aspetti del piano d'azione *e-Government* per l'iniziativa *i2010*: accelerare l'*e-Government* in Europa a vantaggio di tutti, presentato il 25 aprile 2006 dalla Commissione europea (COM(2006)173).

Il piano d'azione *e-Government* è stato elaborato unitamente all'iniziativa *i2010*

per l'occupazione e la crescita nella società dell'informazione al fine di un significativo contributo all'agenda di Lisbona e ad altre politiche comunitarie europee, con lo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, ammodernarli e adattarli alle esigenze dei cittadini.

Il piano rientra nell'ambito dell'iniziativa *i2010* dell'UE, volta a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale in Europa, e si ispira alla dichiarazione ministeriale adottata nel corso della terza conferenza ministeriale sull'amministrazione in linea, che si è tenuta a Manchester nel novembre 2005, che ha individuato obiettivi quantificabili in materia di amministrazione in linea previsti per il 2010.

A tal fine, il piano propone una serie di priorità e di scadenze finalizzate ad accelerare l'introduzione dell'amministrazione in linea in Europa, per rispondere ad una molteplicità di esigenze, quali ammodernare e rendere più efficienti i servizi pubblici; offrire ai cittadini servizi di maggior qualità e più sicuri; rispondere alla domanda delle imprese che auspicano meno burocrazia e più efficacia; garantire la continuità transfrontaliera dei servizi pubblici, indispensabili per sostenere la mobilità in Europa.

La Commissione ha quindi evidenziato come le iniziative di *e-Government* abbiano già permesso di realizzare notevoli ottimizzazioni di tempo e denaro in alcuni Stati membri, stimando che, complessivamente, si potranno risparmiare ogni anno 50 miliardi di euro, se si riuscirà a generalizzare l'uso della fatturazione elettronica in Europa.

Per quanto riguarda gli obiettivi, mediante questo piano la Commissione intende prioritariamente assicurare vantaggi concreti, in tempi brevi, ai singoli cittadini e alle imprese nel campo dell'amministrazione in linea ed evitare che si creino nuovi ostacoli nel mercato interno dovuti, in particolare, alla mancanza di interoperabilità; estendere i vantaggi dell'amministrazione in linea a tutta l'Unione europea consentendo la realizzazione di economie di scala.

La Commissione europea ha pertanto individuato cinque assi prioritari, prelimi-

nari, prodromici alla realizzazione dei suddetti obiettivi. In primo luogo, l'accesso e i vantaggi per tutti: a tal fine, è ritenuto essenziale che le persone svantaggiate incontrino meno ostacoli nell'accesso ai servizi pubblici in linea. Nell'ambito di questa lotta contro il *digital divide*, gli Stati membri si sono impegnati a far sì che, entro il 2010, tutta la popolazione, comprese le categorie sociali svantaggiate, possa trarre vantaggi significativi dall'amministrazione in linea. In secondo luogo, gli Stati membri hanno assunto l'impegno di incrementare l'efficienza grazie ad un utilizzo innovativo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e ad alleggerire significativamente gli oneri amministrativi entro il 2010. Quindi, un espresso richiamo viene fatto con riguardo ai servizi a forte impatto, tra cui quello degli appalti pubblici elettronici, che rappresentano tra il 15 e il 20 per cento del PIL dell'Unione europea, vale a dire 1.500 miliardi di euro ogni anno. L'aggiudicazione elettronica degli appalti pubblici potrebbe comportare un risparmio di decine di miliardi di euro ogni anno ed è stato pertanto auspicato che gli appalti pubblici vengano in misura crescente aggiudicati in forma elettronica. Infine, è stata sottolineata l'importanza di mettere in atto strumenti chiave per ottimizzare l'introduzione dell'amministrazione in linea, quali sistemi interoperabili di gestione dell'identificazione elettronica per l'accesso ai servizi pubblici, autenticazione elettronica dei documenti e l'archiviazione elettronica; infine, l'obiettivo quadro di rafforzare la partecipazione al processo decisionale democratico.

Il 19 maggio 2006 la Commissione europea ha adottato la prima relazione annuale sui progressi compiuti in tale ambito, evidenziando come gli Stati membri dell'Unione europea siano chiamati ad attuare piani più ambiziosi per sfruttare le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) al fine di trarne pieno vantaggio. Per far ripartire la crescita, gli Stati membri devono moltiplicare gli sforzi per migliorare l'accesso alle connessioni internet in banda larga, agevolare la circolazione dei contenuti digitali in tutta

l'Unione europea, liberare lo spettro radio per nuove applicazioni, integrare la ricerca e l'innovazione e ammodernare i servizi pubblici.

Giova quindi richiamare le conclusioni adottate, in tale ambito, dal Consiglio l'8 giugno 2006, in cui si invitano gli Stati membri a favorire la creazione di servizi elettronici di pubbliche amministrazioni accessibili, inclusivi, incentrati sull'utente e senza soluzione di continuità in tutta l'Unione europea; fornire ai funzionari pubblici le capacità e le competenze necessarie per gestire il cambiamento; rendere disponibili strumenti sicuri di identificazione elettronica per accedere ai servizi elettronici, tenendo conto della convenienza per l'utente e del principio di riconoscimento reciproco all'interno dell'Unione europea, promuovere l'interoperabilità, l'uso di norme aperte e di servizi pubblici elettronici integrati e interattivi.

Dalla disamina dei principali indirizzi espressi in sede comunitaria emerge l'esigenza di adeguare quanto prima gli strumenti normativi, organizzativi ed operativi in ambito nazionale, in primo luogo attraverso l'adozione di incisivi strumenti di programmazione e pianificazione che consentano di ricondurre in un disegno unitario la pluralità di misure, azioni ed interventi in essere nel settore.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è infatti emerso che, proprio nell'ambito dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, si registrano significativi casi di dotazioni strumentali non utilizzate o utilizzate in misura assai limitata, in cui le infrastrutture a disposizione sono solo parzialmente utilizzate. L'inesistenza di un circolo virtuoso fra realizzazione di infrastrutture avanzate e sviluppo di servizi innovativi è, peraltro, divenuta la sfida strategica per tutti i sistemi economici.

Per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 12, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce espressamente che: « Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati ».

La norma pone in capo agli organi di governo, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, il compito di promuovere l'attuazione delle disposizioni del Codice stesso. Ai dirigenti compete l'osservanza e l'attuazione delle disposizioni del Codice, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.

Attualmente, a livello nazionale, il principale strumento di programmazione è rappresentato dal « Piano *E-Government* 2012 », presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. Renato Brunetta, nel gennaio 2009 al fine di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze dei cittadini rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, tenendo conto di quanto previsto dalla strategia di Lisbona e delle migliori *performance* europee a cui vi è l'intenzione di allinearsi.

Il piano è stato concepito, al momento della sua presentazione, come un documento – flessibile ed in divenire – ripartito per obiettivi, concepiti come raggiungibili, monitorabili, e commisurati alle risorse disponibili. Al contempo il piano è finalizzato alla diffusione di servizi di rete, aumentando l'accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione così da renderla più vicina alle esigenze di cittadini e imprese.

Tenuto conto degli indirizzi comunitari, il Piano *e-gov* 2012 si focalizza quindi su quattro ambiti di interventi prioritari: settoriali, riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle università; territoriali, riferiti sia alle regioni sia ai capoluoghi; di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture, come i progetti per ridurre il *digital divide* e migliorare l'accessibilità dei servizi; internazionali, per mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture e nella rete europea della innovazione e della « *best practice* ».

Sui principali progetti ed obiettivi in cui si articola il Piano, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha riferito alla Commissione Affari costi-

tuzionali nel corso della sua audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, dando conto dello « stato dei lavori » con riferimento ai singoli settori.

Nel corso delle audizioni, al contempo, è stata sottolineata l'importanza di affrontare l'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni coordinando le iniziative a livello centrale con quelle delle regioni e degli enti locali. Nel documento approvato a settembre 2007 dalla Conferenza unificata « Progetto Paese – Patto per l'attuazione del sistema nazionale di *e-government* nelle regioni e negli enti locali » si sottolinea, infatti, l'opportunità di espandere le azioni nel territorio coordinate e cogestite tra diversi soggetti secondo il nuovo modello cooperativo di *e-government* che deve integrare strategie, soggetti e strumenti per realizzare politiche di sostegno al cambiamento ed all'innovazione, tali da generare un miglioramento effettivo nell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

Com'è noto, d'altronde, la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha tenuto nella debita considerazione la necessaria interrelazione tra livello statale, regionale e locale nel settore dell'informaticizzazione.

Come già sottolineato, l'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione ascrive alla competenza esclusiva dello Stato il *coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*. La Corte costituzionale ha precisato che l'attribuzione della materia allo Stato « assicura una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione » (sentenza n. 17 del 2004).

Tale potere di coordinamento, a parere della Corte, non preclude le iniziative delle regioni « aventi ad oggetto la razionale ed efficace organizzazione delle basi di dati che sono nella loro disponibilità ed anche il loro coordinamento paritario con le analoghe strutture degli altri enti pubblici o privati operanti sul territorio » (sentenza n. 271 del 2005). Al tempo stesso, nel

disegno di informatizzazione le province ed i comuni si pongono come le realtà territoriali più prossime ai cittadini, in grado di offrire soluzioni innovative e visibili ai bisogni concreti.

Il Piano *e-gov* 2012 ribadisce pertanto la necessità di un impegno comune delle amministrazioni centrali, regionali, locali così come delle imprese, affinché l'amministrazione pubblica possa presentarsi agli utenti come un soggetto unico.

Nel corso delle audizioni, è stato rilevato come tale principio collaborativo tra livello centrale, regionale e locale dell'amministrazione pubblica possa essere raggiunto, in particolare, attuando il principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda l'interrelazione con le regioni nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione è stato ricordato come siano stati definiti in questi anni piani strategici interregionali ed infraregionali. Gli interventi a livello territoriale si sono svolti attraverso provvedimenti attuativi di natura diversa come i già citati APQ (Accordi di programma quadro), POR (Programmi operativi regionali), PRS (Programmi regionali di sviluppo) ed i piani telematici con l'intento — richiamato nel corso dell'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome — di creare veri ecosistemi digitali e regionali.

La pubblica amministrazione ha, infatti, compiuto un grosso sforzo in questi anni nel tentare di migliorare l'interoperabilità dei sistemi. Il sistema pubblico di connettività, l'iniziativa dell'interoperabilità tra le regioni, il già citato « progetto ICAR, Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni » sono iniziative importanti. Tuttavia, pur essendo vicini a cogliere risultati, è stato sottolineato come sia in questa fase necessario uno sforzo di unificazione delle iniziative di interoperabilità, perché diventino un'infrastruttura nazionale.

Nel corso delle audizioni è al contempo emerso come grandi progetti quali PEOPLE (Progetto Enti On-line Portali Locali E-government), SIGMA TER (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monito-

raggio Amministrativo del TERritorio), DOCAREA, che hanno coinvolto un alto numero di regioni e di partecipazioni, non abbiano avuto l'auspicata ricaduta sul territorio nazionale. I rappresentanti delle imprese operanti nel settore hanno in proposito evidenziato come sia necessario interrogarsi sulle motivazioni, perché dietro queste iniziative c'era un enorme potenziale, che purtroppo è andato perso.

Per quanto concerne gli interventi realizzati a livello interregionale, volti a definire una comune strategia tra regioni formalizzata in un documento approvato in Conferenza unificata, giova richiamare il più recente di tali documenti: il *Piano straordinario Stato, regioni, enti locali per l'attuazione dell'e-government. E-gov 2010*, approvato dalla Conferenza delle regioni nella seduta del 9 aprile 2009.

In tale ambito le regioni propongono di promuovere, di concerto con gli enti locali e il Governo, la definizione di un piano che, coerentemente con gli indirizzi programmatici definiti a livello di sistemi regionali, dia evidenza alle priorità di intervento, riconducendole ad uno scenario organico ed unitario che preveda, entro il 2010, la realizzazione delle iniziative progettuali proposte da un insieme significativo di regioni con l'estensione di tali azioni a tutte le regioni entro la fine del 2011.

Gli obiettivi principali del Piano straordinario proposto dalle regioni riguardano in particolare l'accelerazione della realizzazione del Piano di *e-government* 2012 su temi di innovazione abilitanti per l'attuazione del federalismo e rilevanti per il contrasto della crisi economica; la convergenza delle risorse statali, regionali e locali su obiettivi condivisi ed in particolare per la realizzazione di infrastrutture abilitanti sul territorio; l'ottimizzazione del rendimento delle scarse risorse disponibili mediante il riutilizzo ed il trasferimento delle soluzioni realizzate e delle esperienze maturate; una gestione efficiente dell'attuazione mediante una adeguata azione di coordinamento a livello regionale; il sostegno, mediante attività sussidiarie, dell'affiancamento interregionale nei territori più deboli.

Nel quadro degli strumenti programmatici, giova in particolare soffermarsi sul citato progetto ICAR, (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le regioni), realizzato nell'ambito dell'infrastruttura Sistema Pubblico di Connettività. Obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare un ambiente ICT strumentale ed operativo tra le regioni secondo la logica della cooperazione applicativa, mirando a promuovere l'interoperabilità tra i sistemi informativi di diverse amministrazioni pubbliche, inizialmente regionali. Il primo ambito di intervento comprende sette domini applicativi (Sanità, Anagrafe, Aree Organizzative Omogenee, Lavoro e servizi per l'impiego, Tassa automobilistica regionale, Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva dei carburanti, Sistema interregionale di raccordo con CINSEDO, Centro interregionale studi e documentazione). La cooperazione applicativa è un concetto chiave della collaborazione e cooperazione in campo informatico poiché è l'effettiva possibilità di una amministrazione di accedere, con pieno valore giuridico, a servizi di un'altra amministrazione per ricavarne informazioni e dati, di aggiornare *data base* di interesse di più enti, di svolgere procedimenti informatizzati tra più amministrazioni nei quali ciascuna immette i dati e i documenti informatici di propria competenza.

La cooperazione applicativa scongiura la duplicazione dei dati permettendo, come sottolineato dal professor Fuggetta nell'audizione del 16 settembre 2009, un'esecuzione distribuita, a fronte di una progettazione e di una sistematicità definite a priori in modo univoco.

L'effettiva interoperabilità delle banche dati acquista interesse ancora maggiore nel quadro di evoluzione delineato dal federalismo fiscale. In ambito fiscale è stato per esempio evidenziato dai rappresentanti della SOGEI in sede di audizione, come la normativa attuale appaia poco adeguata a recepire le istanze di regioni ed enti locali, disponendo la trasmissione massiva di dati dal sistema centrale della fiscalità verso la periferia. Tale soluzione risulta infatti estremamente onerosa, poi-

ché presuppone la necessità di replicare le banche dati, con le correlate misure di sicurezza e le complicazioni gestionali dovute al naturale disallineamento che si produce nel tempo tra l'archivio di origine e le sue repliche totali o parziali.

Un processo cooperativo di gestione delle informazioni, è stato sottolineato, dovrebbe invece prevedere un sistema centrale, in grado di acquisire in modo pianificato, strutturato e sicuro, le informazioni provenienti dalle amministrazioni periferiche di competenza e degli accessi locali attraverso i quali ogni ente possa accedere alle informazioni consentite, utilizzando gli strumenti forniti dall'amministrazione o reperibili sul mercato. In tal modo, si utilizzerebbe un limitato numero di banche dati di riferimento di interesse nazionale aggiornate, consistenti e correlabili tra loro, con notevole riduzione dei costi di gestione e per la sicurezza.

Le province svolgono un'azione di attrazione verso i piccoli comuni, spingendoli alla creazione di forme aggregative quali le alleanze locali per l'innovazione e fornendo sostegno per la presentazione di progetti condivisi. Ad esempio, all'Avviso del CNIPA sulle Alleanze locali per l'innovazione nei piccoli comuni, hanno partecipato 65 province con 51 progetti di CST/ALI (Centri servizi territoriali/Alleanze locali) presentati (31 con ruolo di capofila, 34 non capofila). I progetti hanno coinvolto 2.122 piccoli comuni (pari al 37 per cento dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti).

Per quanto riguarda i comuni, in vista del prossimo passaggio del sistema anagrafico INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi-Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico) sul Sistema Pubblico di Connettività, è stata evidenziata l'opportunità che la titolarità dei dati delle anagrafi e il controllo sul loro utilizzo da parte di altri soggetti pubblici rimanga principalmente di competenza comunale. Giova, infine, richiamare l'accordo quadro stipulato fra l'ANCI e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel

maggio del 2009 che ha portato alla messa in funzione di canali di erogazione quali le Reti Amiche.

7. *Il rapporto tra pubbliche amministrazioni e mercato.*

Per quanto riguarda le imprese del settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT), va detto che queste sono fortemente orientate verso la pubblica amministrazione, nella quale ravvisano un potenziale cliente di grande interesse. La pubblica amministrazione rappresenta infatti un mercato ottimale per le imprese che vendono beni e servizi ICT.

Da una parte, infatti, la tecnologia ICT si presta, per la sua ricchezza e duttilità, ad impieghi potenzialmente rivoluzionari in tutti i settori di produzione di beni e servizi, e quindi anche in quello, pur peculiare, dell'amministrazione della cosa pubblica; dall'altra parte, sono evidenti i benefici in termini di risparmio di spesa, efficienza, trasparenza e celerità sia delle procedure interne sia dei rapporti con i cittadini che la pubblica amministrazione e la collettività trarrebbero dallo sfruttamento delle risorse e potenzialità insite in tale tecnologia, il cui sviluppo, tra l'altro, è in continua e fulminea espansione.

Non per caso, la sezione di Confindustria che rappresenta le aziende del settore ha elaborato un proprio piano per la digitalizzazione del Paese – in qualche modo complementare a quello del Governo, del quale Confindustria esprime un giudizio positivo – progettando, anche in assenza di una espressa domanda pubblica in tal senso, strumenti e servizi informatici di pubblica utilità da proporre alle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione: strumenti e servizi applicabili ai più disparati campi dell'attività pubblica: sanità, consumi energetici, turismo, contabilità pubblica, processo civile, etc.

A fronte di questa ridondanza di offerta di tecnologia ICT e dell'oggettivo interesse pubblico alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, la domanda pubblica risulta insufficiente per più aspetti.

Innanzitutto, la spesa pubblica, pur sempre rilevante, risulta in costante diminuzione di anno in anno ed è finalizzata più alla manutenzione dell'esistente che ad investimenti innovativi, con una conseguente dequalificazione. Si aggiunga che spesso le pubbliche amministrazioni pagano le imprese fornitrici con forte ritardo: un fenomeno, questo, che si presenta più o meno accentuato a seconda delle aree del Paese e che naturalmente non riguarda soltanto le imprese del settore ICT. Il ritardo nei pagamenti è tuttavia particolarmente dannoso quando colpisce aziende che, per la natura dei beni che producono, hanno bisogno di continui investimenti in miglioramenti tecnologici per tenere il passo con la ricerca. Ne deriva che alcune aziende medie o piccole dotate di tecnologie particolari o di competenze professionali rare siano costrette a rinunciare al rapporto con la pubblica amministrazione, con danno per entrambe le parti. Si aggiunga, ancora, che circa un terzo della spesa pubblica in tecnologie ICT è a vantaggio di imprese *in house*, ossia di imprese di proprietà dello stesso soggetto pubblico acquirente (secondo Confindustria opererebbero in Italia circa 400 imprese pubbliche di informatica), il che scoraggia fortemente la concorrenza e quindi la ricerca di sempre migliori soluzioni mirate per la pubblica amministrazione.

Il problema dell'insufficienza della spesa pubblica potrebbe, a giudizio del sistema delle imprese (Confindustria), essere risolto, almeno in parte, utilizzando lo strumento della finanza di progetto (*project financing*) – finora impiegato solo per le opere pubbliche in senso stretto – anche per la realizzazione di servizi informatici.

È tra l'altro evidente che la spesa in tecnologia ICT, data la sua natura di spesa per investimenti di razionalizzazione, è destinata a generare effetti virtuosi in termini non solo di miglioramento dei servizi pubblici offerti, ma anche di riduzione della spesa relativa.

Un secondo problema nel rapporto tra domanda pubblica ed offerta privata è rappresentato dal sistema delle gare pubbliche, che, a giudizio delle imprese ope-

ranti nel settore (Confindustria), è sbagliato: sbagliato in primo luogo per l'eccessivo numero delle stazioni appaltanti (20 mila) e in secondo luogo per l'inadeguatezza dei commissari di gara, i quali sono per lo più sprovvisti di competenza nel settore delle tecnologie ICT e dell'informatica, con la conseguenza che, non essendo in grado di apprezzare la differenza qualitativa tra i prodotti offerti, aggiudicano le gare col criterio del massimo ribasso, disincentivando così la concorrenza tra le imprese per il miglioramento dei prodotti. Questo problema potrebbe peraltro essere risolto mediante l'istituzione di un registro nazionale di commissari di gara nel settore delle tecnologie ICT nel quale iscrivere soltanto persone che, oltre a godere dei necessari requisiti di probità, possiedano la preparazione necessaria per valutare appieno i prodotti offerti.

È stato inoltre segnalato dagli esperti che, quando acquista beni e servizi informatici, la pubblica amministrazione è spesso un contraente debole. Questo non perché manchino le norme, ma perché mancano gli strumenti operativi, gestionali e contrattuali attraverso i quali la pubblica amministrazione possa affermare una diversa posizione. Le imprese contrattano infatti attraverso contratti di adesione, e la pubblica amministrazione si trova spesso sotto questo profilo scoperta, perché le mancano le competenze giuridico-informatiche per controbilanciare la forza della controparte, con la conseguenza che, spesso, la pubblica amministrazione non riesce a far valere le norme scritte a suo favore.

Un terzo problema segnalato dalle imprese — ma che solo fino ad un certo punto può considerarsi un problema nel rapporto della pubblica amministrazione con le imprese stesse e che difficilmente può essere risolto con un intervento pubblico — è rappresentato dalla inadeguatezza qualitativa della domanda che viene dalle pubbliche amministrazioni, la quale, per difetto di risorse o per mancanza di mentalità degli amministratori, non sfrutta appieno le potenzialità di innovazione insite nelle tecnologie informatiche.

Ad esempio, è stato segnalato (Confindustria) che fino ad oggi l'informatica è stata usata soprattutto per migliorare i processi interni alle pubbliche amministrazioni, mentre si potrebbe e dovrebbe usarla anche per migliorare il rapporto con cittadini e utenti. D'altro canto è stata sottolineata (Confapi) la necessità di una visione d'insieme del progetto di razionalizzazione in chiave ICT di una amministrazione: per ottenere miglioramenti di efficienza non basta infatti informatizzare il rapporto con l'utenza (*front-office*), ma occorre informatizzare anche i processi interni (*back-office*).

Va detto, peraltro, che un ostacolo importante che si frappone all'utilizzo della tecnologia ICT nel rapporto con i privati fruitori dei servizi pubblici è da una parte la mancanza di una competenza informatica diffusa nella popolazione e dall'altra la mancanza della necessaria infrastruttura tecnica in una parte del Paese (problema del cosiddetto *digital divide* — si veda, al riguardo, il paragrafo 8). Al riguardo, è stato osservato (Microsoft) che, per quanto le iniziative in corso per assicurare l'interoperabilità dei sistemi siano senza dubbio importanti, è tuttavia necessario unificare queste iniziative e addivenire ad un sistema unico che costituisca una infrastruttura nazionale. In generale, è stata sottolineata (Fastweb) la tendenziale mancanza di mentalità e di preparazione tecnico-informatiche nei funzionari e nei dirigenti della pubblica amministrazione, pur nel riconoscimento che non mancano in Italia casi di eccellenza nella informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Un quarto problema segnalato dalle imprese — che però attiene al rapporto con le imprese solo indirettamente — è rappresentato dalla frammentazione della domanda pubblica: un problema che in parte deriva dalla mancanza di mentalità anzidetta, in parte dalla struttura composta del soggetto pubblico. Le singole amministrazioni procedono nell'acquisto di servizi informatici per lo più in modo non coordinato, senza cioè una previa verifica di quanto fatto da altre amministrazioni

pubbliche operanti nello stesso settore. Ciò concorre alla più volte rilevata mancanza di interoperabilità dei sistemi e quindi l'incomunicabilità dei dati e delle informazioni per via telematica.

È importante, in conclusione, fare in modo che sia la pubblica amministrazione – attraverso un dialogo costante – a fare da elemento trainante verso il mercato, il quale deve mettere a disposizione, in regime di concorrenza, prodotti e sistemi che siano realmente di pubblica utilità.

8. Le infrastrutture informatiche.

L'offerta in rete di servizi pubblici e privati a cittadini ed imprese è strettamente collegata al potenziamento delle infrastrutture di rete, processo che riveste un ruolo importante quale garanzia di parità di accesso alla società dell'informazione. L'indisponibilità di servizi in banda larga, in particolare, si traduce nell'esclusione di fasce di popolazione ed aree economiche dai benefici collegati alla circolarità dell'informazione incidendo sulla competitività delle aree interessate.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato ricordato come l'Italia abbia avviato consistenti investimenti infrastrutturali in nuove reti fin dall'inizio del 2000, rallentandoli, tuttavia, progressivamente nel corso del decennio.

Lo stato attuale della rete infrastrutturale vede il 5 per cento della popolazione italiana vivere in aree servite da centrali telefoniche prive di collegamenti in fibra ottica e pertanto caratterizzate da problemi di *digital divide* (mancanza o difficoltà di accesso e fruizione ai servizi ITC) di lungo periodo. Un ulteriore 7 per cento della popolazione si trova in aree in cui l'interconnessione alla rete avviene con cavi di rame e in cui il *digital divide* è valutato di medio periodo. Sebbene la percentuale totale di popolazione in *digital divide* corrisponda al 12 per cento, ovvero a circa 8 milioni di persone, il problema appare tanto più rilevante se si considera che tale percentuale corrisponde in gran parte alla popolazione di piccoli comuni situati in zone che per la loro conforma-

zione geografica rendono i lavori di posa o di sistemazione della rete particolarmente complessi ed onerosi.

Il fattore di maggiore criticità permane tuttavia la completa assenza di collegamenti in fibra ottica nelle aree a scarsa densità abitativa quali i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le aree rurali e le comunità montane. Tali aree sono spesso caratterizzate anche da bassa redditività; si tratta, infatti, delle « aree a fallimento di mercato », scarsamente appetibili agli investitori privati.

In merito alla copertura geografica, sulla base della « Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali Anno 2007 » dell'ISTAT, si può ancora aggiungere che la banda larga non ha un elevato grado di diffusione specialmente nelle zone del Nord-ovest e del Mezzogiorno. Dati più recenti dell'Osservatorio Italia digitale 2.0.hanno rilevato che in termini di numero di cittadini esclusi la maggiore incidenza del problema è riferibile a Veneto, Lombardia e Sicilia.

Il *digital divide* può essere misurato, oltre che in base alla copertura ADSL, anche sulla velocità di collegamento: si trova, quindi, in situazione di *digital divide* di prima generazione la popolazione non coperta dal servizio a banda larga, mentre il *digital divide* di seconda generazione riguarda la popolazione non raggiunta da servizi a banda ultra larga con velocità superiore a 20 Mb. A tale proposito, nel corso dell'indagine, è stato rilevato che il *digital divide* riguarda oltre 5 milioni di cittadini per la prima generazione di ADSL (quindi fino a 7 Megabit al secondo) e 23 milioni per la seconda generazione (fino a 20 Megabit al secondo).

Annullare il *digital divide* presuppone pertanto maggiore capacità di banda e migliore copertura territoriale. Le soluzioni sono molteplici e, diversamente dal passato, allorché si ipotizzava una rete da realizzarsi interamente in fibra ottica, appare sempre più realistico pensare per il futuro ad una combinazione di modalità diverse, basate su soluzioni tecnologiche miste – che permettono l'utilizzo dei col-

legamenti in rame già esistenti – e soluzioni senza filo (*wireless local loop*) o basate sulla tecnologia satellitare.

Gli operatori del settore, fra i quali Fastweb, hanno da parte loro rilevato l'importanza di studiare, promuovere e proporre già nell'immediato l'impiego di tecnologie e/o servizi, infrastrutture e piattaforme tecnologiche di nuova generazione come unica possibilità per lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Appare infatti fondamentale fare in modo che la pubblica amministrazione utilizzi con efficacia i nuovi sistemi tecnologici che si affacciano sul mercato, con particolare riferimento a quelli volti a consentire una capacità di raccolta dei dati molto superiore a quanto attualmente consentito dai *server*.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il grado di penetrazione della banda larga risulta pari al 50 per cento delle postazioni delle amministrazioni centrali, attestandosi al 59,9 per cento nell'amministrazione locale, in cui la quasi totalità dei comuni medio-grandi possiede un collegamento a banda larga, per scendere al 49,3 per cento nei piccoli comuni.

La situazione è più critica se ci si rivolge all'utenza privata, per la quale l'alfabetizzazione informatica è un processo ancora da completarsi considerato che solo il 47 per cento dei cittadini italiani nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 74 anni accede tramite internet ai servizi *on-line* e appena il 39 per cento delle famiglie dispone di una connessione in banda larga.

A tal fine, l'audizione del Vice Ministro Romani ha evidenziato come la digitalizzazione abbia costituito l'obiettivo strategico dell'attività del Dipartimento per le comunicazioni, sia per quanto riguarda la televisione, con lo *switch-off* delle reti analogiche, sia relativamente alla banda larga, con il progetto «Italia a 20 megabit al secondo», per il potenziamento delle infrastrutture di rete di comunicazione elettronica. Nel presupposto dell'importanza per lo sviluppo del sistema Paese di una diffusione omogenea sul territorio

delle reti a banda larga, il Vice Ministro ha evidenziato come la pubblica amministrazione, le aziende ed i singoli privati potranno considerare le comunicazioni elettroniche un mezzo alternativo ai canali tradizionali solo se l'intero Paese si doterà di un'infrastruttura adeguata.

I progetti di infrastrutturazione della rete e di implementazione dei servizi sono, quindi, intimamente correlati e complementari: creare un'infrastruttura capace di supportare i servizi rappresenta, dunque, la condizione per lo sviluppo del piano *e-gov* 2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, per tali ragioni, è stato evidenziato come i due piani siano stati presentati in modo coordinato dai due ministeri – pubblica amministrazione e sviluppo economico e comunicazioni – nel progetto «Cittadinanza digitale». L'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e alle tecnologie informatiche evolute è infatti riconosciuto ormai come uno dei bisogni primari per lo sviluppo sostenibile di un territorio.

Il progetto «Cittadinanza digitale» – che porterà un collegamento in reale banda larga a ogni cittadino italiano – ha un valore complessivo pari a 1.471 milioni di euro; esso è finanziato prevalentemente da risorse pubbliche. Il Vice Ministro ha peraltro evidenziato che si attende lo stanziamento di 800 milioni di euro, approvato con la legge 18 giugno 2009, n. 69, a valere sui fondi FAS per il periodo 2007-2013, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sta valutando tenuto conto del quadro economico generale. Tali risorse hanno l'obiettivo di attrarre anche investimenti privati, poiché verranno erogate mediante un meccanismo di *project financing*, su gara a evidenza pubblica, per reti aperte volte alla fornitura di servizi di comunicazione avanzata in tutto il Paese. Il progetto è già operativo in coordinamento con le regioni, mediante convenzioni operative e accordi di programma.

Pertanto, a fronte dei finanziamenti non ancora erogati di fondi ministeriali, si stima di raggiungere gli stanziamenti ne-

cessari anche con i 264 milioni di euro, già impegnati per interventi nella rete di *backhaul* allo scopo di collegare le aree prive di servizi di connettività, e con le risorse provenienti dagli enti territoriali nonché con gli investimenti, difficilmente quantificabili, attesi dai privati.

Ulteriori fondi sono stati reperiti sul versante europeo (fondi FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La Commissione europea col Regolamento (CE) N. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ha modificato il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per destinare 1 miliardo di euro per estendere e migliorare le infrastrutture relative all'accesso alla banda larga in Europa. Il progetto nazionale dunque potrà essere integrato di ulteriori 188 milioni di euro (di cui 94 milioni di euro comunitari e 94 milioni di euro della quota parte nazionale) da investire nelle aree « C » (ovvero rurali a sviluppo intermedio) e « D » (rurali con problemi complessivi di sviluppo) del Paese.

Al contempo, nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso come si stia cercando di superare la mancanza dei collegamenti in fibra ottica, soprattutto nelle aree a scarsa densità abitativa e scarsamente appetibili per operatori di telecomunicazione a capitale privato, attraverso il citato progetto del Dipartimento per le comunicazioni « Italia a 20 megabit » che vedrà il coinvolgimento diretto di circa 50.000 persone, nei quasi quattro anni necessari ad eseguire i lavori, sia di manodopera sia di progettazione, con benefici diretti e indiretti alla cittadinanza, al mondo delle imprese e alle istituzioni.

9. *L'offerta in rete di servizi pubblici per i cittadini.*

Nell'analizzare l'offerta in rete di servizi pubblici per i cittadini dobbiamo partire dal Piano industriale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Tra le finalità del Piano vi è, in primo luogo, quella di porsi come momento di sintesi dei progetti che le amministrazioni pubbliche stanno portando avanti nell'obiettivo comune di informatizzare il Paese. Al centro del Piano vi sono da una parte la figura del « cittadino-utente », e dall'altra la realizzazione di servizi in rete efficienti e facilmente fruibili, che limitino sempre di più la rinuncia, da parte del medesimo « cittadino-utente » a seguire tale modalità operativa. Rinuncia che spesso, come ha esposto nella sua relazione il prof. Roccetti, dipende dal fatto che il cittadino vive l'aumento dell'informatizzazione come un aumento della burocrazia. Nella strategia del Piano industriale, in linea con le moderne teorie in materia di *marketing* pubblico, la figura della pubblica amministrazione passa da soggetto erogatore dei servizi *super partes* a soggetto al servizio dell'utente, con l'obiettivo di migliorare quanto più possibile il servizio reso – lavorando in primo luogo sul *front office* - e sottoponendosi a valutazioni di gradimento.

In quest'ottica il Ministro, nel corso della sua audizione, ha in particolare richiamato i positivi risultati conseguiti con i progetti in rete focalizzati sulla *customer orientation* e sulla *customer satisfaction*, quali in particolare: « Linea Amica », volto a realizzare un sistema unificato di *hardware e software* e regole comuni per un call center unico della pubblica amministrazione; « Reti Amiche », con l'introduzione di sportelli privati in parallelo a quelli pubblici per la distribuzione dei prodotti della pubblica amministrazione; « Emoticons – Mettiamoci la faccia », sistema finalizzato ad acquisire in via diretta dal cittadino una valutazione sul servizio ricevuto. La necessità di sistemi di *customer service* è stata sottolineata nella sua relazione dal prof. Liscia, nell'ottica di creare sistemi di servizi incentrati sulla relazione, che permettono di rispondere ai reali bisogni dei cittadini.

L'obiettivo prefissato è quindi quello di rendere disponibili on line tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni, perseguendo così l'altrettanto importante obiet-

tivo di rendere la pubblica amministrazione un fattore determinante dello sviluppo dell'economia nazionale, riducendo i costi per la collettività.

Dalle audizioni svolte è peraltro emerso come per raggiungere tali finalità il lavoro da fare sia ancora molto e come occorra partire, come sopra evidenziato, da una coerente ed efficace attività programmatica. Ad esempio i docenti universitari esperti della materia hanno concordato nel mettere in evidenza la duplicazione di siti locali, regionali, statali che offrono al cittadino lo stesso servizio, quando ne basterebbe uno solo. Si tende così a creare una replica del mondo fisico, come sottolineato dal prof. Fuggetta, che non tiene conto della mancanza di confini della rete. Un altro esperto, il prof. Rocchetti, ha sottolineato come un fiorire di servizi, spesso sovrapposti tra loro, conduca a quella che egli stesso ha definito «*cyber balcanizzazione*».

Nel corso dell'audizione il Ministro ha illustrato, attraverso un documento consegnato alla Commissione, lo stato dei progetti suddivisi per le aree di intervento su cui è impostato il piano industriale, che sono state focalizzate nei seguenti ambiti: interazione digitale scuola famiglia; Strumenti innovativi per la didattica digitale; Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali; Certificati giudiziari on line; Trasmissione telematica delle notizie di reato dalle forze di polizia alle Procure; Digitalizzazione del ciclo delle prescrizioni e dei certificati medici; Fascicolo Sanitario Elettronico, già avviato – com'è noto – in alcune regioni; Impresa in un giorno; Passaporto elettronico e carta d'identità; Anagrafe comunale unitaria con sistema catastale degli immobili; Casella elettronica certificata per i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le imprese e i professionisti; Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione; Pagamenti on line verso la Pubblica Amministrazione. Un positivo punto di partenza sarà l'avvio, da gennaio 2010, della casella di posta elettronica certificata per ciascun cittadino che lo richieda, necessa-

ria per dialogare con la pubblica amministrazione con lo stesso valore della raccomandata a/r.

Il Ministro ha altresì sottolineato, nel corso dell'audizione, come finora gli obiettivi fissati dal Piano siano stati realizzati senza costi aggiuntivi per lo Stato – tenuto conto della difficile congiuntura economica – ma comunque con grandi potenzialità che potranno realizzarsi pienamente una volta avuta la ripresa dei finanziamenti per il settore.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è quindi emersa l'importanza di assicurare l'accessibilità ai servizi *on line* ed in questo il ruolo del governo centrale è anche quello di creare le condizioni di sistema per lo sviluppo e per degli standard che consentano di disporre di obiettivi e modelli conformi che evitino che il cittadino rinunci all'utilizzo dei servizi *on line*. Tale obiettivo deve ovviamente calarsi nel mutato assetto istituzionale e nell'aumentata autonomia regionale, come sottolineato nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali. In proposito, va rilevato come la questione attenga in primo luogo all'impostazione che si intende privilegiare, tenendo conto del quadro normativo e programmatico in essere.

Nello sviluppo dei servizi forniti al cittadino da parte delle pubbliche amministrazioni, va programmata una maggiore offerta dei servizi di tutte le amministrazioni locali, in particolare dei comuni. Il rapporto con i cittadini e l'erogazione di servizi avviene negli enti locali specialmente attraverso il sito web istituzionale, presente nel 78,9 per cento delle amministrazioni. Praticamente tutti i comuni con più di 100.000 abitanti dispongono di un sito web, mentre la percentuale scende al 70,8 per cento dei piccoli comuni. Quasi tutte le amministrazioni consentono un accesso al proprio sito di tipo visivo/informativo, l'81,8 per cento permette di scaricare modulistica, mentre è decisamente bassa la percentuale se si considera la possibilità per il cittadino di interagire col sito. Il 17,4 per cento dei siti offre servizi di acquisizione e inoltro di modu-

listica, il 16,7 per cento servizi di accesso a banche dati o scambio di informazioni personalizzate e solo il 3,2 per cento offre servizi che consentono una procedura totalmente informatizzata dei servizi erogati. Infine solamente il 9,1 per cento delle amministrazioni consente pagamenti on line. Per quanto riguarda in particolare l'offerta in rete dei servizi comunali, questa appare ancor meno organizzata ed indirizzata soprattutto al dialogo in rete con gli enti centrali della pubblica amministrazione, mentre i servizi on-line per gli utenti sono ancora poco diffusi e incentrati su contenuti informativi (59 per cento dei siti web dei comuni) piuttosto che su servizi interattivi. Nel dettaglio, da dati frutto di un'indagine curata dall'Osservatorio della rete dei centri regionali di competenza sull'*e-government*, si ricava che i servizi di competenza comunale erogati in modalità transattiva sono 31, di cui in realtà solo il 40 per cento è gestito dal sito istituzionale del singolo Comune. Risulta infatti una prevalenza di servizi gestiti da altri soggetti, quali ad esempio le società di riscossione tributi. Per i servizi di anagrafe, alcuni comuni come Milano, Perugia, in prospettiva Roma ed altri comuni minori, hanno usufruito per l'erogazione di certificati dello stato civile della collaborazione logistica di Poste italiane.

10. Conclusioni.

L'ampiezza dei temi toccati dall'indagine e la platea dei soggetti ascoltati dalla Commissione hanno consentito di tracciare nei paragrafi che precedono un quadro aggiornato sullo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni nel nostro Paese e di ricostruire in modo puntuale e analitico il quadro normativo e organizzativo di riferimento, mettendo in luce i passi avanti compiuti e i nodi che ancora restano da sciogliere.

Il quadro normativo vigente risulta articolato, completo e supportato da una concezione estremamente avanzata, quella di una pubblica amministrazione in grado di mettere a frutto tutte le potenzialità

connesse con l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed al servizio della collettività.

L'indagine ha peraltro messo in evidenza tutte le difficoltà legate alla concreta attuazione di questa prospettiva così avanzata, facendo emergere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una pubblica amministrazione veramente moderna ed in sintonia con i bisogni dei cittadini.

Da un lato è emersa nel corso delle audizioni la carenza di una normativa secondaria di carattere tecnico che traduca in concreto i principi posti a livello generale.

Per altro verso, è stato evidenziato come le strutture amministrative mostrino in alcuni casi una notevole lentezza ad adeguarsi ai nuovi principi, per motivi legati in parte al mancato funzionamento pratico dei meccanismi di coordinamento, in parte alle difficoltà nella gestione delle risorse, in parte a carenze di natura tecnica. Il quadro complessivo testimonia più in generale una difficoltà progettuale delle strutture amministrative, che contrasta con i nuovi moduli di un'amministrazione snella, rapida ed efficace, capace di sostenere e rilanciare il sistema-Paese ed al servizio dei cittadini.

Sotto questo aspetto è stato osservato, in particolare dagli esperti, che l'informatizzazione dei processi di per sé non porta necessariamente ad una modernizzazione dei servizi offerti. Perché l'uso delle tecnologie informatiche si traduca in un aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione occorre che esso sia supportato da una capacità progettuale da parte delle amministrazioni. L'informatica è al servizio dell'attività amministrativa e solo sulla base di una razionale, accurata e consapevole attività di snellimento, di semplificazione e di adattamento dei procedimenti amministrativi alle nuove esigenze di celerità e di trasparenza nell'offerta dei servizi pubblici essa può dare frutti maturi.

Gli esperti, in particolare, hanno sottolineato come le tecnologie dell'informa-

tica siano un mero « fattore abilitante », uno strumento che deve essere accompagnato da altri interventi che riguardano le norme, il rinnovamento culturale, i sistemi di programmazione e controllo e la formazione delle competenze necessarie. L'informatizzazione non può servire di per sé a risolvere i problemi dell'azione amministrativa in particolare sul lato problematico del sistema delle gare pubbliche, della posizione debole della pubblica amministrazione come contraente e della frammentazione e dalla inadeguatezza qualitativa della domanda che viene dalle pubbliche amministrazioni, la quale non sfrutta appieno le potenzialità di innovazione insite nelle tecnologie informatiche. Solo una amministrazione di qualità può consentire al processo di informatizzazione di tradursi in formidabile spinta per lo sviluppo del Paese. Anche l'analisi dei problemi emersi dalla valutazione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e mercato dell'ICT conferma questo dato.

Quel che sembra mancare è dunque un cambio di mentalità da parte della pubblica amministrazione, necessario per rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica e le nuove frontiere che essa apre. Su questo aspetto occorre, come evidenziato da quasi tutti i soggetti auditi, puntare maggiormente sulla formazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. In particolare occorrerebbe promuovere atti di indirizzo condivisi con le regioni e gli enti locali per la stipula di protocolli uniformi che assicurino un'unitarietà sia nella formazione sia, di conseguenza, nel linguaggio da adottare con i soggetti esterni. Allo stesso tempo, per far attecchire l'offerta di servizi in rete per i cittadini, è necessario che si diffonda nella società una adeguata alfabetizzazione informatica. Il costo dell'ignoranza informatica è stimato in 2 miliardi di euro annui con riferimento al solo settore sanitario.

Per accelerare tale processo potrebbe anche valutarsi, in futuro, di individuare, con un intervento legislativo, una data finale per il passaggio delle amministrazioni alla modalità operativa digitale, in

analogia a quanto avvenuto per il superamento dal sistema analogico verso quello digitale.

Per quanto riguarda il profilo delle risorse disponibili per portare avanti l'obiettivo dell'informatizzazione delle nostre strutture pubbliche, è necessario riflettere su alcune componenti quantitative e qualitative della spesa.

Sul piano quantitativo, da un confronto con gli altri paesi europei, emerge che la spesa *pro capite* per l'ICT da parte della pubblica amministrazione del nostro Paese risulta inferiore a quella della maggior parte dei Paesi europei. In una rilevazione fornita dal CNIPA che ha interessato 16 paesi dell'Unione europea, l'Italia occupa il dodicesimo posto, con una spesa *pro capite* di 51,3 euro annui, a fronte dei 254,8 euro della Svezia, cui spetta il primo posto, dei 147,5 euro del Regno Unito, degli 86 euro della Francia e dei 72,3 euro della Germania. In particolare per quanto riguarda gli interventi per lo sviluppo della banda larga appare fortemente auspicabile sollecitare lo stanziamento di congrue risorse per assicurare che l'Italia sia ai livelli degli standard europei.

Sul piano qualitativo, si registra un peso eccessivo della quota di spesa destinata alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi informativi rispetto a quella destinata allo sviluppo e agli investimenti. Nel 2008 si è registrato sotto questo profilo un miglioramento piuttosto significativo nelle amministrazioni centrali: la quota di spesa destinata allo sviluppo è infatti passata dal 45,8 per cento del 2007 al 54,2 per cento del 2008. Resta peraltro da verificare se il dato sia ascrivibile ad un'effettiva inversione di tendenza o non sia un dato episodico, riferibile ad un singolo anno.

Inoltre le attuali modalità di formazione del bilancio non risultano in grado di cogliere le potenzialità connesse alle spese per investimenti in un settore quale quello dell'informatizzazione. Gli investimenti in questo settore rappresentano un costo nell'immediato i cui benefici sono destinati a prodursi a distanza di tempo ed in favore di unità organizzative diverse

da quelle che hanno determinato la spesa. È necessario al riguardo individuare nuovi strumenti per la valutazione degli investimenti che tengano conto della complessità di questo fenomeno.

Le spese per l'ICT scontano poi quella che è in generale una delle principali carenze delle politiche di spesa pubblica: il divario tra spesa programmata, in sede prima triennale e poi annuale, e spesa effettivamente erogata, che generalmente si attesta ad un livello più basso. Questo fattore ha ripercussioni fortemente negative sulla qualità della spesa, in quanto le riduzioni del *budget* pianificato tendono a scaricarsi sugli investimenti, laddove la gestione prosegue inalterata. Il problema dell'effettiva capacità di spesa di risorse stanziata assume una rilevanza centrale. L'ultima relazione del CNIPA sullo stato dell'ICT delle pubbliche amministrazioni segnala come le percentuali di spesa più basse in ICT da parte delle regioni del sud e delle isole rispetto alle altre aree del Paese sono da imputare non ad un'effettiva carenza di fondi ma all'incapacità complessiva di spendere efficacemente risorse disponibili.

Sempre su un piano generale, le misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni adottate negli ultimi anni per consentire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica hanno operato in maniera non selettiva, determinando, almeno con riferimento al bilancio dello Stato, riduzioni di spesa di carattere orizzontale, che hanno investito tutti gli stanziamenti per l'informatizzazione, senza operare alcuna considerazione dei diversi livelli di efficienza ed efficacia della spesa. Le economie di spesa dovrebbero invece essere operate verticalmente, attraverso una quantificazione del reale equilibrio costi-benefici di un investimento.

Nell'ambito della spesa per lo sviluppo, risulta inoltre preponderante la parte destinata al supporto dei procedimenti interni rispetto a quella volta al miglioramento dei servizi resi nei confronti dei cittadini, per una spiccata tendenza a privilegiare la domanda interna rispetto a quella esterna. Nel corso delle audizioni è

emerso come solo il 10 per cento della spesa complessiva sia stato destinato ai servizi, mentre la maggior parte degli investimenti riguarda l'ammodernamento delle dotazioni strumentali ed il miglioramento delle tecnologie.

Dall'analisi delle spese è emerso un punto cruciale: occorre spendere di più e meglio per allargare l'offerta dei servizi in rete a vantaggio di cittadini e imprese. Sotto questo profilo è emerso come i progetti di implementazione dei servizi e i progetti di infrastrutturazione della rete siano intimamente correlati e complementari: creare un'infrastruttura capace di supportare i servizi rappresenta, dunque, la condizione per lo sviluppo del piano *e-gov* 2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, per tali ragioni, è stato evidenziato come i due piani siano stati presentati in modo coordinato dai due ministeri – pubblica amministrazione e innovazione e sviluppo economico e comunicazioni – nel progetto « Cittadinanza digitale ». L'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e alle tecnologie informatiche evolute è infatti riconosciuto ormai come uno dei bisogni primari per lo sviluppo sostenibile di un territorio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato come il livello di informatizzazione della pubblica amministrazione in Italia sia caratterizzato da differenze importanti, giacché situazioni di eccellenza e forte modernizzazione convivono con situazioni più arretrate.

Vi sono regioni che sono all'avanguardia rispetto ad alcuni progetti – quale la cartella clinica informatizzata – ed altre che sono molto in ritardo, dando così luogo ad una situazione estremamente differenziata sul territorio sotto il profilo dei servizi resi ai cittadini. Molti procedimenti amministrativi sono ancora caratterizzati da una forte trasmissione in forma di supporti cartacei di tutti i documenti, legata probabilmente ad una forte criticità in termini di « cultura informatica » dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, che si trovano a dover gestire piattaforme com-

pletamente nuove rispetto a quelle del passato. Si tratta quindi di un problema di carattere culturale, che dovrà essere affrontato e risolto, sia a livello centrale sia locale, rispetto alle possibilità che la tecnologia oggi offre.

È in ogni modo emerso come nel corso degli ultimi anni siano state promosse iniziative che vanno nella giusta direzione, a partire dagli accordi siglati a livello centrale con la pubblica amministrazione locale e quelli con le università.

Esistono peraltro tuttora aree sulle quali è opportuno concentrare una particolare attenzione quale la struttura del sistema scuola, della pubblica amministrazione e il sistema della giustizia. Evidentemente, si tratta di macchine particolarmente complesse, caratterizzate da una forte capillarità di enti e di strutture lungo il territorio italiano, quindi particolarmente difficili da gestire in termini di investimenti informatici.

Sul piano della *governance* sono emersi alcuni dati di particolare rilievo.

Il primo attiene alla esistenza di un quadro organizzativo a livello centrale estremamente articolato nel quale non sempre la definizione degli ambiti di competenza appare ispirato a criteri di razionalità. Sono state messe in evidenza sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni che certo non giovano al buon funzionamento di un settore di rilevanza strategica per il Paese.

Il secondo aspetto attiene alla difficoltà di trovare un centro di impulso e di coordinamento unitario delle politiche messe in campo nel settore dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto per quanto attiene il rapporto tra Stato, regioni ed enti locali per evitare problemi di interoperabilità.

Sono stati soprattutto i rappresentanti delle associazioni degli enti locali a sottolineare la necessità di evitare che ogni struttura pubblica si doti di una differente modalità di approccio nell'offerta dei servizi on line e nella comunicazione istituzionale. È risultato, infatti, come spesso si assista ad una spiccata capacità, da parte degli enti locali, di rappresentare il *front office* anche attraverso l'informatizzazione, evidenziando un buon livello di comunicazione iniziale. Poi, però, quando si tratta di passare a erogare veri servizi ai cittadini e alle imprese, emergono dei problemi, anche per una difficoltà di coordinamento tra regioni ed enti locali.

È stata evidenziata da più parti la assoluta necessità di rafforzare una linea di indirizzo condivisa, attorno a un unico asse che, nel rispetto delle sfere di autonomia costituzionalmente previste, consenta allo Stato di esercitare le funzioni di coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ad esso attribuite in via esclusiva dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. In particolare, da parte degli enti locali è pervenuta la richiesta di essere coinvolti, a livello di programmazione, in un progetto di maggiore ampiezza, con direttive più certe da parte dello Stato.

A queste esigenze si ispira il piano «*e-Government 2012*», presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. Renato Brunetta, nel gennaio 2009 e nella stessa direzione sembra andare il «*Piano straordinario Stato, regioni, enti locali per l'attuazione dell'e-government. E-gov 2010*», approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 9 aprile 2009.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 103 Angeli e abb.).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) su istanza dei genitori, chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda da almeno un anno, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 90 giorni ».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Nel caso di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana ».

01. 01. Donadi, Favia.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) su istanza dei genitori, chi è nato nel territorio della Repubblica da

genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni da almeno quattro anni e comunque, senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno ».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Nel caso di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana ».

01. 02. Donadi, Favia.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni ».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1

del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nei casi di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tale senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana ».

01. 03. Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

Sopprimerlo.

1. 1. Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Nascita).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno ».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, la cittadinanza si

acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 1-bis.

(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

« 2. Lo straniero nato in Italia o entrato entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, di-

viene cittadino italiano ove dichiarati, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

1. 2. Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Miniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Nascita).

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera *b)* sono aggiunte, le seguenti lettere:

« *b-bis)* chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* Nei casi di cui alle lettere *b-bis)* e *b-ter)* del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma *2-bis)*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis)* e *b-ter)* del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulte-

riori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 1-*bis.*

(Minori).

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta, è richiesta al soggetto un'opzione.

2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il soggetto di cui al comma *2-bis)*, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un'opzione ».

1. 3. Sarubbi, Granata, Barbareschi, Barbaro, Barbieri, Berardi, Bobba, Colombo, Concia, Cosenza, Cristaldi, D'Antona, De Angelis, Della Vedova, De

Pasquale, De Torre, Di Biagio, Di Giuseppe, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Giulietti, Gozi, Lamorte, Laratta, Lo Presti, Malgieri, Mantini, Mariani, Mattesini, Mazzearella, Mecacci, Melis, Moffa, Murgia, Mussolini, Narducci, Occhiuto, Peluffo, Perina, Pezzotta, Rao, Realacci, Rota, Sbrozzini, Scalia, Tassone, Touadi, Tremaglia, Villecco Calipari, Zazzera.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Nascita).

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri legalmente soggiornanti in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residenti;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulte-

riori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 1-*bis*.

(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

« 2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta, è richiesta al soggetto un'opzione.

2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il soggetto di cui al comma *2-bis*, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un'opzione ».

1. 4. Sarubbi, Granata, Barbareschi, Barbaro, Barbieri, Berardi, Bobba, Colombo, Concia, Cosenza, Cristaldi, D'Antona, De Angelis, Della Vedova, De

Pasquale, De Torre, Di Biagio, Di Giuseppe, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Giulietti, Gozi, Lamorte, Laratta, Lo Presti, Malgieri, Mantini, Mariani, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melis, Moffa, Murgia, Mussolini, Narducci, Occhiuto, Peluffo, Perina, Pezzotta, Rao, Realacci, Rota, Sbröllini, Scalia, Tassone, Touadi, Tremaglia, Villecco Calipari, Zazzera.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«2-bis. Lo straniero legalmente residente in Italia che vi ha regolarmente frequentato istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per almeno sei anni ed ha assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ha frequentato in Italia il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione conseguendo il relativo titolo di studio, diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana ».

1. 5. Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da sei anni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a sei anni, e comunque senza aver lasciato il

territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno due anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei anni senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, diviene cittadino italiano ove dichiara entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana ».

1. 6. Donadi, Favia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: con profitto.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sino all'assolvimento fino a: formazione con le seguenti: fino al superamento del ciclo di istruzione o formazione obbligatori.

1. 8. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Lo straniero nato o entrato in Italia che compia il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, acquista la cittadinanza su richiesta del genitore eser-

cente la potestà genitoriale ovvero del tutore. Il minore non può chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, fino al raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Il figlio minore, di genitori stranieri entrato in Italia in un'età anche superiore a quella dell'obbligo scolastico acquista la cittadinanza quando ha completato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero qualora sia in possesso di un equipollente titolo di studio conseguito nel Paese di origine e riconosciuto dallo Stato italiano.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

1. 9. Sbai.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il minore straniero, anche apolide, entrato nel territorio della Repubblica entro il sesto anno di età, che vi abbia frequentato scuole riconosciute fino al superamento del ciclo di istruzione o formazione obbligatori e vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti:.

1. 10. Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla ex Jugoslavia che sono giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è comunque considerato cittadino italiano per nascita ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minore, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista un'altra cittadinanza ».

1. 11. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Matrimonio).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista, a seguito di presentazione di istanza, la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e non lo ha lasciato per più di 270 giorni nel

corso dei tre anni successivi al matrimonio e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, oppure dopo sei anni se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi ».

1. 04. Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ».

ART. 1-ter.

(Verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero).

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-ter. — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.

4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana ».

ART. 1-*quater*.

(*Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza*).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 6.— 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis*:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.

3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore

generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nel caso di cui all'articolo 5-*bis*.

4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.

5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciata ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *e)*, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato ».

1. 01. Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(*Attribuzione della cittadinanza*).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato:

a) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio

della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno e che è in possesso da almeno tre anni del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno;

c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.

2. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1 è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al terzo anno della scuola media inferiore.

3. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1 è altresì condizionata:

a) alla effettiva conoscenza di storia e cultura italiana ed europea, di educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

b) alla reale integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, dei principi fondamentali della Costituzione;

c) al rispetto degli obblighi fiscali;

4. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, per le finalità indi-

cate ai precedenti commi 2 e 3 a cui lo straniero è tenuto a partecipare.

5. Con regolamento di esecuzione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del ministro dell'interno e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica Amministrazione già competenti per materia, la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché i requisiti ovvero i titoli già posseduti da ritenersi equipollenti.

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: « dell'articolo 5 », sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 5-bis ».

1. 02. Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Scioglimento del matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'acquisto o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al pre-

sente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.

4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni.

1. 03. Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Miniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

ART. 2.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2.

(Percorso di cittadinanza).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato l'articolo 9, comma 1, lettera f);

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. 1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che abbia risieduto legalmente in Italia senza interruzioni per almeno sette anni e che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana, diviene cittadino se:

a) certifica la permanente sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso;

b) supera un test di naturalizzazione finalizzato ad accertare la conoscenza degli elementi fondamentali della storia, della cultura e della Costituzione italiane.

2. Il Governo attua con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero ai fini della preparazione al test di naturalizzazione di cui al precedente comma.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno sentiti i ministeri competenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento del test di naturalizzazione, le modalità di organizzazione ed espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera b). Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica amministrazione già competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

b) all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 7, comma 1, le parole: « dell'articolo 5 » sono sostituite dalle parole: « degli articoli 5 e 5-bis ».

2. 1. Vassallo.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2.

(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei

coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.

2. I termini di cui al comma 1 non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.

4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione ».

ART. 2-bis.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) lo straniero che da almeno sette anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ».

2. Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi, Perina, Melis, Tassone, Rao.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2.

(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.

2. I termini di cui al comma 1 non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadi-

nanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.

4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione ».

ART. 2-*bis*.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-*ter*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ».

2. 3. Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi, Perina, Melis, Tassone, Rao.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età »;

b) la lettera d) è abrogata;

c) alla lettera e) la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

d) la lettera f) è abrogata.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2. 4. Donadi, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Concessione della cittadinanza).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età »;

b) alla lettera e), la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre »;

c) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica « e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 ».

2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), b-bis), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito ».

2. 5. Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Al comma 1, capoverso lettera f), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

2. 6. Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.

2. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Concessione della cittadinanza ai minori stranieri).

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 8-bis. 1. La cittadinanza può essere concessa, con decreto del Ministro dell'interno, al minore straniero che abbia compiuto dieci anni, a istanza dei genitori

o degli esercenti la patria potestà, presentata al sindaco del comune di residenza, purché:

a) sia nato in Italia ovvero vi sia giunto entro il compimento del secondo anno di età;

b) abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, nel territorio della Repubblica dalla nascita ovvero dal compimento del secondo anno di età;

c) abbia completato il ciclo di studi della scuola primaria.

2. In deroga all'articolo 10, la concessione della cittadinanza ai sensi del comma 1 del presente articolo diviene effettiva con l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, colui che ha ottenuto la cittadinanza in base alle disposizioni del presente articolo deve prestare giuramento ai sensi dell'articolo 10. In caso di mancata prestazione del giuramento, la cittadinanza viene revocata con decreto del Ministro dell'interno ».

2. 01. Bocchino.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla frequentazione di un corso annuale di apprendimento o approfondimento della lingua italiana;

b) al comma 1, lettera b), prima delle parole: « alla frequentazione » aggiungere le seguenti: « al completamento con profitto del corso di cui alla lettera a-bis), »;

c) al comma 2, sostituire le parole: « otto anni » con le seguenti: « cinque anni »;

d) al comma 3, sostituire le parole: « decimo anno » con le seguenti: « ottavo anno ».

3. 1. Bocchino.

Al comma 1, capoverso articolo 9-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica dello straniero nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui alla presente lettera, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui alla presente lettera, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso;

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3 e al comma 5 sopprimere le parole da: , le modalità di organizzazione fino alla fine del periodo.

3. 2. Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, lettera b), dopo le parole: di un corso aggiungere la seguente: almeno.

3. 3. Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Lo straniero che risultasse idoneo alla verifica ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui sopra.

3. 6. Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi, Perina, Melis, Tassone, Rao.

Al comma 1, capoverso 9-bis, lettera c) sopprimere le parole: , anche in ambito familiare,.

3. 4. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni con le seguenti: che risiede nel territorio della Repubblica e che vi soggiorna legalmente, senza interruzioni, da almeno cinque anni.

3. 5. Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi, Perina, Melis, Tassone, Rao.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: « Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i

principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone».

- 4. 1.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Al comma 1, capoverso ART. 10, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.

- 4. 2.** Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: « ART. 11-bis. – 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, ad esclusione dei casi in cui la rinuncia imponga conseguenze particolarmente onerose, in virtù dei criteri appositamente stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25.

- 4. 01.** Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Doppia cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera ».

- * **4. 02.** Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Doppia cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 11-bis. – 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.

- * **4. 03.** Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti ».

- 4. 04.** Sbai.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Riacquisto della cittadinanza).

1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato:

a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1° gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3. Il diritto al riacquisto della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero degli Affari esteri ».

4. 05. Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non

aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 06. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 17, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è differito al secondo anno successivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per i successivi due anni.

4. 07. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Riordino della disciplina di attuazione).

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpate in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza. ».

4. 08. Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti e C. 3028 Palomba (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	65
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	71
Sull'ordine dei lavori	66

SEDE CONSULTIVA:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	67
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69
AVVERTENZA	70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti e C. 3028 Palomba.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore ha illustrato il contenuto dei provvedimenti in oggetto e che sono stati svolti interventi. Nella seduta di ieri, inoltre, sono stati auditi Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale e professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, e Giulio Illuminati, professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Bologna. Ricorda quindi che in base all'organizzazione dei lavori decisa nell'am-

bito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di domani la Commissione dovrà adottare il testo base. Prendendo atto che nessuno chiede di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti sul provvedimento in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 2 dicembre 2009*) nonché subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 9 dicembre 2009*). Il relatore ed il Governo hanno già espresso il parere sulle proposte emendative. Ricorda altresì che la votazione degli emendamenti era stata rinviata su richiesta dell'onorevole Ria che aveva chiesto un ulteriore lasso di tempo per verificare la possibilità di addivenire ad un testo ancora più ampiamente condiviso.

La Commissione respinge il subemendamento Vietti 0.1.100.1.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.2.

Roberto RAO (UdC) preannuncia la ripresentazione in Assemblea del subemendamento Vietti 0.1.100.1 poiché ritiene la relativa formulazione preferibile a quella proposta dal relatore con l'emendamento 1.100 e idonea a raggiungere un più ampio consenso. In considerazione peraltro degli apprezzabili sforzi del relatore volti a sintetizzare tutti i rilievi emersi

nel corso del dibattito, compresi quelli del gruppo dell'UDC, ritira le ulteriori proposte emendative presentate dal proprio gruppo.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ritira il proprio subemendamento 0.1.100.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dei subemendamenti 0.1.100.40 e 0.1.100.6, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, presenta il subemendamento 0.1.100.70, volto a modificare la rubrica dell'articolo 2, sopprimendo la parola « penali ». Conseguentemente ritira il proprio subemendamento 0.1.100.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.1.100.70 del relatore (*vedi allegato 1*) e l'emendamento 1.100 del relatore, come risultante dall'approvazione del predetto subemendamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore non saranno poste in votazione tutte le ulteriori proposte emendative riferite al testo in esame. Avverte inoltre che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI (PD), con riferimento ai provvedimenti C. 889 Consolo ed abbinate, in materia di impedimento a comparire in udienza, sottolinea l'esigenza dell'opposizione di conoscere con ragionevole anticipo il contenuto del testo che si proporrà di adottare quale testo base.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, comprendendo pienamente l'esigenza rappre-

sentata dall'onorevole Ferranti, assicura che il testo che proporrà di adottare quale testo base sarà portato a conoscenza di tutti i gruppi con ragionevole anticipo.

La seduta termina alle 14.25

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.25

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame si compone di un solo articolo, volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (recante « Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione »).

Con riferimento alla *ratio* del provvedimento, segnala che gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della duplice circostanza dell'adozione, *ex lege*, del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, corrispondono trattamenti non in grado, in termini di rap-

porto pensione/reddito professionale (il cosiddetto « tasso di sostituzione »), di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione.

Si è reso pertanto necessario prevedere un intervento normativo volto a consentire l'incremento della base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi.

Ricorda che la determinazione della misura del contributo integrativo è attualmente vincolata dalla disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 103 del 1996, che ne stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per cento.

La nuova disposizione prevede che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento.

Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta inoltre la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.

Rilevato che il provvedimento non presenta profili direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**C. 2424 Antonino Foti.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 8 articoli, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

A tal fine, il provvedimento prevede il trasferimento di parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala anzitutto l'articolo 2, commi 2 e 3, che prevedono la possibilità per i lavoratori in questione di accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura, nonché la cumulabilità dei contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.

L'articolo 6, comma 1, prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 7/2007. Il comma 2 identifica poi la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazioni. In particolare, l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è relativo all'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana.

In particolare, il comma 1 dispone che: « I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto di interesse di questa Commissione, il comma 2 stabilisce che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Osserva che la formulazione del comma 2 dell'articolo 6-*bis* non appare del tutto chiara.

Se con tale disposizione la Commissione di merito ha inteso dettare una disciplina diretta degli effetti di talune ipotesi di cessazione dell'interesse al procedimento amministrativo ovvero di cessazione della materia del contendere per *ius superveniens*, appare allora necessario, al fine di evitare situazioni di incertezza nei procedimenti pendenti, identificare con la massima precisione quale sia l'oggetto dei procedimenti amministrativi e

dei «giudizi di qualunque natura» che sarebbero dichiarati estinti d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto.

Il mero riferimento alle «materie di cui al comma 1» appare infatti generico, posto che il comma 1 non sembra formulato in modo tale da fare desumere in modo univoco quale sia l'oggetto dei predetti procedimenti amministrativi, giudizi e provvedimenti giudiziari.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con la seguente condizione: «sia definito in modo puntuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis, comma 2, tramite la precisa identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto» (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute è stato illustrato il contenuto del provvedimento e sono stati svolti interventi.

Donatella FERRANTI (PD) rilevando come il provvedimento intervenga su una materia di estremo interesse per tutti gli operatori del diritto e le relative categorie, ritiene necessario che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di comprendere la necessità di approfondire un tema così importante. Ricorda, tuttavia, che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è scaduto e che, per quanto il Governo abbia inteso attendere comunque l'espressione del parere, la Commissione dovrà esprimersi in tempi ragionevolmente brevi e tali da consentire al Governo un agevole esercizio della delega.

Antonino LO PRESTI (Pdl) evidenzia come, in base all'articolo 60, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 60 del 2009, il termine per l'esercizio della delega scada il 5 marzo 2010. Ritiene pertanto che sussistano i margini sia per svolgere delle audizioni sia per consentire al Governo un agevole esercizio della delega.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea l'importanza per la Commissione di confrontarsi direttamente con gli operatori del diritto che saranno interessati dalla disciplina in esame. Nel corso delle audizioni, infatti, gli esperti interpellati potranno fornire un fondamentale contributo per chiarire alcuni punti controversi del provvedimento. Si riferisce, in particolare, alla confusione e sovrapposizione di piani tra mediazione e conciliazione, alla specifica formazione dei mediatori, nonché al tema della inutilizzabilità nell'eventuale successivo processo, delle dichiarazioni rese e delle informazioni assunte nel corso della

mediazione. Osserva, in particolare, come tale ultima disposizione possa prestarsi a facili strumentalizzazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che le richieste di audizione saranno esaminate nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, C. 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.100 DEL RELATORE

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Effetti della condanna.

* **0. 1. 100.70.** Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequi-

vocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Effetti penali della condanna).

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il comma 1 dell'articolo 6-*bis* detta una specifica disciplina in tema di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana;

il comma 2 del medesimo articolo dispone che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto;

se con tale ultima disposizione la Commissione di merito ha inteso dettare una disciplina diretta degli effetti di talune ipotesi di cessazione dell'interesse al procedimento amministrativo ovvero di cessazione della materia del contendere per *ius superveniens*, appare allora necessario, al fine di evitare situazioni di incertezza nei procedimenti pendenti, identificare

con la massima precisione quale sia l'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei « giudizi di qualunque natura » che sarebbero dichiarati estinti d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto;

il mero riferimento alle « materie di cui al comma 1, contenuto nel comma 2 dell'articolo 6-*bis*, appare infatti generico, posto che il comma 1 non sembra formulato in modo tale da fare desumere in modo univoco quale sia l'oggetto dei predetti procedimenti amministrativi, giudizi e provvedimenti giudiziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia definito in modo puntuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6-*bis*, comma 2, tramite la precisa identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	82

INTERROGAZIONI:

5-02246 Narducci: Sulla situazione amministrativa del Consolato d'Italia a Zurigo	77
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	83

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri. Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame rilevando che l'Accordo in esame mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama, nel quadro di un'area geografica che sta completando con successo un percorso di normalizzazione e democratizzazione. Osserva inoltre, in via preliminare, che gli accordi del tipo di quello in esame assumono in questa fase un rilievo specifico per le

piccole imprese italiane, che possono in tal modo essere incoraggiate ad investire all'estero in Paesi non ancora saturi da punto di vista della presenza commerciale straniera.

A tale proposito ricorda che la recente Conferenza nazionale Italia-America latina, alla quale ha partecipato il 3 dicembre scorso, ha dedicato un'ampia sessione allo storico progetto di ampliamento del Canale interoceanico, al quale il nostro Paese contribuirà attraverso la partecipazione di una grande impresa operante nel settore delle infrastrutture. Segnala che all'inaugurazione della Conferenza, svoltasi a Milano, è intervenuto il Presidente panamense, Ricardo Martinelli, che è tra l'altro di origini italiane, il quale ha sottolineato l'eccellente stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra i due Paesi.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto di 12 articoli, rileva che esso prevede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali « investimento », « investitore », « guadagni », « territorio », « diritto di accesso », « accordo di investimento » e « trattamento non discriminatorio » necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione dell'accordo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati.

Le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione ad unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali.

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati.

Vengono fissate, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo.

La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, dopo i quali sarà indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica.

Nel segnalare che l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, auspica una considerazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, condividendo le considerazioni del relatore, sottolinea che le relazioni bilaterali tra Panama e Italia stanno entrando in una fase particolare in vista del significativo coinvolgimento della Impregilo Spa nel consorzio incaricato dei lavori per la riapertura del Canale interoceanico, nonché degli interessi che anche Enel ha in quell'area. Sono da considerare un segnale della rafforzata amicizia tra i due Paesi le visite in Italia compiute a intervalli ravvicinati dal presidente Martinelli.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame ricordando in via preliminare che l'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo (SEE), firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e 6 Stati membri dell'EFTA, si applica attualmente agli Stati membri dell'Unione europea e all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.

Osserva, in via generale, che dopo diciassette anni di vigenza dell'Accordo, che ha sostanzialmente aperto una nuova fase in Europa per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, il bilancio è positivo malgrado cicli economici di crisi e l'affacciarsi di nuovi problemi, a partire dalle grandi migrazioni. Entrato in vigore nel gennaio 1994, l'Accordo dà vita ad una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. L'obiettivo del SEE è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di

garantire il corretto funzionamento e l'omogenea applicazione delle regole comuni.

Sottolinea che gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno di recepire la normativa comunitaria per la realizzazione del mercato interno e che l'Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell'ambiente, del diritto societario e della protezione del consumatore. L'Accordo prevede, inoltre, talune politiche « di accompagnamento » del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, a differenza del mercato unico della Comunità europea, l'Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette e non contempla una politica economica esterna comune quanto alla previsione di una tariffa esterna comune, di misure *antidumping* e così via; di conseguenza lo SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.

La stipula dell'Accordo al nostro esame si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1° gennaio 2007. Tali Stati non erano evidentemente Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. D'altra parte, l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea qualsiasi nuovo Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio Economico Europeo: infatti anche i dieci Stati entrati a far parte della Unione europea il 1° maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico europeo (SEE), firmato il 14 ottobre 2003, è in vigore dal dicembre 2005. L'Italia lo ha ratificato con legge 1° giugno 2005, n. 114.

L'Accordo del 25 luglio 2007 sulla partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo rientra

nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell'Accordo. Attualmente l'Accordo del 25 luglio 2007 è stato ratificato da tutte le Parti – inclusi i tre Paesi membri dell'EFTA –, ad eccezione dell'Italia, della Grecia, del Belgio e della Comunità europea.

Peraltro, le implicazioni della partecipazione dei due nuovi Stati membri della Unione europea allo Spazio economico europeo hanno richiesto la conclusione di ulteriori accordi bilaterali della Comunità europea con due Paesi non comunitari del SEE (Islanda e Norvegia), che tuttavia esulano dal nostro esame, in quanto concernenti materie interamente delegate alla negoziazione, conclusione e approvazione della Comunità stessa, senza il concorso degli Stati membri.

Passando all'esame dei singoli articoli, segnala che l'articolo 1 prevede che la Bulgaria e la Romania divengano Parti dell'Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo, e in particolare dell'Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1° ottobre 2004, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo del 2007 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante. L'articolo 2 riporta le modifiche che l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Accordo SEE comporta: si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione della Bulgaria e della Romania in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell'Accordo SEE medesimo.

Si deve tuttavia evidenziare che una di tali modifiche riveste un'importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze finanziarie dell'estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L'articolo 2 introduce infatti un *addendum* al Protocollo 38-bis, sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale – in considerazione degli innegabili vantaggi che l'Islanda, il Liechtenstein e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall'ampliamento territoriale

del SEE – il contributo finanziario supplementare a favore di Bulgaria e Romania ammonterà rispettivamente a 21,5 e 50,5 milioni di euro con riferimento al periodo 1° gennaio 2007-30 aprile 2009. L'articolo 3 opera il recepimento nell'Accordo SEE delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dagli strumenti di adesione della Bulgaria e della Romania alla UE, mentre l'articolo 4 inserisce nell'Accordo SEE le disposizioni, contenute nell'Atto di adesione, di cui all'Allegato B dell'Accordo in esame, stabilendo altresì la prevalenza delle procedure stabilite nell'accordo SEE » originario su ogni altra disposizione che, per quanto rilevante ai fini dello SEE e citata nell'Atto di adesione, non sia stata tuttavia ripresa nel citato Allegato B. L'articolo 6 disciplina, la ratifica – o l'approvazione dell'Accordo in esame – secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti e la sua entrata in vigore.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, associandosi alle parole del relatore, ritiene che la ratifica dell'Accordo in titolo rappresenti una sorta di « atto dovuto », considerata l'imminente richiesta di adesione all'Unione europea da parte dell'Islanda e l'esclusione dall'ambito di competenza dello SEE di materie di rilevanza cruciale per tale Paese.

Stefano STEFANI, *presidente*, rileva che per l'Islanda, Paese che ha un ruolo non secondario nell'avvio del presente ciclo di crisi economica globale, lo SEE rappresenta un contesto di cooperazione economica con gli altri Paesi europei che continuerà a svolgere un ruolo essenziale per il prossimo futuro.

Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

C. 2815 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze e della Commissione bicamerale per le questioni regionali, nonché della Commissione Bilancio che ha tuttavia apposto una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte pertanto che il relatore, onorevole Narducci, ha predisposto l'emendamento 3.1 volto al recepimento di tale condizione (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1 segnalando che esso recepisce la condizione apposta al parere favorevole della V Commissione relativa all'opportunità, in considerazione della natura degli interventi derivanti dall'attuazione del provvedimento che reca misure di agevolazione fiscale per il personale addetto all'ICRANET, di riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di previsione. Sottolinea che l'importo di 440.000 euro a decorrere dal 2010 è pertanto da intendersi alla stregua di una stima, ferma restando la garanzia del monitoraggio e degli eventuali correttivi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 3.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera inoltre di conferire

il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.15.

5-02246 Narducci: Sulla situazione amministrativa del Consolato d'Italia a Zurigo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sottolinea altresì che la chiusura delle liste dei professionisti consigliati consentirebbe di superare vicende come quella oggetto dell'interrogazione presentata. Ritiene che la chiusura delle liste rappresenti una misura di cautela necessaria considerata la delicata questione dei contatti che si instaurano tra personale consolare e comunità locali, soprattutto in relazione ai dipendenti non interessati da meccanismi di avvicendamento a rotazione. Indubbiamente ritiene che il caso riferito dall'interrogante rappresenti un'anomalia da affrontare in modo specifico.

Franco NARDUCCI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando di non avere alcun intento polemico di tipo personale nei confronti del Console generale a Zurigo. Ritiene, tuttavia, che l'esercizio della funzione parlamentare imponga

di agire per tenere alto il buon nome dell'Italia, considerato che presso il Consolato d'Italia a Zurigo non è in questione la generica gestione delle liste dei consulenti, ma il sistema di connivenza che si è instaurato e che, malgrado le condanne definitive, i fatti accertati e gli abusi ulteriormente commessi, continua a danneggiare gli utenti. Insiste quindi sulla necessaria osservanza dei criteri di trasparenza da parte dell'amministrazione consolare, nonché dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. Segnala che vi sono anche le risultanze di un'ispezione condotta dallo stesso Ministero degli affari esteri sul sistema informativo del Consolato che accerta le aporie di tale sistema. Alla luce di quanto esposto, sottolinea che occorre ripristinare condizioni di regolarità amministrativa.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 Angeli e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame osservando che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere per i profili di propria compe-

tenza sul testo unificato delle proposte di legge in materia di cittadinanza, come risultante dagli esami degli emendamenti ad oggi approvati dalla Commissione Affari costituzionali. Segnala che la Commissione di merito, che prosegue nella giornata odierna l'esame di ulteriori proposte emendative presentate, ha impresso un'accelerazione ai propri lavori in sede referente in considerazione dell'inserimento della discussione generale del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Passando al testo in esame, rileva che il testo in esame, nel novellare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza, restringe il campo delle questioni, rispetto all'ampio ventaglio di temi affrontati dalle numerose proposte di legge abbinata, ad un nucleo essenziale. In particolare, l'articolo 1 integra la normativa vigente sull'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia — che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che dichiari, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana — prevedendo che egli o ella debba anche avere frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il successivo articolo 2 novella l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 per prevedere che la cittadinanza può essere concessa allo straniero richiedente che, oltre a risiedere legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, abbia svolto il cosiddetto « percorso di cittadinanza ». Osserva che la portata innovativa della norma consiste anche nel fatto che essa fa riferimento alla residenza stabile, e non solo legale, in conformità con il decreto legislativo n. 3, dell' 8 gennaio 2007, in attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Tale « percorso », che costituisce a suo avviso la sostanziale novità del provvedimento, è disciplinato dall'ar-

articolo 3 del testo che, inserendo un nuovo articolo 9-bis alla legge del 1992, dispone che l'acquisizione della cittadinanza italiana per lo straniero che ne faccia richiesta è subordinata ad una serie di presupposti di natura amministrativa, quale il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma soprattutto di natura culturale: la frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza; la verifica di un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione; inoltre, il rispetto degli obblighi fiscali; il mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Segnala infine che l'articolo 4 innova la disciplina vigente con l'indicazione della formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, di osservanza leale della Costituzione e delle leggi «riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone». Tale giuramento è inoltre condizionale e propedeutico all'acquisto della cittadinanza, e non più da rendere entro sei mesi come previsto dalla normativa vigente.

Nell'osservare conclusivamente che da tutto ciò non può che derivare una valutazione favorevole del provvedimento, ricorda tuttavia che la III Commissione ha in più occasioni affrontato questioni attinenti al tema della cittadinanza, anche con riferimento agli italiani nel mondo, che attendono soluzione sul piano legislativo ma che il testo unificato in esame non contempla. Ci si riferisce all'inserimento di un termine cronologico nel riconoscimento della cittadinanza secondo lo *jus sanguinis*; alle disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza, con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia sono state effetto del divieto di doppia cittadinanza; o

ancora, al prolungamento della residenza legale per conseguire la cittadinanza in caso di matrimonio.

Ricorda anche che la Commissione non ha mancato in passato di segnalare come una modifica della vigente legislazione potrebbe snellire il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza che risulta particolarmente oneroso per i consolati all'estero preposti allo svolgimento di complesse e laboriose attività di indagine e di reperimento di documenti e certificati.

Segnala, conclusivamente, che sarebbe opportuno prevedere che il superamento del corso previsto dal nuovo provvedimento sia certificato mediante un attestato, al momento non contemplato dalle disposizioni contenute nel testo unificato.

Si riserva infine di formulare la proposta di parere, alla luce del dibattito, preannunciandone comunque l'orientamento favorevole.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, in riferimento alle questioni segnalate dal relatore di interesse per gli italiani nel mondo, preannuncia che esse saranno affrontate nelle prossime settimane in occasione dell'imminente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del cosiddetto decreto-legge «proroga termini», anche ai fini di garantire il rispetto della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Segnala inoltre la limitata competenza del Ministero degli affari esteri rispetto alle disposizioni del testo unificato oggetto di esame da parte della Commissione.

Paolo CORSINI (PD) rileva che il provvedimento in oggetto evoca aspetti fondativi per la comunità nazionale in quanto attiene al significato dell'idea di cittadinanza, che implica valori costituzionali garantiti. In vista dell'importante dibattito che si svolgerà nei prossimi giorni presso l'Assemblea, ritiene che le modifiche apportate alla normativa del 1992 rappresentino un arretramento per due ordini di ragioni: in primo luogo, le nuove disposizioni sembrano non tenere in considerazione che i processi di immigrazione

hanno modificato la composizione della popolazione italiana, peraltro in linea con il trend dei maggiori Paesi europei, e, in secondo luogo, l'Italia sconta un ritardo culturale dovuto al manifestarsi in tempi relativamente recenti del fenomeno migratorio. Il provvedimento evidenzia inoltre un'arretratezza che è connessa alla visione, propria di settori significativi della maggioranza, per cui ci si rapporta alla complessità del fenomeno migratorio secondo un approccio parziale, che esacerba la diversità e l'esclusione piuttosto che porsi l'obiettivo dell'integrazione e dell'inserimento. Ritiene che la dimensione dell'ordine pubblico, prediletto in questo approccio limitato e pur importante, non possa esaurire la gestione di tale tematica.

Sottolinea quindi che il dibattito sul testo unificato in esame, che appare il portato della visione limitata poc'anzi, non può che concentrarsi su quanto il testo non dice in tema di alternativa tra i criteri dello *jus sanguinis* e dello *jus soli*.

Richiama quindi i principi che sono alla base della proposta di legge C. 2670, esaminate dalla I Commissione, che esprime una visione alternativa condivisa dall'opposizione e da parte della stessa maggioranza. Tra le questioni menzionate, segnala che l'acquisizione della cittadinanza in base allo *jus soli* aiuta a superare i processi di ostilità perché anche l'integrazione può favorire un miglioramento dell'ordine pubblico. Quanto al tema delle giovani generazioni, ritiene essenziale che l'acquisto della cittadinanza passi per un percorso di formazione e istruzione ma si dice convinto che in futuro un nodo centrale sarà rappresentato dal confronto tra culture, per cui sarà opportuno superare i modelli dell'assimilazione e del multiculturalismo a favore di quello dell'interculturalità, per scongiurare discriminazioni tra comunità straniere in Italia.

Considera quindi necessario ridurre il più possibile il margine di discrezionalità nella decisione sulla concessione della cittadinanza, non per lassismo ma, al contrario, per promuovere maggiore rigore.

In conclusione ricorda di essersi limitato ai punti fondamentali, rilevando che

le proposte emendative del Gruppo del Partito Democratico saranno presentate presso la commissione di merito, per richiamare l'importanza della certezza del diritto e dell'interiorizzazione dei valori costituzionali.

Rileva infine che un diverso approccio al fenomeno migratorio appare condiviso anche da settori, seppure minoritari, dell'attuale maggioranza, come testimoniato dai firmatari della proposta di legge da lui assunta come modello di riferimento. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere favorevole che il relatore si è riservato di formulare.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritiene che il testo in esame sia parziale in quanto, in primo luogo, non affronta la pur centrale questione dell'aggiornamento dei dati sui richiedenti la cittadinanza e non distingue tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario, entrambi presentatori dell'istanza per la cittadinanza italiana. Ritiene inoltre che sia trascurata la questione dei carichi di lavoro dei consolati italiani, che non riescono a garantire tempi certi e contenuti per la conclusione dei procedimenti. Oltre alle iniquità che inevitabilmente derivano da queste carenze, sarebbe a suo giudizio auspicabile caratterizzare il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza da maggiore discrezionalità, soprattutto nei centri minori, al fine di una più agile gestione dei singoli casi. In considerazione della mancata trattazione di tali questioni da parte del provvedimento in titolo, ritiene che il relatore possa fornire chiarimenti sull'ambito del provvedimento, per comprendere se esso intende solo apportare limitate novelle alla normativa vigente o se invece debba essere considerato una riforma di sistema.

Franco NARDUCCI (PD) segnala che la riflessione sui temi della cittadinanza è stata affrontata dai maggiori Paesi europei, interessati dai più robusti flussi migratori, e che tale riflessione è stata rivolta quasi sempre a favorire la migliore inte-

grazione degli stranieri destinati ad acquisire la cittadinanza. Occorre, a suo giudizio, fronteggiare con serenità e realismo la realtà che ci circonda e cogliere la sfida per il futuro demografico e per l'economia del nostro Paese. Quanto alle questioni degli italiani all'estero, osserva che talune proposte di legge presentate in I Commissione hanno indicato soluzioni normative per alcune questioni rilevanti che, considerata la limitatezza del testo in esame, dovranno essere affidate a interventi normativi futuri, su cui il relatore potrà forse fornire qualche elemento.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, rivolgendosi al collega Corsini, non condivide la prospettiva di arretramento attribuita al provvedimento in esame, che intende invece dare certezza alle procedure e garantire un'armonizzazione a livello europeo. Nel sottolineare che la situazione italiana non è paragonabile all'esperienza di Paesi quali la Francia e la Gran Bretagna anche per il limitato arco di tempo in cui si è prodotto in Italia il maggior impatto migratorio, ritiene che i quesiti dell'onorevole Zacchera e dello stesso onorevole Narducci sulla natura del provvedimento debbano essere posti semmai al relatore in sede referente. Indubbiamente, in merito alla mancata distinzione tra cittadini europei ed extracomunitari richiedenti, il provvedimento non entra su un terreno proprio del diritto comunitario, considerato il nuovo principio della cittadinanza europea, aggiuntivo rispetto a quella nazionale. Sottolinea che un sicuro merito innovativo del provvedimento in titolo consiste nell'aver previsto che l'accesso al corso formativo possa avvenire entro l'ottavo anno di residenza e che il procedimento non possa complessivamente durare oltre dieci anni e centoventi giorni. Si tratta non solo di un accorciamento di tempi, seppur esiguo, ma di una

rigorosa fissazione dei tempi certi per la chiusura delle pratiche. Quanto alla questione della discrezionalità, dissente dal collega Zacchera in quanto essa rischia di creare condizioni di disuguaglianza dei richiedenti di fronte alla legge. Segnala inoltre che il testo trascura di disciplinare i casi di perdita della cittadinanza, che pure rientrano nella disciplina dei maggiori Paesi in tema di immigrazione. Rispetto agli italiani all'estero, fa presente che la proposta di parere favorevole con osservazione, di cui dà lettura, tiene conto di quanto emerso dal dibattito (*vedi allegato 3*).

Claudio D'AMICO (LNP) esprime a nome del suo gruppo la piena condivisione circa la proposta di parere del relatore, ribadendo l'opportunità che la Commissione di merito inserisca norme per la previsione di un attestato da rilasciare al positivo completamento del corso previsto dalle nuove disposizioni. In generale, osserva che l'ampliamento dei criteri per l'acquisto della cittadinanza non solo non figura nel programma di Governo della coalizione di centrodestra sostenuta dalla maggioranza dei cittadini italiani ma non garantisce di per sé una migliore integrazione degli stranieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (C. 2815 Governo)

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010,

3. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02246 Narducci: Sulla situazione amministrativa del Consolato d'Italia a Zurigo**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'attuale lista di legali indicati dal Consolato Generale di Zurigo comprende ben 48 nominativi. Come si può leggere nel sito dello stesso Consolato Generale, si tratta di Avvocati (quelli abilitati ad esercitare la professione sia in Italia che in Svizzera e quelli iscritti all'Albo svizzero) e Consulenti legali « che possono prestare i loro servizi in lingua italiana ».

La lista ha quindi carattere meramente informativo. Non ha lo scopo di orientare i connazionali su una selezione di professionisti « consigliati ».

Proprio per sottolineare tale aspetto, l'Ufficio consolare chiarisce a più riprese nello stesso sito che: « Il Consolato declina ogni responsabilità circa l'operato dei sottoelencati professionisti. Le indicazioni fornite potrebbero subire variazioni nel tempo e vanno pertanto verificate dall'utente. »

Si segnala peraltro che il Dottor Longo risulta ancora iscritto sia all'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sia nella Lista degli Avvocati autorizzati a rappresentare in giudizio nel Cantone di Zurigo e quindi è abilitato ad esercitare in Italia e in Svizzera.

Per quanto riguarda i « Traduttori », l'elenco inserito nel sito comprende i nomi dei professionisti che dispongono di comprovate conoscenze linguistiche per tradurre testi dal tedesco all'italiano o viceversa, in particolare di natura giuridica, quali ad esempio sentenze di divorzio o altri atti. L'Avv. Longo – avendo in pre-

cedenza esercitato in Austria, Germania e Liechtenstein – risponde a tali requisiti.

Fatta questa doverosa premessa generale, va però rilevato che una condanna definitiva apre effettivamente un problema d'opportunità circa la permanenza del nome del legale in liste sia pure informative. Era stato, del resto, cancellato dall'elenco dei professionisti italofoeni del Consolato Generale di Zurigo già nel 2007. La cancellazione era stata allora disposta a carattere prudenziale, a seguito di doglianze riferite al Console Generale. Successivamente, egli è stato reinserito in tale elenco, perché le doglianze in questione erano apparse insufficienti come presupposto di un provvedimento di esclusione.

Dopo tale reinserimento, l'Amministrazione è venuta a conoscenza, solo in forma ufficiosa, della condanna penale definitiva a carico dell'avvocato Longo, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante. La verifica successiva non può non avere evidentemente conseguenze sfavorevoli all'interessato. Il Console Generale d'Italia a Zurigo provvederà dunque ad informarne l'Avvocato Longo, conformemente a quanto disposto dalle norme sulla trasparenza amministrativa (ai sensi dell'Articolo della Legge n. 241 del 1990).

Giova segnalare che il comportamento tenuto dal Ministero degli Esteri nella vicenda è stato sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, in particolare proprio dall'Avvocato Longo, che aveva intentato causa contro l'esclusione prudenziale disposta nei

suoi riguardi nel 2007. Una recente sentenza in primo grado è stata vinta dall'Amministrazione e ha condannato il ricorrente a risarcire anche le spese processuali.

Un'ultima annotazione sul sistema informatico del Consolato Generale di Zu-

rigo, citato dall'onorevole Interrogante nelle premesse. Per migliorarne l'efficienza, la Farnesina ha disposto l'assegnazione alla Sede di un addetto informatico che ha assunto le sue funzioni *in loco* lo scorso ottobre.

ALLEGATO 3

Norme in materia di cittadinanza (C. 103 Angeli e abb.)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;

valutata la rilevanza della norma, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, che subordina l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, tra l'altro, anche all'assolvimento con profitto dell'obbligo scolastico;

considerato analogamente positivo l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, nonché sulla verifica dell'effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;

richiamata la molteplicità di questioni attinenti al tema della cittadinanza che la III Commissione ha in più occasioni affrontato con riferimento agli italiani nel mondo e che attendono soluzione sul piano legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine cronologico nel riconoscimento della cittadinanza secondo lo *jus sanguinis*;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia sono state effetto del divieto di doppia cittadinanza.

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4. Atto n. 153 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ..	86
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. Atto n. 156 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	89
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 160 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	93
SEDE CONSULTIVA:	
DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Atto n. 153.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto ministeriale, che reca l'individuazione delle risorse del bilancio dello Stato da accantonare e rendere indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al riguardo, ricorda che tale disposizione reca una disciplina transitoria volta a garantire l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, in materia di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia, in proposito, che l'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007, ha disciplinato il procedimento di

riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi da 1 a 6, della legge n. 448 del 2001, legge finanziaria 2002, che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici. La citata legge n. 296 del 2006, al comma 483, fissa i risparmi di spesa che devono derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, è inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevede una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla Tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti. Ricorda, altresì, che ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti pubblici, l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, con decreto del Ministero dell'economia, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante – sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007, di 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. A tal fine, le amministrazioni vigilanti competenti sono tenute a trasmettere i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, nelle more dell'adozione del decreto recante l'assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di

risparmio da conseguire a decorrere dal 2009, il comma 4 dell'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

L'accantonamento previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 si applica, dunque, soltanto alla quota rimodulabile degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

Osserva che, come evidenziato nella relazione allo schema in esame, tale procedura di accantonamento lineare dovrebbe applicarsi anche negli anni successivi al 2009, qualora il conseguimento del miglioramento dell'indebitamento netto, nella misura di 415 milioni di euro, non fosse supportato da contenimenti strutturali della spesa da parte degli enti e degli organismi pubblici, come disposto dallo stesso articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Poiché la definizione degli obiettivi di risparmio da assegnare a ciascuna amministrazione non è stata attuata nei tempi previsti di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge n. 78 del 2009, con lo schema di decreto in esame vengono individuate le quote che il Ministro dell'economia e finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili a valere sulle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno 2009, nella misura complessiva di 415 milioni di euro, stabilita dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006.

In merito, segnala che il preambolo allo schema di decreto rileva che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto le informazioni necessarie per la definizione degli obiettivi dei risparmi di spesa, ma le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni sono state considerate insufficienti ai fini della determinazione degli effettivi risparmi di spesa. Pertanto il Ministero dell'economia ha proceduto all'accantonamento lineare

delle risorse di bilancio, come previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009. A tal fine, come precisato nel preambolo dello schema di decreto, vengono utilizzati gli accantonamenti già predisposti in via cautelare, in maniera lineare, negli stati di previsione dei singoli Ministeri per l'anno 2009 in attuazione dei commi 482 e 483 della legge n. 296 del 2006, fino a concorrenza dell'importo indicato. Rileva, poi, che nel preambolo dello schema in esame, si sottolinea, inoltre, che taluni capitoli degli stati di previsione della spesa, per effetto della gestione del bilancio 2009, potrebbero non presentare, alla data attuale, le risorse disponibili necessarie per effettuare i predetti accantonamenti, come in precedenza determinati. A tale proposito ritiene che andrebbe chiarito come tale circostanza abbia inciso sulle modalità e sui criteri in base ai quali sono stati effettuati gli accantonamenti indicati nell'Allegato 1 allo schema di decreto ai fini del conseguimento dell'obiettivo del complessivo risparmio di spesa di 415 milioni di euro cui è finalizzato il provvedimento in esame.

Rileva, inoltre, che le riduzioni di bilancio previste dallo schema di decreto nell'Allegato 1 incidono sul saldo netto da finanziare per un importo di 415 milioni di euro. Considerato che l'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006, prevede che l'effetto di miglioramento debba registrarsi, per il medesimo importo di 415 milioni di euro, sull'indebitamento netto, giudica opportuno che il Governo chiarisca se gli effetti previsti con riferimento al saldo netto in virtù delle decurtazioni effettuate ai capitoli di bilancio dallo schema di decreto, si registrino nel medesimo importo anche in relazione all'indebitamento netto. Osserva, inoltre, che nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica della legge n. 296 del 2006, con riferimento al citato comma 483, erano ricondotti effetti di minori spese correnti sull'indebitamento netto. A tale proposito, rileva che fra le risorse di bilancio sulle quali incide lo schema di decreto in esame vi sono anche capitoli di spesa in conto capitale. Al riguardo, ritiene

che sia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito ai capitoli individuati dal provvedimento, osserva che gli stessi sembrano rispondere ai requisiti di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, richiamato dal comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, per quanto riguarda l'esclusione delle spese di natura obbligatoria o di quelle riconducibili a spese in annualità e a pagamento differito. Tuttavia, non tutti i capitoli interessati dagli accantonamenti risultano rimodulabili ai sensi dell'allegato 2 ai singoli stati di previsione del disegno di legge di bilancio con il quale sono stati individuati tali capitoli, come invece sembrerebbe richiesto dal predetto articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva, comunque, che le risorse accantonate relative a capitoli rimodulabili risultano di importo limitato. Su tale aspetto ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo chiarisca la portata della indicazione contenuta nelle premesse dello schema di decreto per cui il comma 483 è stato attuato provvedendo agli accantonamenti, in maniera lineare, sui capitoli di bilancio dello Stato relativi ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza dell'importo indicato dal medesimo comma 483, pari a complessivi 415 milioni di euro. In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sia stata già messa in opera una procedura di accantonamento delle necessarie risorse per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 483 da parte delle amministrazioni interessate e se lo schema di decreto in esame abbia carattere ricognitorio delle attività già poste in essere dalle amministrazioni. Ricorda, inoltre, che, nelle intenzioni del legislatore, gli accantonamenti effettuati ai sensi del citato articolo 17, comma 4, avrebbero dovuto avere carattere transitorio, in attesa dell'individuazione degli obiettivi di risparmio delle singole amministrazioni. Tuttavia, considerato che lo schema di decreto interviene nella fase conclusiva dell'esercizio finanziario 2009, chiede al Governo di chiarire

se i previsti accantonati non si configurino a questo punto come riduzione di stanziamenti di bilancio. Da ultimo, segnala che, come da interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento agli accantonamenti relativi ai capitoli individuati nell'Allegato 1 dello schema di decreto, si rileva che, in relazione al capitolo 1560 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante spese per il funzionamento della Commissione nazionale per la società e la borsa, risultano accantonati in conto competenza euro 479.848 euro, mentre l'accantonato di cassa risulta pari a 471.357 euro. Ai sensi del presente decreto anche lo stanziamento di cassa da accantonare dovrebbe, quindi, risultare pari a 479.848 euro. Al riguardo, ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che lo schema di decreto ministeriale elenca nell'Allegato 1 gli accantonamenti disposti nel bilancio 2009. In merito, rappresenta che i citati accantonamenti sono stati disposti *ex ante*, in termini di competenza e cassa, avvalendosi delle somme accantonate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 482 e 483, al fine di conseguire il miglioramento dell'indebitamento netto per complessivi 415 milioni di euro, come previsto dalla disposizione legislativa medesima. Con riferimento alla effettiva realizzabilità degli accantonamenti medesimi, rileva che, anche nell'ipotesi di mancata conclusione dell'iter procedurale del decreto, verrebbero comunque a realizzarsi gli effetti di miglioramento dei saldi, atteso che le somme accantonate resterebbero indisponibili anche oltre il 31 dicembre 2009 in quanto, a chiusura dell'esercizio 2009, le stesse costituirebbero economie di bilancio. Conseguentemente, in particolare, non resterebbe vanificato l'effetto positivo previsto in termini di fabbisogno.

Precisa infine, nel confermare che con il provvedimento in esame si determina un miglioramento del saldo netto da finanziare, che tale effetto non è l'obiettivo

primario perseguito, che resta il miglioramento dell'indebitamento netto, assicurato con il complessivo contenimento del livello delle entrate degli enti in questione, attraverso la riduzione dei contributi statali e con il conseguente decremento delle rispettive capacità di spesa.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) osserva come gli elementi forniti dal Governo rispondano solo ad alcune delle questioni poste.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.

Atto n. 156.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che, oltre ad attestare la non onerosità del medesimo, quantifica risparmi con riferimento alla diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli scientifici degli enti di ricerca, di cui agli articoli da 8 a 11. Rileva che tali economie, quantificate nella misura di 463.723 euro a decorrere dal 2010, sono portate in riduzione degli obiettivi di risparmio che dovrebbero essere assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006. Osserva che la relazione tecnica indica la somma di 99,1 milioni di euro quale obiettivo di risparmio per gli enti

sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, a fronte dei 415 milioni da conseguire con riferimento all'intero comparto degli enti pubblici. Ricorda che tale obiettivo sarebbe dovuto essere assegnato al Ministero mediante un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Segnala tuttavia che tale decreto, riguardante gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, non risulta allo stato emanato. Fa presente inoltre che è stato presentato alle Camere per il prescritto parere lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, che dispone gli accantonamenti delle risorse disponibili nelle unità previsionali di base nel bilancio 2009 dei vari Ministeri, relative a trasferimenti ad enti pubblici, nella misura complessiva di 415 milioni. In particolare, con riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, alla voce « Ricerca e innovazione » si prevede un importo da accantonare pari a 99.123.352 euro. Rileva quindi che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in esame, ove i risparmi conseguiti con il riordino degli enti di ricerca fossero confermati nella misura ivi indicata (463.723 euro), gli importi da accantonare sugli stanziamenti del Ministero dell'istruzione sarebbero ridotti dal 2010 per un importo di circa 98,6 milioni, fino a concorrenza, cioè, degli obiettivi di risparmio ad esso assegnati pari a 99,1 milioni. Con riferimento all'integrazione dei consigli di amministrazione con cinque esperti, di cui all'articolo 3, osserva che né la norma né la relazione tecnica escludono espressamente l'eventuale corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso, ritenendo pertanto opportuno acquisire acquisito l'avviso del Governo, al fine di escludere eventuali oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto che i suddetti risparmi sono stati scontati sui saldi a decorrere dal 2009, segnala quindi l'opportunità di acquisire un chiarimento da

parte del Governo, ferma restando la decorrenza dal 2010 delle economie ascritte al provvedimento in esame, circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di risparmio di 99,1 milioni anche nell'esercizio in corso. Rileva che non vi sono profili problematici in ordine all'articolo 4. Ugualmente ritiene che non vi sono profili problematici in ordine all'articolo 5, nel presupposto, sul quale sottolinea l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che la determinazione da parte degli enti di ricerca della consistenza e delle variazioni di organico e di fabbisogno del personale, peraltro subordinata al previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, sia effettuata nel rispetto dei vigenti vincoli in tema di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Riguardo agli articoli da 8 a 11, rileva, con specifico riferimento alla rideterminazione dei costi relativi ai consigli di amministrazione e ai consigli scientifici, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a suffragare i risparmi prospettati. Quanto ai comitati di selezione, fermo restando che la norma dispone che da tali organismi non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, rileva che essa non esclude espressamente rimborsi spese, compensi o altri emolumenti in favore degli esperti. Su tali punti ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che i risparmi indicati risultano scontati, in base alla relazione tecnica, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di riduzione della spesa assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo valuti l'eventualità di riformulare l'articolo 11, comma 1, nella parte in cui reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata. Inoltre, considerata la composizione del comitato di selezione, che

include esperti della comunità scientifica ed esperti in alta amministrazione, sostiene che sia opportuno valutare l'opportunità che la clausola venga riferita all'aggregato della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 12, rileva che, dal punto di vista formale, sarebbe opportuno modificare la clausola di invarianza ivi contenuta al fine di renderla conforme alla prassi in materia. Con riferimento all'articolo 13, ritiene che non vi siano profili problematici, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la norma operi nell'ambito dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di assunzioni. Riguardo all'articolo 15, osserva che in relazione agli adempimenti previsti dal comma 1, appare opportuno, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, acquisire indicazioni in ordine alla natura e all'entità delle spese derivanti dalle disposizioni in esame, nonché in ordine alla consistenza delle risorse disponibili in base all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia a seguito della devoluzione allo stesso istituto delle dotazioni patrimoniali e di ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali oneri derivanti dall'articolo in esame, precisando quali siano gli interventi onerosi ed indicando espressamente quali siano le risorse disponibili a far fronte ai medesimi oneri. Osserva che peraltro le disposizioni del comma 1, che prevede misure organizzative finalizzate ad una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, sono volte, tra

le altre cose, a produrre economie di scala, e pertanto non dovrebbero comportare conseguenze onerose. Con riferimento al comma 2, che stabilisce che le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalità di cui alla parte II, del titolo III, del capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante la disciplina concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, rileva che non sembra che lo stesso comporti conseguenze di carattere finanziario, ricordando che la relazione tecnica non fornisce indicazioni al riguardo. Rileva, infine, che non vi sono profili problematici in ordine agli articoli 16 e 17.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alla quantificazione dei risparmi derivanti dal decreto legislativo e dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, rileva che l'accantonamento è già stato attuato nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è pari a 99,1 milioni di euro; pertanto, il risparmio derivante dal provvedimento in esame, pari a 463.723 euro, verrà scontato solo a decorrere dal prossimo esercizio finanziario. Per quanto riguarda l'articolo 3, conferma che a favore degli esperti chiamati ad integrare i consigli di amministrazione della redazione dei nuovi statuti non è previsto alcun compenso o indennità; a tali esperti viene comunque garantito almeno il rimborso spese dei viaggi effettuati, che va tuttavia posto a carico dei bilanci dei rispettivi enti e a cui i rispettivi enti faranno fronte nell'ambito delle risorse attribuite loro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul fondo di finanziamento degli enti di ricerca e quindi senza alcun aggravio per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 5, conferma che le variazioni di organico e di fabbisogno di personale degli enti, proprio perché sottoposti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, verranno

effettuate tenendo conto dei vincoli posti dalla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli articoli da 8 a 11, relativamente ai componenti dei comitati di selezione, conferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 11, conviene sulla necessità di riferire la clausola di invarianza all'ambito più esteso della finanza pubblica e sulla necessità di modificare l'espressione « oneri aggiuntivi » in « nuovi o maggiori oneri ». Anche relativamente all'articolo 12, conviene sull'opportunità di modificare la clausola di copertura finanziaria. Per quanto concerne l'articolo 15, conferma che anche nella fase progettuale e di implementazione delle infrastrutture di ricerca non si evidenziano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al riferimento alle risorse previste dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, rileva che, ferma restando l'effettiva disponibilità delle stesse, potranno essere attivate dietro presentazione di specifici progetti strategici da parte degli enti di ricerca.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca (atto n. 156),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

i risparmi derivanti dal provvedimento, pari a 463.723 euro, saranno scontati solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, mentre per il 2009, in applicazione dell'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria per l'anno 2007 è già stato disposto, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un accantonamento pari a 99,1 milioni di euro;

agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, potrà essere corrisposto un rimborso delle spese di viaggio a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci dei singoli enti di ricerca e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le variazioni di organico e di fabbisogno di personale degli enti previste dall'articolo 5 potranno avvenire solo previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, verranno effettuate tenendo conto dei vincoli posti dalla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione;

nella fase progettuale e di implementazione delle infrastrutture di ricerca non si evidenziano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

le risorse di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ferma restando l'effettività disponibilità delle stesse, potranno essere attivate solo dietro presentazione di specifici progetti strategici da parte degli enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, primo periodo, sostituire le parole: « senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: « senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Atto n. 160.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame disciplina le modalità di erogazione del Fondo istituito dal comma 7, articolo 6, del decreto-legge n. 81 del 2007 e destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale. Fa presente che, in analogia a quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2007, recante le modalità di erogazione delle risorse per l'anno 2007, il provvedimento dispone l'utilizzazione del Fondo per finanziare specifici progetti presentati dai comuni, o da associazioni degli stessi, finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei rispettivi territori. Sottolinea che tale finalizzazione, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, deve concretizzarsi nella realizzazione di infrastrutture o nell'organizzazione e il potenziamento dei servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Evidenzia che, a tal fine, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le aree territoriali svantaggiate, determina i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo, gli ambiti di intervento, le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, nonché reca disposizioni sulle procedure di finanziamento e sul monitoraggio degli interventi. Osserva che la relazione tecnica precisa che il provvedimento in esame, diretto innanzitutto all'erogazione delle risorse relative al 2008, è stato predisposto in modo tale che, per gli anni successivi, non siano necessari

ulteriori atti, ma sia sufficiente la determinazione del capo del Dipartimento per gli affari regionali con la quale – per ciascun anno – verranno ripartite le risorse tra le tre macroaree e stabilite le modalità di presentazione delle domande. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del provvedimento, relativa al reintegro delle dotazioni del Fondo con i residui degli esercizi precedenti, osserva che essa, introducendo un meccanismo di carattere permanente, appare suscettibile di modificare la dinamica dell'erogazione della spesa in questione rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali. Ricorda quindi che, nel prospetto riepilogativo degli effetti dei diversi provvedimenti che hanno dotato di risorse il Fondo, si assumeva un profilo di erogazione della spesa, in termini di cassa e competenza economica, conforme a quello degli stanziamenti per competenza iscritti nel bilancio dello Stato. Alla luce di queste indicazioni iniziali, rileva che l'utilizzo delle somme in questione in esercizi diversi rispetto a quelli originariamente previsti potrebbe determinare un peggioramento degli andamenti tendenziali, infatti, l'accelerazione della spesa connessa alla possibilità di integrare di anno in anno la dotazione del Fondo con le somme residue riportate dall'esercizio precedente potrebbe produrre effetti onerosi, in termini di cassa e di competenza economica, non previsti a normativa vigente. Ritiene che, in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12, ricorda che, nel bilancio della Presidenza del Consiglio, è già iscritto, per gli anni 2009 e 2010, il capitolo 446 recante il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter completare la raccolta degli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, prima dell'espressione del parere sul provvedimento, sia necessario acquisire dal Governo chiarimenti su taluni aspetti di carattere generale del sistema di finanziamento delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale. In proposito, auspica che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente non rappresentino esclusivamente una risposta ai *referendum* proposti da ventisei comuni, che hanno richiesto il distacco da una regione a statuto ordinario e l'aggregazione a una regione a statuto speciale, rilevando peraltro come il decreto del Presidente del Consiglio in esame riguarda il finanziamento di novantanove comuni. Segnala, inoltre, l'opportunità di verificare il coordinamento degli interventi considerati dal provvedimento in esame con quelli di recente contemplati dal disegno di legge finanziaria per il 2010, all'esame dell'Assemblea, il quale, nell'ambito della generale revisione dell'ordinamento finanziario della regione Trentino – Alto Adige, ha previsto – al comma 107 dell'articolo 2 – che a decorrere dal 2010 ciascuna provincia autonoma di tale regione destini 40 milioni di euro all'anno al finanziamento di interventi da realizzare nei territori delle aree confinanti. Chiede, pertanto, al Governo di voler chiarire l'intreccio tra i diversi interventi previsti e di precisare, in particolare, se gli stanziamenti di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 previsti a legislazione vigente dovranno in futuro essere destinati alle sole aree confinanti con le regioni Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta, dal momento che per le aree confinanti con la regione Trentino – Alto Adige troverebbero applicazione le diverse disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, non rileva profili problematici con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo confermi che le risorse stanziare ai sensi del comma 1 possano essere utilizzate per la copertura degli oneri di cui al comma 11 senza pregiudicare la realizzazione degli interventi originariamente previsti, assicurando altresì

l'effettiva sussistenza delle necessarie risorse, iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, e non utilizzate al 31 ottobre 2009. Anche per quanto attiene all'articolo 2, rileva di non avere osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e tenuto conto di quanto chiarito durante l'esame del provvedimento al Senato. Per quanto attiene all'articolo 3, segnala che il comma 6 estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni relative alla partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa. Al riguardo, pur considerando che il richiamato articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 2001, prevede espressamente che ai militari impossibilitati – in virtù della loro partecipazione a missioni internazionali – a partecipare a procedure selettive interne precedentemente indette sia riconosciuta, qualora vincitori del successivo concorso, la sola anzianità giuridica relativa alla prima procedura, rileva che tale eventualità potrebbe determinare effetti onerosi di carattere indiretto connessi all'accelerazione della progressione di carriera del relativo personale. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento alle norme di cui ai commi da 2 a 5, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del disegno di legge presso il Senato della Repubblica.

In merito al comma 3-*bis*, che attribuisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore, il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente rileva che la disposizione, da un lato, reca una clausola di non onerosità con riferi-

mento al bilancio dello Stato, dall'altro, attribuisce ad una platea di soggetti – peraltro non quantificabile a priori – un « diritto » al richiamo in servizio. Alla luce di tali considerazioni, a suo avviso la clausola di salvaguardia potrebbe non offrire una sufficiente garanzia per evitare eventuali oneri in sede di applicazione. L'effettivo esercizio del predetto diritto da parte dei potenziali beneficiari sembra, inoltre, suscettibile di introdurre, nell'ambito del meccanismo di programmazione annuale degli inquadramenti, un elemento di rigidità non ponderabile *ex ante*. Giudica, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca se, nell'ambito di tale programmazione annuale, tenuto conto dei diritti riconosciuti ai predetti soggetti, possa essere effettivamente garantita l'assenza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ricorda che, circa i possibili profili di onerosità della norma, durante l'esame in 5ª Commissione al Senato il rappresentate del Governo ha affermato « che non sussistono profili finanziari critici qualora la riammissione citata sia alternativa ad altre indennità. In tal caso, la clausola di copertura finanziaria sarebbe ultronea ». Non rileva invece aspetti problematici con riferimento ai profili di quantificazione, nelle norme di cui ai commi 7-*ter* e 7-*quater*, tenuto conto di quanto emerso durante l'esame del provvedimento al Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento a quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato circa il comma 3-*bis*, giudica necessario che il Governo chiarisca se non sia opportuno che la disposizione preveda, espressamente, l'esclusione del diritto ad altre indennità, in quanto dal tenore della norma non si desume il carattere alternativo della riammissione in servizio rispetto al diritto alle indennità già previste dalla legislazione vigente. Per quanto attiene al comma 7-*quater*, con riferimento all'utilizzo del Fondo speciale relativo al triennio 2010-2012, ricorda che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo recano le necessarie disponibilità nel presupposto che le tabelle A e B allegata al

disegno di legge finanziaria per il 2010 non vengano ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare. Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, si segnala che i Fondi speciali relativi al triennio 2010-2012 potranno essere utilizzati solo successivamente all'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, ricorda che nel provvedimento si è reso necessario fare riferimento a tale triennio anziché a quello in corso, 2009-2011, dal momento che l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico del quale è previsto l'utilizzo è stato istituito solo in seguito all'approvazione, in prima lettura al Senato, di un emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2010. Osserva, quindi, che l'utilizzo a copertura dei Fondi speciali relativi al triennio 2010-2012 può ritenersi conforme alla vigente disciplina contabile nel presupposto che la legge di conversione del presente decreto entri in vigore solo una volta approvato, in via definitiva, il disegno di legge finanziaria per il 2010.

Per quanto attiene, infine, alla clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 6, comma 1, ricorda che alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede, quanto a 181.864.478 euro, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, con la quale si è provveduto a finanziare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, con l'istituzione di un apposito fondo nel capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 5.443.005 euro, mediante la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legge n. 209 del 2008, relativa alla partecipazione di personale militare alla missione UNAMID in Darfur, e di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009, di proroga delle missioni internazionali. Si ricorda che, durante l'esame in prima lettura presso il Senato, il rappresentante del Governo ha confermato la

sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Osserva, peraltro, che, dal punto di vista formale – a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento – la clausola di copertura finanziaria non dovrebbe riferirsi all'intero provvedimento come attualmente previsto, ma considerare che talune disposizioni, e in particolare l'articolo 2, comma 11, e l'articolo 3, comma 7-*quater*, recano un'autonoma clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 1, conferma che le risorse stanziare ai sensi del comma 1 sono idonee ad assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 11, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi originariamente previsti; si conferma, inoltre, l'effettiva sussistenza delle risorse iscritte in bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, non utilizzate al 31 ottobre 2009.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 3-*bis*, rileva che il personale iscritto nel ruolo d'onore è richiamato in servizio e non riammesso, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Al predetto personale viene attribuito il trattamento economico relativo al grado di appartenenza, senza la concessione di indennità specifiche. Rileva inoltre che l'onere dei richiami in servizio, così come operato per l'anno 2009, graverà sulle risorse di cui alle leggi 14 novembre 2009, n. 331 e 23 agosto 2004, n. 226. Trattandosi di un numero esiguo di unità di personale, pari a sette unità nell'anno 2009, l'ampliamento del personale da richiamare non inciderà sulla programmazione annuale dei reclutamenti, in quanto le consistenze organiche del personale militare, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse disponibili, si attestano a circa 180.000 unità. Con riferimento infine all'articolo 3, comma 6, che prevede che il personale del Corpo della Guardia di finanza impossibilitato a partecipare ai concorsi interni, per i quali aveva presentato

domanda, in quanto impiegato in missioni internazionali, il riconoscimento qualora vincitore del successivo concorso, della sola anzianità giuridica relativa alla prima procedura, fa presente che la norma riguarda fattispecie ipotetiche ed eventualmente applicabili a pochissime unità. Pertanto gli oneri che potrebbero derivare dal riconoscimento della predetta anzianità giuridica sarebbero di importo esiguo e quindi fronteggiabili con i normali stanziamenti di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che il provvedimento in esame non presenti particolari profili problematici. Peraltro, anche tenuto conto della circostanza che l'Assemblea non ha ancora trasmesso gli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere ad una seduta da convocarsi nella mattinata di domani. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 e abbinate (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) 98

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02249 Bernardo: Qualificazione giuridica di aree site nella Laguna di Caleri 99

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 100

5-02250 Forcolin e Fugatti: Soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA 99

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come il provvedimento non presenti aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02249 Bernardo: Qualificazione giuridica di aree site nella Laguna di Caleri.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO (PdL) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE (PdL), nel rilevare l'opportunità di affrontare la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, anche in ragione del fatto che essa potrebbe riproporsi, in futuro, per altri fondi prossimi al Delta del Po, ritiene meritevole di considerazione la situazione nella quale si trovano i proprietari di quei terreni che, un tempo emersi, ricadono ora nell'area demaniale marittima della Laguna di Caleri, per effetto di un fenomeno di subsidenza riconducibile all'attività estrattiva effettuata nel mare Adriatico dall'ENI.

Considera infatti singolare che, proprio mentre nel disegno di legge finanziaria sono state inserite norme in materia di vendita di beni demaniali, le quali non appaiono peraltro applicabili alle aree demaniali marittime, si realizzi una sostanziale espropriazione nei confronti dei proprietari di aree che siano state successivamente invase dalle acque.

Reputa pertanto opportuno prevedere che, una volta completata la procedura di delimitazione in atto, le predette aree lagunari siano prioritariamente attribuite in concessione, ai fini dello svolgimento dell'attività di miticoltura, a quei soggetti che, sulla base delle iscrizioni catastali, risultano titolari del diritto di proprietà sui sottostanti terreni, i quali, altrimenti, subirebbero oggettivamente un danno senza godere di alcuna forma di indennizzo.

5-02250 Forcolin e Fugatti: Soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA.

Gianluca FORCOLIN (LNP) illustra la propria interrogazione, la quale è volta ad

eliminare ogni dubbio relativamente all'individuazione dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA, sottolineando come le Commissioni riunite Bilancio e Finanze si fossero chiaramente espresse, durante l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, nel senso di consentire l'apposizione del visto a tutti gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di fare definitivamente chiarezza sul punto, in considerazione di alcuni interventi interpretativi restrittivi adottati al riguardo da talune articolazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritiene che l'esauritiva risposta fornita dal Sottosegretario chiarisca come sia estremamente circoscritto l'ambito dei soggetti ai quali non è consentita l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA e che essa renda, pertanto, più agevole l'applicazione della disciplina in materia di compensazione dei crediti IVA.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO 1

**5-02249 Bernardo: Qualificazione giuridica
di aree site nella Laguna di Caleri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al *question time* in esame, concernente le procedure di definizione della demanialità delle aree della laguna di Caleri, nel comune di Rosolina (provincia di Rovigo), l'Agenzia del demanio ha rappresentato che l'*iter* amministrativo di delimitazione di zone del demanio marittimo, previsto ai sensi dell'articolo 32 del Codice della navigazione e dall'articolo 58 del relativo Regolamento, si è concluso nel corrente anno.

Tale procedura è stata definita da una Commissione presieduta dal Comandante *pro tempore* della Capitaneria di Porto di Chioggia e composta da un rappresentante del Genio civile – Opere marittime, da un rappresentante del Genio civile Regione Veneto e da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

In particolare, l'Agenzia ha fatto presente che sono state delimitate, quale demanio necessario, le sole aree interessate dalle acque, così come previsto dall'articolo 822 del Codice civile.

Pertanto, tali aree non sono oggetto di vendita perché inalienabili da parte dello Stato, in quanto la proprietà privata è, di fatto, venuta a cessare dal momento in cui i terreni sono stati sommersi dalle acque.

Relativamente alle attività in essere, queste non risultano pregiudicate, essendo possibile regolarizzare l'utilizzo e la fruizione attraverso concessioni demaniali marittime, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ALLEGATO 2

5-02250 Forcolin e Fugatti: Soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si pone l'attenzione sull'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge un credito Iva al fine di consentire ai contribuenti la compensazione di detti crediti per importi superiori ad euro 15.000,00.

In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se il dettato dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, non debba essere interpretato nella sua reale portata, in modo da consentire l'apposizione del summenzionato visto a tutti gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

A tale riguardo, si fa presente che il testo originario dell'articolo 10 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, attribuiva il potere del rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente ai soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro.

Con la modifica apportata in sede di conversione del decreto-legge (legge 3 agosto 2009, n. 102), è stato eliminato il rinvio all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, pertanto, ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità, assume

rilevanza non già l'articolo 3, comma 3, del citato decreto, ma l'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, cui l'articolo 10, comma 7, della legge di conversione n. 102 del 2009, nel testo attualmente vigente, rinvia. Il risultato è che, come precisato dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità è stata estesa.

Ai sensi, intatti, del citato articolo 35, rilasciano il visto di conformità, oltre che gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero « i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura per la sub-categoria dei tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria ». Sono competenti, inoltre, a rilasciare il visto di conformità anche il « responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, *b)*, e *c)* », cioè il responsabile dei Caf costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché il « responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, *e)*, e *f)*, ossia, essenzialmente, il responsabile Caf dipendenti e pensionati. Al riguardo si evidenzia che, mentre ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 322 del 1998, incaricato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è l'ente, la competenza (e la responsabilità) del rilascio del visto di conformità è attribuita dal legislatore non al Caf, ma alla persona fisica responsabile del Caf.

Quindi, come precisato dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli unici soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ed « esclusi » dal potere del rilascio del visto di conformità, sono quelli contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia « gli altri incaricati individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ». Tra questi si segnalano:

le associazioni, i consorzi e le Società di servizio costituiti per la maggioranza da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ovvero da questi possedute per più della metà del capitale sociale;

gli iscritti nell'albo degli avvocati;

gli iscritti nell'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;

il ministero del Tesoro e le amministrazioni pubbliche per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad essi funzionalmente riconducibili;

gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.

Si tratta di un elenco eterogeneo di soggetti che sono Stati individuati nel tempo al fine di svolgere l'attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma non anche l'attività di controllo formale di cui è espressione il visto di conformità, che può essere richiesta solo a soggetti dotati di determinate professionalità.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. Atto n. 156 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009. Atto n. 163 (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	127
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	130
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	133
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 53 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
AVVERTENZA	120

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.

Atto n. 156.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

Giovanni Battista BACHELET (PD), pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere presentata, riterrebbe innanzitutto opportuno sopprimere l'osservazione di cui alla lettera *f*), in quanto non corrisponde al vero che l'onere della logistica è sostenuto dall'ENEA, dato che è invece un consorzio di soggetti che si occupa di svolgere tale compito e in quanto la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 prevede solo una facoltà e non un obbligo. Riterrebbe inoltre opportuno trasformare l'osservazione di cui alla lettera *g*) in condizione, in quanto la materia dell'INVALSI è estranea alla delega e in ogni caso da notizie in suo possesso sembra che sia in fase di preparazione un decreto di riordino dell'ente in questione. Pur condividendo infine la parte delle premesse del parere nella quale si sottolinea che «vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti», ritiene che tale parte vada integrata con un riferimento specifico all'attuale *governance* dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), che costituisce, a suo parere, uno degli esempi concreti più importanti che confermano tale assunto.

Luigi NICOLAIS (PD), ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, riterrebbe opportuno sopprimere l'osservazione di cui alla lettera *f*), in quanto il CNR può sicuramente svolgere in modo egregio il compito finora svolto dall'ENEA con riferimento alle attività polari. Per quanto riguarda invece la *governance* dell'INFN, giudica opportuno evitare un riferimento specifico alla stesa nelle premesse del parere, in quanto la formulazione più generale consente di comprendere non solo la positiva esperienza di tale ente ma anche quelle di altri enti.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ricorda innanzitutto che il Parlamento aveva de-

legato nel 2007 il Governo a riordinare gli enti per rendere più flessibile e autonomo il sistema senza aggravii di spesa e che il termine per l'esercizio della delega è scaduto nel mese di aprile 2009. Rileva al riguardo che la riapertura del termine, inserita a sorpresa con un emendamento del relatore ad un disegno di legge sulla semplificazione e competitività non ha consentito un coinvolgimento delle Commissioni di merito né un adeguato esame del testo. Evidenzia al riguardo che lo schema di decreto delegato interviene in un quadro politico diverso da quello in cui fu approvata la legge delega (Governo Prodi) il testo: le priorità sono altre e si registra una grave crisi cui far fronte. In questo contesto non è percorribile una riforma che comporta ingenti oneri di implementazione, che non ha copertura e che dovrà operare in corrispondenza di tagli. Il risultato probabile sarà di minor efficienza, blocco delle attività per due anni, probabile difficoltà del sistema anche a pagare gli stipendi. Nello specifico sul piano tecnico, rileva che il comma 7 dell'articolo 1 della legge delega, n.165 del 2007, impone che dall'attuazione delle norme di ciascun decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge delega precisa che ciascuno schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento debba essere corredato da una relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute. Osserva che nella relazione tecnica di cui è corredato lo schema di decreto non sono in alcun modo valutati gli effetti finanziari delle disposizioni, misure che peraltro comportano uno stravolgimento degli ordinamenti di enti molto complessi. Nella relazione non si valutano, a suo giudizio, gli effetti di circa un anno di incertezza e di attività per riscrivere l'intero apparato di norme, statuti di organizzazione e regolamenti di contabilità e del personale, e rinominare i vertici di un complesso di 12 enti nazionali, escluso l'INVALSI, il cui valore è stimabile in circa 2.5/3 miliardi di euro circa, così stimabili in via approssimativa considerato di cui 1.8 miliardi di

euro di trasferimento ordinario e 1.2 miliardi di euro reperiti da risorse pubbliche nazionali, regionali e UE e da privati, con oltre 20 mila addetti. Ritiene inoltre che si arrivi poi al paradosso di sostenere che a fronte dello stravolgimento ordinamentale degli enti si possano realizzare economie di spesa (in linea con quanto richiesto dalla delega) documentando analiticamente il risparmio dell'iperbolica cifra di poco più di 473 mila euro per la riduzione dei componenti degli organi di vertice indicati analiticamente nella tabella sui risparmi presunti. Cita come esempio il principale ente italiano il CNR e i dati pubblicati su Internet relativi al consuntivo 2008. Per quel concerne il merito del provvedimento, segnala innanzitutto che la tempistica è poco chiara. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 la missione degli Enti è indicata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con i ministri eventualmente interessati. Non sono però stabiliti tempi certi per il decreto del Ministro anche se, dovendo gli statuti specificare ed articolare la missione, ed essendo previsto un termine di 6 mesi, come prevede lo stesso comma, per l'approvazione degli Statuti, per coerenza andrebbe indicato entro che termine il Ministro deve fare i decreti di cui all'articolo 2 comma 2, massimo 40 giorni. Altrimenti per gli Enti potrebbero restare tempi troppo stretti per fare gli Statuti.

Appare, inoltre, riduttivo attribuire al Ministro dell'Università e della Ricerca il compito di definire la missione degli Enti come previsto dall'articolo 2 comma 2. La legge delega peraltro precisa che «è responsabilità del Governo» indicare la missione nel Programma Nazionale della Ricerca - PNR. Sottolinea al riguardo che Il PNR ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 204 del 1998 è redatto sulla base del DPEF» risponde quindi ad obiettivi di Governo. Anche se la legge prevede che sia il Ministro dell'Università e della Ricerca a predisporre il PNR la legge precisa anche che il Ministro debba agire con il concorso degli altri ministeri e tenuto conto delle attività regionali. Inoltre

il PNR è approvato dal CIPE. Rileva, pertanto che il decreto delegato presenta un eccesso di delega nella parte in cui attribuisce una competenza del Governo al Ministro, eventualmente di concerto con altri ministri interessati. Per quel che riguarda la procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti, rileva che l'articolo 7 non è conforme alla lettera b del comma 1 articolo 1 della legge delega. Non viene richiamata la procedura prevista dall'articolo 6 commi 9 e 10 della legge n. 168 del 1989. Non vengono coordinate le disposizioni, non è previsto il caso in cui gli enti non intendano conformarsi alle prescrizioni di legittimità e di merito del Ministero. Rimarca inoltre che l'articolo 8 prevede al comma 2 il limite del doppio mandato ovvero una sola possibile conferma per i componenti di consigli di amministrazione. Per coerenza occorre precisare che si tiene conto anche dei mandati precedenti per evitare che componenti dei Consigli e Presidenti che hanno già fatto due mandati, pari a 8 anni, possano azzerare la loro posizione con il riordino e farne altri due, arrivando a 16 anni. Per quel che riguarda il CNR, ricorda che l'articolo 9 comma 2 prevede delle disposizioni organizzative per il CNR ambigue. A suo giudizio, la loro formulazione deve essere chiara e valorizzare l'impianto della riforma del 2003 che ha dato evidenti segni di validità per l'impostazione strategica basata sui dipartimenti. Appare inoltre, a suo avviso, incomprensibile che procedendo ad un riordino dopo anni di instabilità normativa si possa solo concepire la frase indicata nel comma 3 dell'Articolo 9 «In attesa di una riforma organica dell'ASI». Si chiede infatti quando avverrà questa riforma e in quale parte della delega è dato mandato al Governo di introdurre norme transitorie in attesa di ulteriori riforme. È necessario a suo parere un chiarimento da parte del Ministro al riguardo. Rileva inoltre che come evidenziato dai relatori sia al Senato sia alla Camera, lo schema di decreto legislativo pretende di disciplinare con le stesse regole realtà eterogenee per dimensioni e tipi di attività: il CNR con 8236

dependenti segue le stesse regole dell'Istituto di Studi germanici che ha 5 dipendenti. Inoltre, il limite di sette componenti per i Consigli scientifici, organi consultivi valevole per tutti gli enti appare irrazionale.

Evidenzia infatti che un ente come il CNR che ha settori che vanno dalle nanotecnologie, alla biomedicina abbracciando le scienze economiche, giuridiche, sociali l'archeologia ecc. non può avere un organo consultivo sui programmi di 7 componenti — oggi sono 20 —, mentre diverso discorso può essere fatto invece per l'Istituto Nazionale di Astrofisica o l'Istituto Nazionale di fisica nucleare che operano in settori più definiti. Rileva inoltre che se i Consigli scientifici sono considerati inutili vanno eliminati altrimenti devono avere una composizione coerente con la funzione che sono chiamati ad espletare. Rileva inoltre che ci sono voluti anni per avvicinare il mondo produttivo agli enti pubblici nazionali di ricerca. Nel 1997 la delega Bassanini indicava l'esigenza di inserire nei vertici degli enti rappresentanti del mondo produttivo. Ad esempio nel 2003 la nuova riforma introduceva nel CDA del CNR un rappresentante di Confindustria, uno di Unioncamere, uno della Conferenza Stato Regioni e uno della CRUI assicurando un collegamento tra mondo produttivo dell'industria e delle PMI dell'Università e con il sistema delle autonomie. Rileva che si torna adesso indietro per risparmiare 80 mila euro su un bilancio di un miliardo di euro e si rinuncia alla presenza di Confindustria, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni. Rileva inoltre che la nomina dei Presidenti degli Enti nazionali con decreto ministeriale senza il parere della Commissioni parlamentari non è prevista dalla legge delega che precisa che le nomine sono governative e che i comitati di selezione sono nominati « dal Governo ». In assenza di una legittimazione specifica in tal senso nella legge delega appare ancora più evidente che il comma 5 dell'articolo 11 viola vigenti norme ordinamentali, quali l'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 e l'articolo 1 della legge n. 13 del

1991. Oggi la nomina del Presidente è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della ricerca. Sulla deliberazione preliminare viene attivato il controllo parlamentare attraverso un parere delle commissioni parlamentari, a valle del parere il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva la nomina del Presidente che viene effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rileva peraltro che negli articoli 8 e 11 dello schema invece i Presidenti sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto in una terna selezionata da un Comitato di selezione nominato sempre dal Ministro: il Parlamento riceve solo una comunicazione sulla nomina. Sottolinea inoltre che la riforma dell'INVALSI è estranea alla delega. Appare, a suo giudizio, censurabile il fatto che esercitando una delega relativa agli enti di ricerca vigilati dal Ministro dell'Università e della Ricerca si sia estesa l'applicazione agli Enti del settore dell'istruzione estranei alla legge delega, anche se l'attuale assetto dei Ministeri li riconduce sotto la responsabilità di un unico Ministro. Aggiunge, quindi, che è pericoloso riformare gli enti di ricerca senza un progetto o una strategia. La strategia comunicativa del fare a tutti i costi utilizzando come slogan luoghi comuni è una pericolosa china da cui è meglio uscire. Dal 1997 ad oggi il sistema della ricerca è stato interessato da due riforme legislative 1998/1999, 2003/2005 e in meno di un decennio si avvia la terza rivoluzione ma manca un progetto. Dal 2007 ad oggi non è stato fatto il Programma Nazionale della Ricerca violando tanto le norme nazionali quanto quelle comunitarie. Ricorda in particolare che l'ultimo Programma nazionale della ricerca, 2005-2007, strumento che definisce la politica nazionale del settore, articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 204/1998, è stato approvato dal CIPE nel 2005 ed è scaduto nel 2007. Rileva altresì che oggi si hanno incerte notizie su un programma in fase di definizione 2009-2013, già anticipato dal Ministro alla giornata della ri-

cerca di Confindustria e all'Accademia dei Lincei; un PNR che non sembra rispondere ai requisiti di legge se non altro perché prevede un programma quinquennale e non triennale come dice la legge. Oltretutto non si conosce lo stadio del complesso iter procedurale previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998. In conclusione, rileva che si registrano ritardi su questioni di grande rilievo quali: l'utilizzo effettivo degli oltre 6 miliardi di euro stanziati per il PON ricerca e competitività finanziato con fondi dell'Unione europea, che rischiano di andare in perenzione; la distribuzione agli enti del finanziamento ordinario in competenza 2009. A tutt'oggi non è stato presentato lo schema di decreto di riparto a questa Commissione. Per questo, a suo parere, l'attenzione del Parlamento dovrebbe concentrarsi sulla effettiva portata delle politiche di Governo nel settore della ricerca e della competitività anche al fine di affrontare i seri e concreti problemi che rischiano di passare in secondo piano rispetto a presunte riforme che, riproponendo modelli noti, rischiano di mettere in discussione il sistema.

Manuela GHIZZONI (PD), pur ringraziando preliminarmente il relatore per lo sforzo prodotto al fine di trovare delle soluzioni condivise nella formulazione della proposta di parere, stigmatizza peraltro il fatto che su un argomento come quello in discussione la Commissione sia chiamata a pronunciarsi in tempi troppo ristretti, come è dimostrato anche dal fatto che alcuni gruppi sono costretti nella seduta di oggi a proporre interventi molto articolati. Rileva peraltro che l'aspetto critico fondamentale dello schema in questione risiede nel fatto che la legge delega si pone l'obiettivo di conferire quanta più autonomia possibile agli enti di ricerca, mentre lo schema in esame di fatto contraddice tale finalità, dato che viene prevista una vigilanza molto penetrante da parte del Ministero sugli enti in questione. Condividendo le affermazioni dei colleghi relativamente alla necessità di richiamare nelle premesse la positiva esperienza della *governance* dell'INFN, rileva peraltro al

riguardo che tale richiamo dovrebbe anche fare riferimento alle disposizioni a tal proposito contenute nel comma 4 dell'articolo 9. Non ritiene inoltre possibile che gli statuti degli enti di ricerca debbano tenere conto del PNR, in quanto ciò significherebbe dovere modificare gli statuti ogni qualvolta viene modificato il PNR. Occorrerebbe, inoltre, a suo giudizio, eliminare la possibilità per il Ministero di approvare gli statuti e i regolamenti, possibilità prevista dal comma 3 dell'articolo 7. Ritiene inoltre fondamentale trasformare l'osservazione di cui alla lettera e) in condizione e sopprimere la condizione contenuta nel punto 8. Infine, sottolinea che l'articolo 11 dello schema di decreto comprime il ruolo della comunità scientifica, ponendosi in contrasto ancora una volta con la legge delega, che invece mira a valorizzare la comunità scientifica.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), pur rilevando che l'obiettivo che ci si pone di perseguire con lo schema in questione appare sicuramente «nobile», dato che l'intenzione è quella di riorganizzare gli enti al fine di ottenere una maggiore trasparenza per quel che riguarda il loro operato, evidenzia tuttavia che la riforma in discussione viene trattata in tempi troppo compressi dalla Commissione e che ciò porterà inevitabilmente ad avere problemi in futuro. Sottolinea che non è stata svolta una discussione adeguata in Commissioni, che non sono state svolte le audizioni necessarie e che non è nemmeno pervenuto il parere della Conferenza unificata, giustificando quest'ultima circostanza con il fatto che il termine per l'esercizio della delega è prossimo a scadere. Giudica negativamente l'articolo 11 dello schema di decreto, in quanto se l'obiettivo è quello di evitare che i soggetti che governano gli enti siano politicizzati, le disposizioni di tale articolo non consentono di perseguire tale obiettivo, dati che tutt'al più si avrà la possibilità di sostituire «soggetti politicizzati» con altri «soggetti politicizzati». Considera inoltre inopportuno che i criteri di finanziamento vengano rinviati a successivi decreti, rile-

vando inoltre che nel comma 2 dell'articolo 9 si usa un « condizionale », che lascia aperta ogni possibilità. Esprime perplessità anche sull'articolo 16, in quanto sembra che il trasferimento tecnologico sia riferito non solo a quello verso Stati esteri, ma anche a quello che potrà avvenire nell'ambito del territorio italiano. Ritiene inoltre che l'articolo 17 vada espunto dal provvedimento, in quanto fuori dalla delega e che se ciò non avverrà il provvedimento verrà certamente impugnato nelle sedi competenti. Pur apprezzando lo sforzo del relatore volto a recepire le indicazioni provenienti dai vari gruppi, ribadisce peraltro che si è operato in modo troppo frettoloso e preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA, *presidente*, per quel che riguarda la questione del parere della Conferenza Unificata, ricorda che il Presidente della Camera aveva indicato la necessità di attendere il parere della Conferenza sull'articolo 17 del provvedimento. Segnala peraltro che, come già ricordato nel corso dell'esame, il Presidente della Camera, ha successivamente specificato, che la Commissione può procedere all'approvazione del parere, avendo il Governo precisato che il provvedimento non è più sottoposto al predetto parere, non sembrando rivestire a seguito di approfondimenti svolti, profili idonei a radicare la competenza della Conferenza stessa.

Paola GOISIS (LNP), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, esprimendo il proprio apprezzamento in particolare per la parte della premessa nella quale si auspica che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale,

per la condizione di cui al punto 1 e quella di cui al punto 9.

Emerenzio BARBIERI (PdL), elogiando il prezioso lavoro svolto dal relatore, ritiene che non si opportuno prevedere che i Presidente degli enti siano nominati previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari, in quanto la comunità scientifica indica una terna di nomi dalla quale scegliere il Presidente e non ritiene possibile quindi che il parere della competente Commissione parlamentare, all'esito di un procedimento in tal modo strutturato, possa essere negativo. Suggerisce peraltro, tre riformulazioni alla proposta di parere presentata: innanzitutto concorda con l'ipotesi di trasformare l'osservazione di cui alla lettera e) in condizione; in secondo luogo, concorda con l'ipotesi di sopprimere l'osservazione di cui alla lettera f); infine, riterrebbe opportuno specificare all'articolo 8 che « ai fini dell'applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino ».

Maria Letizia DE TORRE (PD) per quel che riguarda l'articolo 17 in materia di INVALSI, concorda con l'ipotesi che venga trasformata in condizione l'osservazione di cui alla lettera g). Ritiene infatti importante sottolineare tale passaggio, in quanto non solo questo punto non è presente nella legge di delega, ma non è neanche pensabile immaginare che con questo schema di decreto si esaurisca il sistema di valutazione della scuola.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che il Governo si è trovato a dare attuazione ad una delega già approvata dal precedente Esecutivo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere, accogliendo i suggerimenti avanzati dal collega Barbieri (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore così come riformulata.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009.

Atto n. 163.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 204 del 1998 stabilisce, all'articolo 1, che il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi, è predisposto, approvato e aggiornato annualmente il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare programmi di ricerca – con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca – operano in coerenza con le finalità del PNR. Ricorda che la competenza relativa all'approvazione e all'aggiornamento del PNR è attribuita al CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 204 del 1998. Presso il Ministero è istituito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), che è chiamato a predisporre annualmente una relazione in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Aggiunge che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), agli enti di ricerca di minori

dimensioni che erano già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'articolo 1, comma 40-44, della legge n. 549 del 1995, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), sono determinati con unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziato dal Murst, ora MIUR, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Allo stesso Fondo è previsto che affluiscono i contributi e le risorse finanziarie che saranno stabiliti in via legislativa in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFN e dei relativi laboratori di Trieste e Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

Sottolinea che l'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il riparto, come indicato nella premessa dello schema di decreto, è effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività che gli enti predispongono in coerenza con le indicazioni del PNR. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero è comunque autorizzato ad erogare agli enti degli acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente. Ricorda altresì che la prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all'esercizio finanziario 1999. Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, fino a quel momento ricompresa nel C.N.R., ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e del Museo storico della fisica. Dal 2002 sono confluiti nel fondo i contributi all'I.N.F.N. e all'I.N.F.M., previsti dall'articolo 10 della legge n. 370 del 1999. Dal 2004, l'ammontare del fondo comprende

anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori, destinato all'Istituto nazionale di astrofisica – I.N.A.F. – e in misura minore all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – I.N.G.V., precedentemente allocate in altra u.p.b. Nel riparto del fondo sono inoltre stati inclusi sin dal 1999 – in mancanza, peraltro, di una esplicita previsione normativa – il Centro studi alto medioevo (CISAM) e l'Istituto italiano di studi germanici. Ricorda che il settore degli enti di ricerca è stato oggetto di riordino in applicazione della legge n. 137 del 2002, che ha riaperto i termini per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997. Evidenzia che in seguito, con legge n. 165 del 2007, il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, allo scopo di rilanciare e razionalizzare le attività nel settore e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione. Il termine per l'esercizio della delega – originariamente fissato in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge – è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi. Per quel che riguarda lo schema di riparto in esame, ricorda preliminarmente che allo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa e i piani di attività 2009-2011 degli enti. Per quel che concerne le risorse disponibili, l'importo originariamente stanziato per il 2009 sul cap. 7236, U.P.B. 3.3.6 – Investimenti, ammonta a euro 1.744.455.000: esso comprende le somme destinate alla Società Sincrotrone di Trieste, al CISAM e all'Ente italiano montagna (EIM). Al netto del trasferimento di risorse all'EIM, pari a euro 2.800.000, la somma disponibile è pari a euro 1.741.655.000, e non a euro 1.741.455.000, indicati nella relazione. Infine, al netto dell'accantonamento di euro 98.808.366 disposto dal MEF – che il MIUR auspica sia possibile veder riassegnato entro la fine del 2009 –

la somma complessivamente disponibile è pari a euro 1.642.846.634. Sottolinea che la relazione illustrativa evidenzia che qualora il MEF dovesse rendere disponibili euro 98.808.366, ora accantonati, essi verranno impiegati per assicurare: la copertura delle competenze arretrate per le assunzioni in deroga concesse dal 2003 al 2005, ammontanti a circa euro 42,25 mln, non conteggiate nei precedenti esercizi in assenza di indicazioni del MEF; la partecipazione a programmi internazionali di ricerca, quali i programmi di fusione nucleare ITER e BROADEN APPROACH. Sarà, inoltre, valutata la possibilità di riportare gli enti più virtuosi al 100 per cento dell'assegnazione 2008. Il riferimento è alla validità dell'attività svolta.

Ricorda che l'articolo 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca. La somma effettivamente disponibile per il riparto è pari a euro 1.628.614.229, in considerazione della somma da corrispondere alla società Sincrotrone di Trieste e al CISAM. Rispetto al 2008, euro 1.665.571.791, DM 22/12/2008, Prot. 1477/Ric, si registra, quindi, un decremento di euro 36.957.562, pari a -2,2 per cento. Nell'elaborare la proposta di riparto per il 2009, rileva che si è ravvisata l'esigenza di assicurare a tutti gli enti il 98 per cento delle assegnazioni ordinarie accordate nel 2008, così l'articolo 9 del decreto ministeriale 22/12/2008, e ad essa sono state aggiunte le somme dovute a regime per importi relativi al personale. Si tratta di complessivi euro 19.220.954, dovuti agli enti: quanto a euro 4.405.888, quale quota per il 2009 relativa agli importi a regime per incrementi degli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale, in applicazione dell'articolo 1, c. 178, della L. 266/2005; quanto a euro 2.105.496, quali assegnazioni per il 2009 relative agli importi a regime per le deroghe alle assunzioni concesse per il 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28/4/2006; quanto a euro 11.334.170, quali oneri a regime dal 2009 per assunzioni e stabilizzazioni autorizzate con DPCM 16 novembre 2007, ex articolo 1, c. 520, legge finanziaria 2007; quanto a euro

1.375.400, corrispondenti all'assegnazione pro quota per il 2009 per l'integrazione degli assegni di ricerca. La relazione evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relative a determinati enti di ricerca – tra i quali CNR, ASI, OGS – a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della ridotta disponibilità del capitolo e degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca. A seguito delle assegnazioni ordinarie, risultano disponibili per interventi di carattere straordinario o per eventuali integrazioni delle assegnazioni ordinarie euro 11.872.920. Di essi, euro 11.494.530 vengono destinati a progetti specifici. I restanti euro 378.390 si propone che siano assegnati al CNR, che ha subito sofferenze di bilancio per il pagamento delle competenze arretrate al personale e la maggiore diminuzione nelle assegnazioni. Aggiunge che l'articolo 2 prevede che la somma di euro 14.232.405 è accantonata, quanto a euro 14 mln per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste e, per la restante parte, per quelle del CISAM.

Ricorda al riguardo che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, allo scopo di assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, ha previsto che il contributo ordinario per il funzionamento della società Sincrotrone sia integrato con un importo annuo pari a euro 14 mln a decorrere dal 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Ricorda, inoltre, che fra gli enti che ricevono contributi dal Fondo ordinario rientra il Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste, principale azionista della società che gestisce il laboratorio di Trieste e che nel 2004, in sede di riparto del fondo ordinario, è stato assegnato al Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste un contributo straordinario di 3 milioni di euro in relazione all'attività del laboratorio. Segnala che l'articolo 3 dello schema di decreto

stabilisce che l'assegnazione a favore del CNR comprende: le somme per il finanziamento di programmi specializzati già approvati dal CIPE e la somma di euro 2.582.284 a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo, ex articolo 7, comma 3-bis, legge di bilancio 2008; l'importo di euro 1.300.000 quale contributo straordinario per il 2009 per il potenziamento delle ricerche riguardanti genomica funzionale e neuroscienze. La relazione evidenzia che le ricerche devono realizzarsi nell'ambito dell'accordo con la Fondazione Ebri; l'importo di euro 194.530 quale contributo straordinario per la partecipazione all'Associazione scientifica internazionale Von Karman. La relazione evidenzia che l'importo è stato indicato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles. Evidenzia inoltre che l'articolo 4 specifica che l'assegnazione all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è comprensiva dell'importo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario per la gestione della risorse connesse al programma nazionale di ricerche in Antartide, affidate all'omonimo consorzio. Aggiunge che l'articolo 5 precisa che le assegnazioni ordinarie comprendono gli importi relativi agli oneri per il personale che devono considerarsi somme consolidate nell'ambito delle medesime assegnazioni, fatta eccezione per l'integrazione degli assegni di ricerca, i cui effetti scadranno nel 2011. L'articolo 6 reca le indicazioni per il successivo biennio. Per il 2010 gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dello stanziamento dell'anno in corso, con esclusione dei contributi straordinari al CNR e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui agli articoli 3, lettera c) e d), e 4. La relazione evidenzia che tale indicazione deriva dalla considerazione che l'accantonamento operato per il 2009 dal MEF possa rappresentare una misura *tantum* e dal fatto che il disegno di legge di bilancio 2010 reca una dotazione di 1.867,8 milioni di euro, con un incre-

mento di 126,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009. Anche per il 2011 potrà essere mantenuta l'indicazione del 100 per cento, fatte salve le eventuali disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per il riordino degli enti di ricerca. Presumibilmente, si intende fare riferimento al sistema di finanziamento collegato a valutazione e merito, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto. Per quel che riguarda la formulazione del testo, segnala che all'articolo 3, commi 1 e 2, il riferimento normativo corretto è l'articolo 7, comma 4, della legge 204 del 2008, legge di bilancio 2009. Ritiene inoltre che all'articolo 5, occorrerebbe chiarire il significato della locuzione « somme consolidate » e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario d'ora in avanti includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema. Infine, all'articolo 6, occorre aggiungere, in fine, le parole « e successive modificazioni », poiché la legge n. 165 del 2007 è stata modificata dalla legge n. 69 del 2009.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Atto n. 132.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Alessandra SIRAGUSA (PD) stigmatizza l'esiguità del tempo a disposizione per esaminare e analizzare in modo puntuale

una materia tanto complessa come la cosiddetta riforma della scuola superiore. Sottolinea che dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio di Stato, che conferma gran parte delle nostre preoccupazioni: eccesso di delega e rapporto con l'autonomia scolastica, il tempo di discussione si sia reso ancora più necessario. Ribadisce che il Consiglio di Stato fa rilevare come le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, l'articolazione delle cattedre o la definizione degli indicatori per la valutazione dovrebbero essere un atto avente forza di legge e non atti da demandare alla decretazione ministeriale. Il Consiglio di Stato chiede inoltre al Ministero di chiarire se le disposizioni contenute nei regolamenti siano state raccordate con le norme contenute nel Regolamento sull'autonomia. Sottolinea che era stato già rilevato dalla propria parte politica che i nuovi organi previsti dai regolamenti, i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa, i comitati scientifici formati da docenti e da esperti esterni dovrebbero essere lasciati alla libera determinazione delle autonomie scolastiche, dopo l'approvazione di una legge quadro di riforma della *governance*. Ribadisce che anche sulle modalità di passaggio al nuovo ordinamento, soprattutto per quanto concerne i licei e gli istituti tecnici, il Consiglio di Stato esprime perplessità pienamente condivise: « È opportuno – sottolinea infatti il Consiglio di Stato – che il Ministero dell'istruzione illustri la graduazione di tale passaggio, anche con riguardo alla tutela dell'affidamento degli studenti che, trovandosi nelle situazioni di transito, subiranno una modificazione dell'*iter* formativo prescelto ». Ritiene che il Ministero debba tener conto rinviando l'entrata in vigore della riforma e dandosi un tempo più lungo di riflessione, coinvolgendo finalmente e pienamente il mondo della scuola, i sindacati, le associazioni degli insegnanti, degli studenti e dei genitori nella decisione su cosa fare della scuola superiore.

Ritiene certamente auspicabile e urgente la riforma dell'ultimo segmento del percorso scolastico, per offrire ai giovani italiani gli strumenti necessari a metterli in condizione di parità con i loro coetanei del resto del mondo e per renderli capaci di affrontare le sfide di questi anni, resi ancora più difficili da una crisi complessa e ancora molto lontana dal superamento. Sottolinea come una riforma significhi appunto dare una nuova forma e che debba partire dall'individuazione degli obiettivi che si intende raggiungere e non dalla necessità di fare cassa. Ribadisce che la riforma che oggi viene proposta è invece viziata dai tagli della legge 133 del 2008. Sottolinea come tutte le audizioni abbiano rilevato che una nuova scuola, tarata sugli obiettivi, pur enunciati, dell'Unione Europea, avrebbe bisogno di nuovi stanziamenti, di investimenti mirati soprattutto sulla formazione dei docenti, ma anche sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle attrezzature di cui dovrebbero essere dotate. Invece non vi è traccia di nuove risorse ma anzi al contrario diminuiscono i posti di docenti e ATA, fino al taglio dei laboratori e dei posti di docenti tecnico pratici negli istituti tecnici e nei professionali, rilevato da Confindustria, da De Toni e da tutti coloro che con più interesse e passione hanno seguito questo segmento di istruzione. Sente di condividere pienamente le considerazioni del professor Tiriticco, che non è stato possibile audire in Commissione: sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento – anche reiterata in ciascuno di essi – nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione. Da un forte asse culturale e civile comune ai tre percorsi sarebbero poi discese e definite tre identità/finalità specifiche, e non invece identità/finalità progressivamente riduttive rispetto a quella dei licei. Di fatto, l'identità dell'istruzione tecnica finisce con l'essere circoscritta ad «una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico (...)», e quella dell'istruzione professionale ad «una solida base di istruzione generale e tecnico

professionale (...)». Nei tre schemi permane e si rafforza quella gerarchia tra percorsi secondari che invece andrebbe superata, considerando i profondi cambiamenti che si verificano giorno dopo giorno sia nel mondo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche, grazie alle quali la separazione tra lavoro intellettuale e manuale sta sempre più perdendo significato, sia nel mondo della ricerca educativa che non da oggi propone strategie per un insegnare/apprendere in grado di sollecitare e «produrre» soggetti «competenti» anche se condizionati da un milieu socioculturale deprivato. Quest'ultima considerazione rinvia, ovviamente, al problema di una didattica veramente innovativa e a quello della formazione degli insegnanti, che debbono essere affrontati contestualmente con l'avvio di un riordino mirato del secondo ciclo di istruzione. Per quel che riguarda il biennio sottolinea non esservi traccia nei regolamenti su cui si deve esprimere parere di una questione centrale per una scuola nuova, che superi gli steccati di stampo gentiliano e si proponga di offrire pari opportunità ai ragazzi: quella del biennio unitario e orientativo. Non un biennio unico, ma segmento che consenta ai ragazzi di comprendere meglio le loro capacità e attitudini favorendo i passaggi da un corso di studi ad un altro senza perdere nessuno per strada. Un biennio unitario costruito sui quattro assi fondamentali dei saperi, quello dei linguaggi, quello matematico, quello scientifico tecnologico, l'asse storico sociale.

Sottolinea come la Commissione Cultura dovrebbe dare questa forte indicazione al Ministro perché si possa rimediare, in seconda lettura, a quello che rischia di divenire una sclerotizzazione nel sistema di istruzione che invece, per essere proiettato nel futuro, deve rendere possibile la flessibilità. Ritiene infine che nei tre schemi non vi sia cenno al fatto che i primi bienni dovrebbero concludersi prioritariamente con la certificazione dell'obbligo di istruzione. Rileva come nei tre schemi si avverta il divario che corre tra l'indicazione di quadri orario estremamente compattati e definiti ed i richiami

ad una didattica che sia veramente innovativa. Nei documenti allegati si danno indicazioni come: «superamento dell'insegnamento per discipline singole; adozione di metodologie finalizzate a realizzare profili educativi, culturali e professionali, e a sviluppare competenze personali; didattica laboratoriale; analisi e soluzione di problemi; lavoro per progetti; uso di modelli e di linguaggi specifici; collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni (anche con il volontariato e il privato sociale); stage e tirocini, alternanza scuola/lavoro». Ritiene che una didattica veramente innovativa, soprattutto per l'istruzione superiore, dovrebbe prevedere alcune innovazioni strutturali, quali il superamento dell'orario di cattedra ed utilizzazione delle competenze professionali dei docenti secondo criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle gabbie delle classi di concorso e degli orari di cattedra. E di vere innovazioni nei regolamenti non c'è traccia. Sottolinea come risulti incomprendibile, e anche su questo i pareri resi in audizioni sono stati univoci, che la «riforma» si applichi anche alle seconde classi dei licei e degli istituti tecnici e la riduzione oraria anche alle terze e quarte negli istituti tecnici e le seconde e terze degli istituti professionali. E questo è una delle questioni sollevata anche dal Consiglio di Stato. È evidente che tali previsioni nascano esclusivamente dalle urgenze del MEF e violano il diritto dei ragazzi a concludere gli studi in continuità con il percorso che hanno scelto di intraprendere.

Si chiede chi seguendo quali criteri sceglierà quali ore sopprimere, dovendo passare da 40 a 34 o a 32 ore settimanali in terza o quarta. Crede che la Commissione debba chiedere di correggere tale previsione, sia per quel che concerne l'applicazione della riforma alle seconde classi, sia per quel che concerne il taglio delle ore nelle classi seguenti. Ritiene soddisfacente la previsione di quote orarie opzionali e della maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, ma questa possibilità deve essere resa possibile e concreta sul piano organizzativo: senza la previ-

sione di un organico funzionale pluriennale sarà impossibile per le scuole applicare questa pur positiva innovazione. Inoltre, demandare a successiva decretazione, per gli istituti tecnici e professionali, le possibilità delle opzioni e elencarle nel regolamento, per i licei, significa da una parte limitare l'autonomia e il radicamento territoriale delle scuole e sottrarre semplificazione e trasparenza all'intera manovra. Per quel che riguarda nello specifico lo schema di regolamento in materia di licei osserva che sui licei è stato già detto e ritiene opportuno limitarsi ad alcune osservazioni puntuali. In merito al liceo scientifico tecnologico ritiene che l'opzione scientifico-tecnologica, così come disegnata, è un irrocervo che assomma le caratteristiche di un tecnico e quelle di un liceo, finendo per sommare le debolezze di entrambi. Il risultato è un *monster*, un tecnico travestito da liceo ma anche un liceo travestito da tecnico. Ritiene opportuno fare una proposta alternativa che articoli in maniera differente i due percorsi. Per quello che riguarda il liceo scientifico propone l'istituzione di un'opzione scienze sperimentali e di una opzione matematico-informatica. Ritiene che, a suo giudizio, l'opzione scienze sperimentali dovrà avere una curvatura più marcata su chimica, biologia e scienze della terra, con un accento forte sulla dimensione epistemologica e sulla storia della scienza; quella matematica informatica dovrà puntare invece sui linguaggi formali, accentuando il ruolo della matematica e dell'informatica. Il rilievo dato alla fisica, oltre che alla matematica costituirà l'elemento unificante, il retroterra comune della licealità scientifica. Per quel che concerne il liceo delle scienze sociali propone un'opzione scienze umane e un'opzione economico-giuridica. Ritiene altresì indispensabile inserire nei tecnici un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio liceo tecnologico Brocca. Sottolinea come l'eliminazione delle discipline giuridiche economiche non sia fondata su alcuna riflessione accademica, pedagogica, né del mondo dell'impresa o del mondo delle professioni. Uno studente liceale del

XXI secolo avrebbe meno strumenti per confrontarsi con la realtà ponendosi con atteggiamento razionale e critico senza gli strumenti di analisi giuridici ed economici. Occorrerebbe, a suo giudizio, rivedere tale impostazione, prevedendo per esempio l'attribuzione di Cittadinanza e Costituzione ai docenti di diritto e economia. In conclusione, per quel che riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte non ritiene assolutamente convincente l'ibridazione di tali istituti scolastici. Sottolinea come gli istituti d'arte dovrebbero presentare un taglio più professionalizzante ed essere legati di più al territorio, evitando di disperdere il valore dei tanti istituti d'arte del mosaico, del corallo, dell'oreficeria che costituiscono un patrimonio prezioso per tanti dei nostri territori. Ritiene possibile affermare che da almeno vent'anni gli istituti artistici hanno di fatto promosso un processo graduale di riforma. Mancava soltanto un intervento, una sorta di « sintesi » tra le esperienze migliori e più diffuse, che permettesse una maggiore omogeneità continuando a garantire l'offerta formativa e l'identità dell'Istruzione artistica. Sottolinea come la riforma del nuovo Liceo artistico tagli drasticamente i tempi estesi necessari all'apprendimento dei linguaggi specifici, in modo selettivo e accentuato rispetto agli altri licei rischiando di produrre l'effetto della « sindrome dell'infarinatura », per citare Max Bruschi. Aggiunge che la riforma riduce drasticamente l'offerta formativa legata all'area artistica – cioè quella d'indirizzo – sia nelle quantità orarie che nella distribuzione delle discipline caratterizzanti all'interno dei tre indirizzi. Evidenzia inoltre che l'opzione Audiovisivo, Multimedia Scenografia è basata su discipline che dovrebbero più efficacemente tagliare trasversalmente la didattica e sono strumenti di insegnamento più che materie in sé, sempre per citare Bruschi. Conclude osservando che ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo limitato non lo consente.

Si riserva quindi di evidenziare altre questioni in sede di espressione del parere.

Antonino RUSSO (PD) sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti soprattutto per quello che riguarda la specificità degli istituti d'arte. Ricorda come questi istituti, in particolare quelli dedicati allo studio di specifiche arti, quali quelle del vetro, del mosaico, dell'alabastro, siano penalizzati dalla riforma. Ricorda come per alcuni di essi vi siano annesse specifiche scuole medie di primo grado, che a questo punto verrebbe a perdere un numero più che considerevole di ore. A suo giudizio ritiene che senza queste ulteriori valutazioni si rischi di operare danni invece di migliorare il comparto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*). Precisa quindi che la proposta di parere presentata, ha recepito ciò che era possibile recepire, senza snaturare però il fine ultimo della riforma. Vi sono soluzioni diverse e innovative che hanno tenuto conto delle diverse volontà emerse nelle audizioni svolte dalla Commissione, o rappresentate da colleghi nel corso della discussione. Ricorda che si è ancora in attesa del parere del Consiglio di Stato in riferimento allo schema in esame e agli schemi di regolamento n. 133 e n. 134, che si riserva di considerare nella proposta di parere non appena verrà trasmesso alla Commissione. Le risulta che il Consiglio di Stato si riunirà il 21 dicembre prossimo proprio ai fini dell'espressione del parere di competenza. Ritiene quindi che l'esame della Commissione possa concludersi non oltre il 14 gennaio 2010, per consentire al Governo di procedere agli adempimenti conseguenti, in tempi utili all'avvio del nuovo anno scolastico. Aggiunge che la Conferenza Stato-regioni si è già espressa in materia, e che il Consiglio di Stato ha mosso finora solo alcune osservazioni al Ministero che ha fornito i chiarimenti richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Manlio CONTENTO (Pdl) interviene per richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su una questione, che potrebbe rivestire un particolare interesse in relazione al parere sullo schema dei provvedimenti in esame. Essa si riferisce all'esistenza, sul territorio, di alcuni indirizzi per periti aziendali corrispondenti in lingue estere che, avviati in forma di una sperimentazione ormai decennale, hanno permesso la preparazione di numerosi giovani che costituiscono, ancora oggi, un importante contributo all'attività aziendale. Cita, a tale scopo, l'esperienza dell'Istituto « Sarpi » di S. Vito al Tagliamento, già oggetto di un atto di sindacato ispettivo a sua firma che opera, da tempo, in tale campo di istruzione con risultati apprezzati da molti operatori economici. La preoccupazione manifestata da questo e da altri istituti di istruzione di analogo percorso formativo è relativa alla possibilità che le caratteristiche specifiche di tali corsi di studio possano essere inficiate dalla riforma proposta da cui traspare l'orientamento di escludere, dal novero degli istituti che riavrebbero dopo il riordino, anche quelli per periti aziendali corrispondenti in lingue estere. Richiamando il parere espresso in proposito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, chiede quindi che la Commissione valuti la possibilità di confermare tale indirizzo nell'ambito del parere sullo schema del provvedimento condividendo il rilievo circa l'erronea riconduzione di tale percorso ad una semplice specializzazione dell'indirizzo commerciale.

Alessandra SIRAGUSA (PD), intervenendo sugli istituti tecnici, ritiene che

questo sia probabilmente il settore meno problematico perché in parte ci si è avvalsi della stessa Commissione De Toni e delle riflessioni che erano state avviate prima del decreto-legge 112. Ritiene che vi siano aspetti positivi nel regolamento, che sono stati sottolineati nelle audizioni da esperti, associazioni professionali e sindacati, che è giusto da parte nostra sottolineare, ma nello stesso tempo il nostro parere è fortemente critico, in quanto ciò che di positivo viene introdotto è fortemente viziato dai tagli imposti dalla scure di Tremonti. A suo giudizio gli aspetti positivi possono essere così riassunti: riduzione indirizzi; l'affermazione che la didattica laboratoriale deve essere la metodologia di lavoro per raggiungere le competenze previste ed espresse secondo la definizione europea EQF per rendere confrontabili i titoli di studio; i curricoli per competenze come scelta di fondo, anche se a causa della riduzione delle ore, appare debole e incerta l'area comune del biennio; il richiamo ad un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, del mondo produttivo e delle professioni; il richiamo ad una mirata ed efficace azione di orientamento; la costituzione di un comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale articolato in commissioni di settore; l'affermazione di un ampio uso di *stages*, tirocini, laboratori e alternanza scuola lavoro; l'aumento dell'autonomia nel curriculum del secondo biennio e nel V anno, seppure con i rilievi che ho già sottolineato; la costituzione, nei singoli istituti, dei dipartimenti per sostenere la progettazione educativa e l'integrazione tra le discipline, anche qui con i rilievi già effettuati; la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, EQF 2008; l'introduzione dell'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno, anche qui con seri dubbi circa l'effettiva applicabilità di tale indicazione.

Per quello che concerne invece gli aspetti negativi, ritiene possano essere così sinteticamente indicati: l'assenza di risorse

umane e finanziarie per le scuole e la formazione dei docenti; il permanere di terminalità troppo rigide e specialistiche che non consentono di costruire un profilo compatibile con professionalità realmente strategiche; la riduzione delle ore specie nel biennio; la riduzione degli orari dei laboratori; la mancanza di chiarezza sul problema della valutazione e certificazione delle competenze; l'assenza di un nesso tra area comune e competenze di cittadinanza; la mancanza di un nesso tra materie del biennio e quelle del triennio. Sottolinea come è emerso in molte audizioni che il rinvio si rende a questo punto inevitabile, per non far fallire la riforma: non può infatti non tenersi in considerazione il fatto che presidi, insegnanti e famiglie non hanno ancora certezze sulle caratteristiche della nuova istruzione tecnica che ancora in questo momento è previsto entri in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011. Ritiene che chi deve provvedere alla riorganizzazione territoriale dell'offerta non ha elementi di certezza, lo sottolinea con vigore anche Confindustria; chi gestisce il personale non sa ancora far fronte a carenze o surplus di docenti, come organizzare i laboratori, come assicurare l'insegnamento delle « scienze integrate » che non è affatto chiaro cosa voglia dire nella sua distinzione in scienze integrate chimica e scienze integrate fisica, chi insegna non sa quali saranno le nuove discipline e come insegnarle; chi deve produrre nuovi strumenti didattici non sa come orientare i propri investimenti, chi sviluppa azioni di orientamento, in vista delle preiscrizioni del prossimo gennaio e febbraio, non sa se dovranno essere incentrate sulla vecchia o sulla nuova istruzione tecnica; le famiglie non hanno chiaro il destino dei propri figli e finiscono per privilegiare i licei come rifugio di fronte all'incertezza.

Sottolinea quindi come, a suo giudizio, sia assurda la previsione di coinvolgere anche le seconde classi dei tecnici dal 2010 con il nuovo ordinamento e le risulta « pazzesca » la scelta di avviare le terze e le quarte, sempre dal 2010 a ordinamenti previgenti, a 32 ore settimanali. Ritiene

opportuno tenere presente la necessità di realizzare un sistema articolato con adeguata integrazione delle quantità orarie attualmente previste garantendo comunque la compresenza, nei laboratori; assicurare la costituzione di un organico funzionale d'istituto e di prevedere specifiche fonti di finanziamento per realizzare l'alternanza lavoro scuola; assicurare pari opportunità formative; garantire il ruolo e le competenze degli organi di gestione delle istituzioni scolastiche autonome in relazione alle quote di flessibilità; garantire a ciascuna materia un monte ore adeguato al raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento; evitare un'eccessiva proliferazione delle articolazioni degli indirizzi; manca un sistema di interventi mirati alla formazione e all'aggiornamento del corpo docente. Non sono stati previsti finanziamenti mirati e piani nazionali di aggiornamento; in merito alla questione degli insegnanti tecnico pratici preposti alla pratica laboratoriale, essa sembra essere messa in discussione dall'eccessivo taglio delle compresenze; laboratori: rappresentano il problema più grande. Nell'impostazione della commissione de Toni erano fondamentali mentre il governo ne ha stabilito un taglio del 30 per cento; non prevista la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi sui quali gli studenti possano esprimere una scelta; per l'innovatività dell'impianto ordinamentale appare necessario evidenziare la volontà di un cospicuo investimento nella formazione dei dirigenti e dei docenti; per il riferimento alla valutazione delle competenze e al sistema delle qualifiche, EQF, è necessario indicare standard di prestazione secondo i quali certificare le competenze medesime.

Per quello che concerne nello specifico l'indirizzo turistico ritiene che il settore turistico abbia una grande rilevanza nella vita economica e civile del nostro Paese, in quanto si pone come motore trainante dello sviluppo economico. Per questo è di grande importanza che nel riordino dell'Istruzione Tecnica sia stato mantenuto l'indirizzo di studi turistico. Ricorda come i punti di forza del percorso formativo

siano sempre stati: le competenze economico-turistiche nell'ambito gestionale e nella produzione di servizi/prodotti turistici. Tali competenze vengono raggiunte soprattutto attraverso le attività svolte nei laboratori multimediali con la comprensione dell'insegnante tecnico-pratico, e attraverso i rapporti col mondo del lavoro; le competenze comunicative. Lo studio delle lingue straniere come strumento per comunicare con gli altri in un contesto sempre più globalizzato e infine le competenze culturali per la valorizzazione e la fruizione del territorio. Appare dunque necessaria una maggiore caratterizzazione dell'indirizzo Turistico all'interno del settore « Economico », prevedendo la possibilità di differenziare il percorso di studio del perito per il turismo in indirizzi che valorizzino le specificità territoriali: sia articolando i quadri orari delle discipline in maniera che in ciascun indirizzo si configurino alcune discipline prevalenti; sia offrendo materie opzionali significative rispetto alle realtà regionali. Sottolinea come per non ritornare ad una proliferazione incontrollata di indirizzi, sia opportuno proporre al Ministero la creazione, nell'ambito dell'Istituto Tecnico Economico a indirizzo turistico, di un numero limitato e ben definito di percorsi, in cui prevalga o l'impostazione tecnico-economica, o quella linguistico-culturale. All'interno di questi percorsi si configurerebbe la scelta delle materie opzionali e/o facoltative. La scelta del percorso formativo dovrebbe comunque partire dal secondo biennio, fermo restando il primo biennio comune a tutti. In merito alla riforma, rileva che l'importanza assegnata negli istituti tecnici alla didattica laboratoriale e al collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, prevedendo come strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio anche stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro è già attuata negli Istituti per il Turismo. Ritiene però che nel contempo non sono più previste negli Istituti Tecnici per il Turismo alcune figure di Insegnanti Tecnico Pratici, ITP, quali i docenti di Pratica d'agenzia o i Conversatori di madrelingua. Ritiene evi-

dente che se non si investe adeguatamente nelle attività laboratoriali viene sottovalutata l'importanza dello sviluppo delle abilità operative richieste dal mondo del lavoro. Pertanto ribadisce la necessità di mantenere le discipline tecnico-pratiche – Pratica d'Agenzia e Conversazione in lingua straniera – che da sempre hanno qualificato l'indirizzo turistico, fornendo agli alunni le indispensabili competenze professionali, le quali devono necessariamente trovare una precisa collocazione nel quadro orario della riforma, anche in forma di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*), richiamando le considerazioni generali già espresse in riferimento allo schema di regolamento n. 132.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Manlio CONTENUTO (PdL) interviene per porre una questione concernente l'esistenza di istituti professionali di stato per l'industria e l'artigianato, come quello operante in quel di Brugnera (PN), che offre una qualificata offerta per la formazione di tecnici dell'industria del mobile e dell'arredamento, cioè di un settore che risulta attivo territorialmente. Sottolinea che si tratta di uno dei più importanti distretti produttivi. In tal caso, a suo giudizio, la preoccupazione concerne l'eventuale revisione dell'offerta formativa che potrebbe conseguire alla riforma an-

corché essa comportasse l'obbligo di modulare esclusivamente sulla vocazione produttiva, come per la qualifica di operaio specializzato, avvilendo il percorso formativo volto fino ad ora, a dotare di diversi e propri tecnici dell'industria del mobile e dell'arredamento il relativo comparto produttivo.

Auspica, quindi, che la Commissione possa suggerire al Governo degli indirizzi che siano in grado di salvaguardare la caratteristiche territoriali, soprattutto, quando, come nel caso specifico sono coerenti con la vocazione industriale del *made in Italy*.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), richiamando le considerazioni generali già espresse in riferimento allo schema di regolamento n. 132.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Nomina n. 53.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviata, da ultimo il 9 dicembre 2009.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) riprendendo alcuni spunti degli interventi fatti nella precedente seduta, ritiene, a suo giudizio, che ci si debba esprimere e dare

un voto in merito alla presidenza SIAE. Ricorda come alcuni componenti della Commissione abbiano rapporti aperti e conoscano personalmente l'avvocato Assumma, di cui oggi è in esame la proposta di nomina per la riconferma a presidente della SIAE. Ritiene importante quindi che sia fissata con urgenza la data della sua audizione. Ribadisce al contempo l'esigenza di audire il sottosegretario Bonaiuti, sulle tematiche urgenti relative al settore dell'editoria italiana.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con il collega Giulietti, ritenendo che l'audizione dell'avvocato Giorgio Assumma potrebbe svolgersi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia, per esempio il 14 gennaio 2009.

Ricardo Franco LEVI (PD) conferma quanto già detto nella precedente seduta e preannuncia a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla nomina dell'avvocato Assumma a presidente della SIAE. Conferma altresì la richiesta di una sua audizione e si compiace con la presidente di aver dato la disponibilità indicando una data certa. Ritiene che nell'audizione che verrà svolta si dovrà chiedere al presidente Assumma di chiarire quali siano i suoi indirizzi in merito a due importanti questioni: il raggiungimento di una maggiore efficienza nella gestione della SIAE e la composizione del conflitto instauratosi tra autori ed editori. Ritiene importante tornare sul tema già svolto dell'audizione preventiva o successiva, da parte della Commissione di un soggetto, di cui il Governo propone la nomina. A suo giudizio, la disciplina vigente prevede chiaramente non solo la possibilità ma anche il dovere da parte della Commissione di audire il soggetto in odore di nomina in quanto il parere parlamentare espresso deve essere motivato anche sui fini della politica che tale soggetto intende instaurare nell'ente riguardante la sua nomina.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce quanto già evidenziato nel corso dell'esame sulla prassi consolidata in materia.

Paolo GRIMOLDI (LNP) manifesta alcune perplessità sulla questione concernente la durata del mandato SIAE prevista dallo statuto, preannunciando il voto di astensione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si dichiara d'accordo con gli ulteriori elementi acquisiti. Sottolinea come non ci sia nessuna intenzione di rivedere lo statuto della SIAE per quello che riguarda la durata della gestione del mandato. Rispondendo alla collega De Biase, in merito a quanto detto nella precedente seduta ritiene opportuno che prima di audire l'avvocato Giorgio Assumma vengano auditi quei soggetti che hanno sollevato perplessità e critiche sulla proposta di nomina.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	34
Astenuti	1
Maggioranza	18
Hanno votato sì	34

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte dalla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Caldoro, Capitanio Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Ciocchetti, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Lainati, Levi, Lolli, Maccanti, Mazzarella, Mazzuca, Nicolais, Palmieri, Parisi, Perina, Pes, Picierno, Rivolta, Rossa, Russo e Siragusa.

Si è astenuto il deputato Grimoldi.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca
(Atto 156). (Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « riordino degli enti di ricerca »;

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d'altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell'articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l'attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da

cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l'accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell'articolo 4 (« Finanziamento degli enti di ricerca »), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell'articolo 13 (« Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale »);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l'accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all'articolo 15 (« Infrastrutture di ricerca »), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell'attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l'effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;

2. al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l'entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;

3. all'articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l'aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);

4. all'articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;

5. all'articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole «previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;

6. all'articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

7. all'articolo 11, comma 2, sia aumentato a cinque – ove possibile sulla base del numero dei candidati – il numero dei candidati compresi nelle «rose» proposte dai comitati di selezione per la nomina dei presidenti degli enti e a tre il numero dei candidati compresi nelle «rose» dei consiglieri di amministrazione di designazione governativa, onde lasciare al Ministro un maggior margine di scelta;

8. all'articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l'ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;

9. occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

b) all'articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;

c) all'articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);

d) all'articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalentemente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;

e) sarebbe opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell'ar-

ticolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

f) all'articolo 9, comma 2, sembrerebbe opportuno sopprimere l'ultimo periodo che, pur configurando una mera facoltà e non un obbligo, non appare coerente con l'organizzazione delle attività polari e in particolare in Antartide degli ultimi 25 anni, in cui il fondamentale onere della logistica è stato sostenuto dall'ENEA;

g) occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 17, relativo alle funzioni dell'INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all'Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;

h) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca
(Atto 156). (Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « riordino degli enti di ricerca »;

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d'altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell'articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l'attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da

cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l'accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell'articolo 4 (« Finanziamento degli enti di ricerca »), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO aggiuntivi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell'articolo 13 (« Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale »);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l'accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all'articolo 15 (« Infrastrutture di ricerca »), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell'attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l'effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;

2) al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l'entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;

3) all'articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l'aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);

4) all'articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;

5) all'articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole «previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;

6) all'articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

7) all'articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l'ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;

8) occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;

9) all'articolo 8, comma 2, appare necessario aggiungere infine le seguenti parole: «ai fini dell'applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino»;

10) è necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell'articolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo

al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

b) all'articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;

c) all'articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);

d) all'articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalen-

temente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;

e) occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 17, relativo alle funzioni dell'INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all'Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;

f) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato

il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti senza riduzione di orario per le classi già avviate;

apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari

allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo, con particolare riferimento all'introduzione delle scienze al primo biennio e all'ulteriore rafforzamento, ove necessario, della matematica e della lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, inoltre, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, prevedere una migliore definizione dei quadri orari e dei profili relativamente al liceo delle scienze umane, al fine di delineare con maggiore nettezza tanto il percorso di studi del liceo delle scienze umane quanto la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica e economica;

5) con riferimento al liceo scientifico si considera necessario modificare l'opzione tecnologica che così come formulata, anche dal punto di vista nominale sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica senza distinguersi da questa, prevedendo di conseguenza una opzione scientifico-informatica nel liceo scientifico che tenga conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione del rapporto tra profili e quadri orari per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito della verifica di cui alla condizione n. 2 e 3 del presente parere e una riformulazione eventuale dei profili a seguito delle modifiche apportate;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre in riferimento al liceo musicale e coreutico, appare necessario privilegiare la scelta per l'attivazione delle sezioni previste attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera g della medesima legge 508/1999, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici e la possibilità di accesso nell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e di integrarla con la tradizione liceale;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni di liceo musicale e 10 sezioni di liceo coreutica;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) appare necessario prevedere all'articolo 3, comma 3, in aggiunta alla riorganizzazione delle sezioni liceali già indicate, anche una ulteriore sezione di liceo sportivo da realizzare con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 400 e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente decreto;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atti nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, c. 3, appare opportuno prevedere il riferimento corretto all'articolo 13, c. 11, lettera a), e non all'articolo 13, c. 9, lettera a);

2) all'articolo 10, c. 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario »;

3) all'articolo 11, c. 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

4) all'articolo 12, c. 2, si ritiene opportuno inoltre precisare il riferimento alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, c. 11, lettera a) e non al c. 10 del medesimo articolo;

5) all'articolo 13, c. 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'all. L;

6) al c. 9 del medesimo articolo 13, si riterrebbe opportuno correggere il riferimento legislativo alla « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non « 1981 »;

7) al c. 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto, correggendo altresì al c. 6 del medesimo articolo, con il riferimento « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » quello attualmente previsto come n. 186;

8) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

9) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

10) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell'autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premessi che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti senza riduzione di orario per le classi già avviate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire la parola «perito», con le parole «istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo

titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati;

5) si ritiene necessario, inoltre, inserire un apposito comma all'articolo 6 allo scopo di chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti; in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato *d*), occorre fare riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione già adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato *d*), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», aggiungendo una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera *a*) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

8) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi gestionali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e

logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari;

b) all'articolo 6, c. 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, c. 3, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: *a)* al primo periodo, le parole: « gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; *b)* l'ultimo periodo. », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti tecnici » all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già fatto con riferimento allo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto dei licei, n. 132;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premessi che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire la parola « tecnico », con le parole « istruzione professionale », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, corrispondendo così anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

4) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, occorre

potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

5) si ritiene inoltre necessario inserire un nuovo comma all'articolo 6 volto a chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato *d*), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione a suo tempo adottati da questo Ministero;

6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato *d*), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

7) appare necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

8) appare necessario inoltre prevedere l'ammissione all'esame di Stato per

coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

9) si ritiene inoltre necessario ricondurre nel settore industria ed artigianato, l'indirizzo « Servizi di manutenzione e assistenza tecnica », prevedendo la possibilità di confluenza in esso degli istituti d'arte, oltretutto nei licei artistici, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

10) con riferimento all'indirizzo « Servizi socio-sanitari », appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per « Ottici » e per « Odontotecnici », come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

11) appare necessario, in merito all'indirizzo « Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera », prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

12) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che preveda che: « in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la provincia autonoma di Bolzano realizza gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate dal Ministero della pubblica istruzione su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modificazioni », stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari;

b) all'articolo 6, c. 1, appare opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, c. 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei

settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già fatto con riferimento allo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto dei licei, n. 132;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore produzione, si valuti infine l'opportunità di integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'ordine dei lavori	136
Audizione di rappresentanti del Consorzio ReMedia sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti .	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2010	137
AVVERTENZA	137

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 dicembre 2009.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che il Commissario dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, prefetto Grimaldi, ha comunicato di non poter partecipare all'audizione informale prevista per la seduta odierna, a causa di improrogabili impegni connessi alla protesta in atto presso il Ministero dell'Ambiente da parte di alcuni lavoratori dell'Istituto.

Raffaella MARIANI (PD), pur prendendo atto della situazione di emergenza che ha richiesto una presenza del prefetto

Grimaldi nella sede del Ministero dell'Ambiente, sottolinea come il suo gruppo ha chiesto già da tempo di avere chiarimenti sulla missione affidata dal Ministro dell'Ambiente all'Istituto e sulle attività che il medesimo Istituto sta svolgendo. In merito alla contestazione in atto da parte di alcuni lavoratori dell'Istituto che rischiano di non veder rinnovato il contratto di lavoro, ritiene che occorra prestare particolare attenzione ai disagi manifestati da tale personale, anche in relazione al ruolo di ricerca che l'Istituto è chiamato ad espletare in un momento particolarmente delicato in ragione delle emergenze ambientali in atto e al grande risalto che la questione dei cambiamenti climatici sta assumendo a livello planetario, a meno che non si debba pensare che vi sia un disegno volto al progressivo depotenziamento dei compiti allo stesso affidati. Chiede, quindi, che la Presidenza della Commissione si interessi affinché l'audizione del Commis-

sario dell'Istituto, prevista per la giornata odierna, venga il prima possibile inserita nuovamente nel calendario dei lavori della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Mariani ed avverte che informerà la Presidenza della Commissione affinché l'audizione del Commissario dell'Istituto possa essere inserita prontamente nel calendario della Commissione.

Audizione di rappresentanti del Consorzio ReMedia sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 dicembre 2009.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del prefetto Grimaldi, Commissario dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consorzio «Metromare dello Stretto» nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00143 Garofalo, concernente il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina 138

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 138

RISOLUZIONI:

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (*Seguito della discussione e approvazione*) 139

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna (*Seguito della discussione e rinvio*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti del Consorzio «Metromare dello Stretto» nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00143 Garofalo, concernente il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ribadisce quindi l'auspicio che sulla proposta di documento di conclusivo oggi in esame possa svolgersi un ampio dibattito, che permetta alla Commissione di definire sinteticamente, in un paragrafo finale, gli interventi che si ritengono opportuni per sostenere lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano, al quale potrà par seguito un intervento legislativo su iniziativa parlamentare.

Carlo MONAI (IdV) concorda con l'auspicio espresso dal presidente di pervenire a individuare alcuni interventi concreti che possano permettere al sistema aeroportuale di esplicitare le proprie potenzialità di sviluppo. Evidenzia che nella propria regione, il Friuli Venezia-Giulia, esiste un piccolo aeroporto, il cui traffico è inferiore ad un milione di passeggeri e ritiene utile che nel documento sia evidenziata l'opportunità che, per gli aeroporti che non raggiungono la soglia di un milione di passeggeri di traffico, si possa pervenire ad un'ampia liberalizzazione del sistema tariffario. Ricorda che la proposta di documento conclusivo auspica che ciò accada per gli aeroporti con traffico compreso tra un milione e cinque milioni di passeggeri e ritiene che, a maggior ragione, questo dovrebbe essere previsto per gli aeroporti più piccoli. Ricorda infine che la regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto un accordo di programma con la società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Trieste, nel quale è previsto anche un collegamento ferroviario per l'aeroporto che dovrà essere realizzato quanto prima, anche al fine di potenziare l'aeroporto di Trieste e riequilibrare il traffico aereo del territorio rispetto ai due vicini aeroporti di Venezia e Treviso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene condivisibile quanto espresso dal collega Monai riguardo all'integrazione della proposta di documento conclusivo con la previsione della liberalizzazione delle tariffe per gli aeroporti con traffico inferiore ad un milione di passeggeri.

Settimo NIZZI (PdL) sottolinea che esistono alcune incongruenze nel sistema del traffico aereo tra le quali ricorda in particolare l'impossibilità in molti aeroporti, per i mezzi dell'aviazione generale che non sono iscritti all'aeroclub locale, di rifornirsi di carburante. Evidenzia che queste disposizioni hanno determinato inconvenienti anche gravi in occasione dell'ultimo G8.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

(Seguito della discussione e approvazione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito della risoluzione in esame, sono state svolte le audizioni informali dei rappresentanti dei comuni di Messina e Reggio Calabria e del Comune di Villa San Giovanni, della Società di gestione per l'aeroporto dello Stretto (SOGAS SpA), delle organizzazioni sindacali di Reggio Calabria e Messina e, da ultimo, nella giornata odierna, dei rappresentanti del Consorzio «Metromare dello Stretto». Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere le proprie valutazioni sul testo della risoluzione in discussione, ricordando che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo relativamente all'impegno specifico richiesto nel dispositivo della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione 7-00143 Garofalo, relativa al servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

Mario VALDUCCI, *presidente*, evidenzia con soddisfazione che la risoluzione è stata approvata unanimemente dalla Commissione per l'approvazione, da parte della Commissione, della risoluzione.

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.

(Seguito della discussione e rinvio).

Michele Pompeo META (PD) nel ricordare che i deputati del proprio gruppo presenti nella scorsa seduta hanno chiesto di sottoscrivere la risoluzione, segnala al rappresentante del Governo l'esigenza che, prima di procedere alla votazione sulla stessa, la Commissione abbia modo di conoscere il testo dell'accordo di programma in corso di definizione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Sardegna in ordine al passaggio di competenze relative alla continuità territoriale dallo Stato alla regione.

Carlo MONAI (IdV) si associa alla richiesta di sottoscrivere la risoluzione in esame.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI fa presente che la risoluzione in esame ripercorre puntualmente le alterne vicende che hanno accompagnato la continuità territoriale della Sardegna dal 2000 sino ad oggi. Ritiene tuttavia necessarie alcune precisazioni in ordine alle singole questioni affrontate nell'atto di indirizzo.

Relativamente alla proroga del primo regime di continuità territoriale previsto nei decreti del 2000 oltre la data stabilita, con una sostanziale alterazione del principio iniziale, osserva che il regime previsto dai decreti del 2000 è terminato ben prima della prevista data di scadenza. Difatti, dopo due anni di esercizio soggetto

a compensazione finanziaria, in sede di verifica dell'opportunità o meno di proroga degli oneri per la terza annualità, è emersa nel 2004, la disponibilità dei vettori ad operare sulle rotte sarde solo sulla base di una accettazione degli oneri imposti senza più la compensazione finanziaria. Non di proroga oltre la data stabilita può pertanto parlarsi, bensì di cambiamento totale delle connotazioni iniziali degli oneri di servizio pubblico. Le continue proroghe al sistema di accettazione degli oneri sono riconducibili all'esigenza di non privare il territorio del diritto alla mobilità nelle more dell'adeguamento da parte dell'Italia ai rilievi posti dalla Commissione europea con la decisione del 23 aprile 2007 n. 332 e che ha determinato l'abrogazione del decreto ministeriale n. 35 del 2005 e la successiva emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008.

In merito all'alterazione del principio iniziale derivante dalle continue proroghe che avrebbe impedito di tenere conto delle diverse esigenze della Regione Sardegna e del nuovo scenario del mercato aereo, rileva che tali esigenze non sono mai emerse neanche nel corso delle ripetute sessioni della conferenza dei servizi che ha condotto alla emanazione del predetto decreto ministeriale né è mai stata rilevata da parte di alcuno la volontà o la necessità di applicare una tariffa unica a residenti e non residenti. È stata viceversa più volte ribadita, anche in sede di concertazione con la Commissione europea per la trasposizione dei « *desiderata* » comunitari nel decreto di imposizione, l'esigenza della differenziazione tariffaria tra residenti e non residenti. Al riguardo ritiene utile ricordare che la Commissione europea, in data 23 aprile 2007, ha ritenuto che l'applicazione di tariffe agevolate per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, sia sproporzionata ed incompatibile con il Regolamento.

Per quanto riguarda l'asserita mancata comunicazione dell'ENAC ai vettori per i ribassi tariffari segnala che nel corso della vigenza degli attuali oneri di servizio sono state effettuate le istruttorie relative al-

l'aggiornamento delle tariffe per l'adeguamento a seguito della variazione del prezzo del carburante, che regolarmente sono state comunicate ai vettori nelle forme previste.

Da ultimo, relativamente ai trasporti dei barellati rappresenta che ogni compagnia regolamenta autonomamente la materia e tale regolamentazione è applicata indistintamente a tutti i passeggeri che necessitano di tale servizio senza discriminazioni tra collegamenti operati in libero mercato e collegamenti sottoposti ad oneri di servizio pubblico. Ciò posto, le mutate condizioni di mercato, come espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 103 del 2008 (par. 8.2 dell'allegato) e dalla normativa comunitaria, oggi rappresentata dal regolamento CE n. 1008/2008 (articoli 16 e 18), permettono o addirittura rendono necessaria la revisione del regime onerato attualmente imposto sui voli sardi. Inoltre deve essere sempre sottoposto a valutazione il rapporto tra il regime imposto e l'obiettivo di garantire lo sviluppo socio-economico della Regione Sardegna.

Nel corso di vari incontri tra luglio e settembre 2009 tra la Regione Sardegna ed il Ministero sono state espresse valutazioni negative sul vigente regime onerato da parte della Regione, e poiché dal 1° gennaio 2010 le funzioni e gli oneri relativi alla continuità sono trasferiti alla Regione Sardegna, in base all'articolo 1, commi 837 e 840, sono in corso di studio con la Regione Sardegna le modalità di passaggio di dette funzioni, per permettere nel più breve termine possibile una revisione dell'attuale regime onerato.

In merito osserva che proprio nella giornata del 9 dicembre scorso, si è tenuta presso il Ministero una prima riunione con la Regione Sardegna, l'ENAC e i tecnici del Ministero per definire la questione della regolamentazione del passaggio alla Regione delle competenze in materia di continuità territoriale. Le varie problematiche sollevate dai deputati Nizzi e Pili potrebbero comunque essere risolte in sede di riscrittura dei decreti di imposizione con l'inserimento di particolari

regole che favoriscano gli utenti che viaggiano su collegamenti onerati rispetto agli altri. Per quanto riguarda la tassazione che grava sulla continuità territoriale sarda, rappresenta, infine, che le tariffe indicate dal decreto ministeriale n. 103 del 2008 sono già comprensive di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali dovuti per tutte le tariffe aeree e per le tariffe delle altre continuità territoriali nazionali.

Mauro PILI (PdL) rileva che il principio cardine della risoluzione, che più volte è stato affermato anche dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo anche in data 13 novembre 2009 alla presenza del presidente della regione Sardegna, consiste nell'applicare il regime della continuità territoriale a tutti i cittadini dell'Unione europea e non a limitarla ulteriormente. Ritiene inaccettabile la valutazione resa dal rappresentante del Governo sull'impossibilità di estendere il regime della continuità territoriale a tutti i cittadini dell'Unione europea, ritenendo che questo sia in contrasto con il principio di equità e anche con le motivazioni rese dalla Commissione nella valutazione del decreto ministeriale n. 35 del 2005, avendo la Commissione detto che l'estensione del regime della continuità territoriale anche ai cittadini nati in Sardegna ma non ivi residenti crea una discriminazione rispetto agli altri cittadini dell'Unione europea. Giudica indispensabile che le tariffe aeree da e verso la Sardegna siano inferiori a causa del disagio recato dall'insularità, sia per chi è nato nella regione sia per chi deve recarvisi. Rileva che l'applicazione differenziata per i soli nati in Sardegna sarebbe palesemente iniqua. Osserva che la tariffa unica, che ritiene essere un mero riequilibrio e non un'agevolazione, si deve al fatto che il territorio sardo è fortemente gravato dall'insularità. Sottolinea che, una volta fissata la tariffa massima per l'imposizione degli oneri di servizio, il servizio di trasporto aereo, al di sotto di quella tariffa, dovrebbe poter essere liberalizzato, potendo i vettori, nell'ambito delle proprie

valutazioni d'impresa, decidere se, operando in regime di concorrenza, istituire o meno un collegamento con la Sardegna, purché al di sotto della tariffa stabilita. In ultimo sottolinea che il passaggio di competenze dallo Stato alla regione riguardo alla continuità territoriale costituisce un gravissimo problema per la regione e non può essere neanche formalmente superato, come dichiarato dal rappresentante del Governo, intervenendo sui decreti ministeriali, dal momento che una disposizione di legge, e precisamente l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, pone in capo al Ministro la competenza al riguardo. Chiede quindi al rappresentante del Governo di mettere in atto tutte le opportune iniziative affinché non si pervenga al passaggio di competenze alla regione. Quanto alla tassazione, ricorda che nella risposta resa dal sottosegretario Reina ad alcuni atti di sindacato ispettivo a propria firma, il Governo aveva accettato l'impegno di rivedere il sistema di tassazione sui biglietti aerei da e per la Sardegna, in quanto l'applicazione delle tasse aeroportuali annulla di fatto il beneficio economico ottenuto dal cittadino in forza dell'applicazione del regime degli oneri di servizio pubblico.

Ritiene, in conclusione, opportuno che il Governo si renda disponibile ad avviare una riflessione complessiva sul regime della continuità territoriale volta ad innovarne i contenuti e a discutere di questa delicata questione con la Commissione, dato anche l'ampio consenso che si è raccolto intorno al testo in esame.

Michele Pompeo META (PD) condivide le considerazioni espresse dal collega Pili.

Settimo NIZZI (PdL) anch'egli esprime la propria condivisione rispetto a quanto espresso dal collega Pili. Chiede inoltre al Governo di mettere in atto ogni opportuna iniziativa volta a non addivenire alla conclusione dell'accordo tra Stato e Regioni relativo al passaggio di competenze in ordine alla continuità territoriale, non essendo la regione in grado, a suo giudizio, di sostenerne gli oneri. Ricorda che sino a pochi anni fa l'imposizione dell'IVA era dovuta solo per i trasporti marittimi da e verso la Sardegna perché una disposizione ne obbligava l'applicazione per i territori insulari distanti più di quaranta miglia dalla costa. Osserva che la regione Sardegna è stata e continua ad essere svantaggiata in ragione della propria insularità e chiede pertanto un impegno forte del Governo a rivedere il regime della continuità territoriale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede quindi al rappresentante del Governo di evidenziare al Ministro le questioni emerse nell'ambito della discussione della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante le modalità per la concessione di incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili. Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di regolamento recante le modalità per la concessione di incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili.

Atto n. 162.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di regolamento all'ordine del giorno.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato

assegnato alla Commissione con riserva, poiché mancante del parere del Consiglio di Stato; peraltro, in relazione al fatto che la procedura deve essere ai termini di legge conclusa entro il 31 dicembre, nonché in considerazione della prossimità della chiusura della Camera per le festività natalizie, la Presidenza ha provveduto a richiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a poter esprimere il parere sull'atto del Governo in questione anche in mancanza del parere del Consiglio di Stato. Tale autorizzazione è pervenuta e pertanto la Commissione è nelle condizioni di poter concludere l'esame del provvedimento entro le sedute della settimana corrente.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra lo schema di regolamento in titolo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), prevede che la procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e in via prioritaria per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, sia

completata dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009.

In particolare, lo schema di regolamento ministeriale in esame disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi statali a favore delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate in attuazione dell'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Ricorda che, il comma 1117, dispone, al primo periodo, che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica vengano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ai sensi del secondo periodo del comma 1117, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, in base alla previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118. Ai sensi del comma 1118, i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE sono definiti con decreti del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Lo schema di regolamento ministeriale consta di sei articoli.

L'articolo 1 circoscrive l'ambito di applicazione del regolamento in esame agli impianti di produzione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili e assimilate autorizzati entro il 31 dicembre 2006 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007).

L'articolo 2 reca le definizioni di « impianto autorizzato entro il 31 dicembre 2006 », « impianto di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31 dicembre 2006 », « impianto realizzato ed operativo » (o « impianto entrato in esercizio »), « parte organica dei rifiuti ». Per « impianto autorizzato entro il 31 dicembre 2006 » si intende l'impianto per il quale, alla medesima data, il responsabile abbia ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio (ovvero, nei casi in cui tali atti non siano richiesti, il permesso di costruire). Per « impianto di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31 dicembre 2006 » si intende l'impianto per il quale il responsabile possa dimostrare il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni: *a)* disponibilità delle aree di localizzazione dell'impianto; *b)* accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica del gestore competente; *c)* indizione di gare di appalto o stipula di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto; *d)* stipula di contratti di finanziamento dell'iniziativa. Per « impianto realizzato ed operativo » o « impianto entrato in esercizio » si intende l'impianto per cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale. Infine, la « parte organica dei rifiuti » è la parte biodegradabile dei rifiuti.

L'articolo 3, confermando sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, come modificato dal citato articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, dispone che sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi statali di cui alle medesime disposizioni, senza distinzione tra parte organica (cioè biodegradabile) e inorganica dei rifiuti, concessi ad impianti autorizzati e dei quali sia stata avviata in concreto la realizzazione entro il 31 dicembre 2006; operativi

al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, che ha introdotto il requisito).

L'articolo 4 disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento in deroga del diritto ai finanziamenti e agli incentivi statali a specifici impianti, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007. L'articolo in esame stabilisce che tali finanziamenti e incentivi, che comprendono anche le convenzioni CIP6, sono concessi agli impianti autorizzati entro il 31 dicembre 2006 che non rientrano nelle fattispecie contemplate al precedente articolo 3 (non essendone stata avviata la realizzazione al 31 dicembre 2006 o non essendo operativi al 1° gennaio 2008). Per effetto del citato comma 137 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, i finanziamenti e gli incentivi sono confermati solo per la parte organica dei rifiuti.

L'articolo 5 disciplina la procedura di concessione dei finanziamenti e degli incentivi in questione prevedendo, al comma 1, che l'istanza per l'ottenimento dei medesimi sia presentata al Gestore dei servizi elettrici (GSE), corredata dalla documentazione che attesti il rispetto delle condizioni dettate dai precedenti articoli 3 e 4, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento in esame, pena la decadenza dal diritto ai medesimi finanziamenti ed incentivi.

Il GSE, entro i successivi 90 giorni, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una relazione con gli esiti dell'istruttoria effettuata per accertare il rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4; quindi, dopo la verifica da parte del Ministero, comunica gli esiti di tale istruttoria agli interessati (comma 2). Entro i 30 giorni successivi il GSE stipula gli atti necessari per erogare gli incentivi spettanti ai richiedenti per i quali l'istruttoria ha avuto esito positivo (comma 3).

Infine, ai sensi dell'articolo 6, il regolamento entra in vigore il giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Preannuncia quindi la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) chiede se il decreto del ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009 che stabilisce, come previsto dalla cosiddetta legge sviluppo, la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, sia in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 dello schema di regolamento in esame.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che lo schema di regolamento rappresenta un provvedimento virtuoso in linea con le scelte effettuate dai Governi, di diverso segno politico, che si sono succeduti negli ultimi anni. Ricorda che gli incentivi CIP 6 hanno favorito non solo i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate per non arrecare danno, in base ad una legge dello Stato, agli ammortamenti e investimenti effettuati su impianti di produzione energetica. Le agevolazioni, riconosciute agli impianti costruiti entro il 2006, finiranno a cominciare dal 2010; dal prossimo anno potranno altresì essere anticipatamente risolte le convenzioni in essere con il Gestore dei servizi energetici (GSE), altrimenti in scadenza negli anni successivi fino al 2020, salvaguardando la continuità delle produzioni energetiche connesse a processi industriali. Aggiunge che ai produttori che aderiranno volontariamente alla risoluzione anticipata saranno riconosciuti corrispettivi tali da contenere gli oneri che graverebbero su consumatori, cittadini e imprese, nel caso in cui le convenzioni andassero a scadenza naturale. Ritiene che, in questo modo, si sia data positiva soluzione ad una vicenda complessa con soddisfazione di tutti gli schieramenti politici.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, auspicando che si ponga finalmente ordine nel com-

plesso sistema delle agevolazioni a favore dei produttori di energia.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.40 alle 11.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
AVVERTENZA	155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Convenzione di Lanzarote, non ancora entrata in vigore, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono

correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via *Internet*.

Il disegno di legge in esame è articolato in due Capi. Il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum (ratificato dall'Italia con legge n. 85 del 2009). Il Capo II (articoli da 4 a 9) contiene invece disposizioni di adeguamento interno, che incidono in primo luogo sul diritto e sulla procedura penale.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 modifica il codice penale. In particolare, le lettere da *a*) a *c*) prevedono: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni (salvo che ricorra la circostanza attenuante dallo stesso contemplata) e violenza sessuale di gruppo in danno di minore di anni quattordici (novella all'articolo 157 del codice penale); l'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale (articolo 414-*bis* del codice penale), individuato nella condotta di chi con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), pornografia minorile (articolo 600-*ter*), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 (pornografia virtuale), turismo sessuale (articolo 600-*quinquies*), violenza sessuale (articolo 609-*bis*), atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*), corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*). La pena è la reclusione da tre a cinque anni e la stessa pena si applica a chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più dei delitti indicati; l'aumento delle

pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori (comma aggiuntivo all'articolo 416 del codice penale); quale ulteriore aggravante dell'omicidio, la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile (novella all'articolo 576 del codice penale).

Ricorda, quindi, che le lettere da *d*) ad *h*) intervengono in materia di delitti contro la personalità individuale. In particolare, in materia di prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale) vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione (primo comma), si interviene sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica), anche attraverso la ridefinizione della nozione di utilità, e si modifica la disciplina delle aggravanti.

Ricorda, altresì, che in materia di pornografia minorile (articolo 600-*ter* del codice penale), si amplia il novero delle condotte riconducibili a tale delitto; in particolare, vengono aggiunti alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento; si prevede inoltre la sanzionabilità di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

Il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-*sexies* del codice penale, introducendo nuove circostanze aggravanti: somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore.

Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (articolo 600-*octies*) e individuano ulteriori pene

accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-*novies*).

Fa presente, poi, che le lettere da *i*) a *n*) dell'articolo 4, intervenendo infine sui delitti di violenza sessuale: estendono l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*); intervengono sul delitto di corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*), in particolare sanzionando anche il comportamento di chi faccia assistere un minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; coordinano la disposizione sulle pene accessorie (articolo 609-*nonies*) con l'introduzione del delitto di adescamento di minorenni; novellano la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni (articolo 609-*decies*); ammettono al patrocinio a spese dello Stato le persone offese da delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale di minori e di tratta di persone, anche in deroga ai limiti di reddito generalmente previsti; introducono il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), punito con la reclusione da uno a tre anni. La condotta del nuovo reato consiste nel compiere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante *Internet* o altre reti o mezzi di comunicazione; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale).

Osserva, quindi, che l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale: con la novella all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale nell'elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del

capoluogo del distretto; con la novella all'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena; si esclude l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile (articolo 444 del codice di procedura penale). La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novelle agli articoli 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale), con modifiche volte a coordinare l'istituto con la previsione del nuovo delitto di adescamento di minorenni.

Fa presente che l'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

L'articolo 7, poi, attraverso una novella all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, integra il catalogo dei delitti per i quali la concessione di benefici penitenziari ai condannati è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Ai già previsti delitti di violenza sessuale, la disposizione aggiunge i delitti di prostituzione minorile e pedopornografia e l'adescamento di minorenni.

L'articolo 8, novellando l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.

L'articolo 9, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, altresì, che le disposizioni di specifica competenza della Commissione sono quelle di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, le quali, pur avendo natura penale e processuale penale, hanno ad oggetto

diretto un rafforzamento della tutela dei minori mediante un aggravamento delle pene ed un incremento delle condotte riconducibili ai reati contro i minori già previsti dal codice penale, nonché la creazione di nuove e specifiche fattispecie criminose e misure di prevenzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 15.20.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza nuovo testo della proposta di legge n. 1524 Lo Presti, recante « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi », quale risultante dagli emendamenti approvati. Al riguardo, fa presente che l'articolo unico della citata proposta di legge sostituisce il comma 3 del predetto articolo 8, stabilendo che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento. Al fine di migliorare i

trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse di cui al citato decreto legislativo n. 103 del 1996 (recante attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo ed i criteri di destinazione dello stesso sono valutate dai Ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

In proposito, fa presente che la proposta di legge in esame rientra, genericamente, nell'ambito di competenza della Commissione in quanto trova applicazione anche nei confronti degli esercenti attività libero-professionale, iscritti in albi ed elenchi, nel settore sanitario.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara di condividere le finalità della proposta di legge in esame, in quanto i trattamenti previdenziali erogati dagli istituti in questione appaiono effettivamente esigui a fronte degli elevati contributi versati dagli iscritti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009 — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.189, 1.188 e 1.187, che, nonostante le specifiche differenze, sono tutti volti ad assicurare l'adeguata informazione e il consenso del paziente.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che gli emendamenti testé illustrati dalla collega Farina Coscioni propongono la soppressione di numerosi principi di notevole rilevanza, tra i quali la tutela del diritto alla vita e il divieto di eutanasia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.189, 1.188 e 1.187.

Paola BINETTI (PD) illustra l'emendamento Livia Turco 1.45, di cui è cofirmataria, rilevando come esso proponga una formulazione della norma più ampia e inclusiva di quella contenuta nella proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la formulazione proposta dall'emendamento Livia Turco 1.45 rischia di risultare eccessivamente generica.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), che l'emendamento in questione si propone di sostituire, sia maggiormente rispondente al dettato costituzionale. Annuncia, pertanto, voto contrario su tali emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.45.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.251 e 1.252, entrambi volti ad evitare che la volontà dell'individuo non più cosciente sia discriminata rispetto a quella espressa dall'individuo capace di intendere e di volere. Invita, quindi, il relatore ad accogliere la proposta di richiamare esplicitamente, nel testo della proposta di legge in esame, il principio dell'autodeterminazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.251 e 1.252.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.253, 1.254 e 1.255, raccomandandone l'approvazione.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che l'onorevole Farina Coscioni ha presentato numerosi emendamenti volti a sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, ciò che, a suo avviso, rischia di rallentare eccessivamente l'esame del provvedimento. Auspica, pertanto, che la collega Farina Coscioni ri-

nunci a illustrare almeno una parte di tali emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.250, 1.249 e 1.181.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.182.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.111, 1.110, 1.78, 1.77, 1.76 e 1.205.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 1.40, volto ad eliminare il contrasto esistente tra alcune disposizioni della proposta di legge in esame e la Costituzione, nonché a garantire la tutela dei diritti di tutti i cittadini, a prescindere dalle loro convinzioni religiose. Ritiene, inoltre, che l'attuale fase di tensione tra la maggioranza e le istituzioni di garanzia suggerisca l'opportunità di non approvare norme di legge che, sicuramente, incorrerebbero in una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Sottolinea, altresì, la necessità di evitare il rischio di una aberrante discriminazione tra la facoltà, riconosciuta all'individuo cosciente, di rifiutare anche quelli che il cardinal Martini ha definito trattamenti ordinari e il divieto, per la persona non più cosciente, di rifiutare gli stessi trattamenti straordinari.

Massimo POLLEDRI (LNP), premesso di riconoscere la rilevanza delle considerazioni svolte dal collega Palagiano, ricorda che la Costituzione non fa mai riferimento alla dignità della vita umana, nozione che rischia di rimandare a un concetto di indegnità della vita umana stessa, aprendo la strada ad aberrazioni, quali l'eugenetica, l'eutanasia o la soppressione dell'individuo, ben presenti alla memoria dei Costituenti.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che, alla luce di un dibattito filosofico millenario, si possa affermare che l'approvazione dell'emendamento in questione

equivarrebbe ad introdurre in una legge un concetto, quale la dignità della vita umana, privo di un significato tecnico univoco.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime forti perplessità sull'utilità dello sforzo, evidente nell'articolo 1 della proposta di legge in esame, di parafrasare e precisare numerosi principi costituzionali. Ricorda, inoltre, che lo stesso cardinal Martini ha recentemente avvertito l'esigenza di fare riferimento al concetto di dignità della vita umana, di fronte ai recenti progressi della tecnica medica. Annuncia, quindi, di astenersi sull'emendamento Palagiano 1.40, in quanto il suo emendamento 1.1 prevedeva, in uno spirito di mediazione, il mantenimento del riferimento alla tutela della vita umana.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che il concetto di dignità della vita umana è suscettibile di interpretazioni difformi e soggettive e, perciò, poco adatto ad essere inserito in una norma. Ricorda, inoltre, che il concetto di dignità di ogni persona è, invece, opportunamente richiamato alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 1.

Carmelo PORCU (PdL), premesso di concordare con le osservazioni dei colleghi Castellani e Polledri, sottolinea come la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, sia opportunamente volta ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico. Ritiene, inoltre, che l'esigenza di tutelare a livello costituzionale la vita umana come valore non negoziabile renderebbe forse opportuno un aggiornamento della prima parte della Costituzione.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di condividere le considerazioni svolte dai colleghi Polledri, Castellani e Porcu, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Palagiano 1.40 aprirebbe scenari inquietanti, ponendo il problema di chi possa decidere quale vita sia degna di essere vissuta. Annuncia pertanto, an-

che a nome del suo gruppo, voto contrario su tale emendamento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che la lettura dell'articolo 3 della Costituzione dimostri come, diversamente da quanto affermato dalla collega Castellani, la dignità non sia concetto totalmente rimesso all'interpretazione soggettiva del singolo. Annuncia, pertanto, voto favorevole sull'emendamento Palagiano 1.40.

Luisa BOSSA (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'emendamento Palagiano 1.40.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo per una breve precisazione, richiama la distinzione tra la vita biologica e l'esistenza umana, fondamentale se si intende evitare che l'ultima fase dell'esistenza si risolva in una vita spogliata della sua dignità.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 1.40.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.19: si intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira i suoi emendamenti 1.37 e 1.38.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.258, identico all'emendamento Palagiano 1.38, nonché il suo emendamento 1.204.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 1.39, identico all'emendamento Farina Coscioni 1.204.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.20: si intende vi abbia rinunciato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.109,

identico all'emendamento Catanoso 1.20.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.46, volto a rendere più incisivo il riferimento alla tutela della vita umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.46, richiamando, altresì, l'attenzione dei colleghi sul fatto che – come evidenziato in un documento della Fondazione Adenauer – il principio giuridico in gioco, quando si tratti della disciplina della dichiarazione anticipata di volontà, non è il diritto alla vita, quanto piuttosto la tutela della libertà personale inviolabile di ciascun individuo, che non è nella disponibilità di alcun altro soggetto, neanche dello Stato. Il problema è allora, semplicemente, come tale principio si declini nel caso in cui il soggetto cessi di essere cosciente. È per questo motivo che, già da molto tempo, i codici di deontologia medica prevedono l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente per qualsiasi trattamento sanitario.

Donata LENZI (PD) rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame richiama e precisa varie disposizioni costituzionali, mentre a suo avviso sarebbe stato sufficiente il riferimento contenuto nell'alinea del comma 1, ma non definisce, invece, l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento in esame. Osserva, inoltre, che l'articolo 1 appare ancora legato all'unica finalità di disciplinare il « fine-vita », mentre il progetto di legge contiene, come è noto, numerose disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di consenso informato.

Massimo POLLEDRI (LNP) dissente da quanto affermato dal collega Della Vedova, in quanto ritiene che, nella Costituzione, la tutela della vita non sia in alcun modo subordinata alla tutela della libertà personale.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) dichiara di condividere le premesse del ragiona-

mento dell'onorevole Della Vedova, nel senso che, effettivamente, la questione ruota intorno alla disciplina degli effetti della volontà espressa dal soggetto prima di perdere coscienza. Tuttavia, ritiene che, correttamente, la proposta di legge in esame consideri la violazione del diritto indisponibile alla vita alla stregua di un elemento di irragionevolezza che consente di dubitare dell'attualità della volontà precedentemente espressa.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sui rischi derivanti da un intervento normativo troppo invasivo e dettagliato, che, perpetuando la contrapposizione ideologica che ha accompagnato la vicenda di Eluana Englaro, rischia di perdere di vista altri aspetti assai delicati e complessi sotto il profilo sia medico sia etico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Livia Turco 1.46 e Farina Coscioni 1.200.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 1.23: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.203, 1.184, 1.185, 1.186, 1.199, 1.201 e 1.198.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.183.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.108, 1.257, 1.69 e 1.80.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.88, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.88.

Paola BINETTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali misure la

presidenza intenda assumere per garantire che l'esame degli emendamenti proceda speditamente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, finché il provvedimento non sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, non vi è ragione di comprimere eccessivamente i tempi dell'esame. Peraltro, quando interverrà l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione potrà valutare, a termine di regolamento, quali misure assumere al fine di rendere più spedito l'esame.

Carmine Santo PATARINO (PdL) giudica piuttosto singolare l'intervento della collega Binetti, dal momento che i tempi dell'esame dipendono in massima parte dalla quantità di emendamenti presentati da deputati appartenenti al gruppo di cui l'onorevole Binetti fa parte.

Livia TURCO (PD) rileva che la collega Binetti si è limitata ad auspicare che i lavori della Commissione sul provvedimento in esame procedano con intensità adeguata alla rilevanza e alla delicatezza del tema.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02251 Cenni: Presentazione del Piano strategico per l'agricoltura e conseguenti risorse finanziarie	156
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	161

INTERROGAZIONI:

5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	163
5-01736 Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	157
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	165

RISOLUZIONI:

7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	158
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	160
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	160
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

AVVERTENZA	160
------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia.

La seduta comincia alle 13.35.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02251 Cenni: Presentazione del Piano strategico per l'agricoltura e conseguenti risorse finanziarie.

Susanna CENNI (PD), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Luca ZAIA, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, fa presente di ritenersi solo parzialmente soddisfatta della risposta del ministro Zaia. Infatti, pur dando atto al Governo di aver profuso uno sforzo per cercare di dare risposte ai problemi dell'agricoltura in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2010, ritiene che l'entità delle questioni, non solo contingenti, ma risalenti a situazioni pregresse e mai risolte, sia tale che gli interventi posti in essere non possano essere giudicati all'altezza della situazione. Non si è in presenza, infatti, di un piano straordinario per l'agricoltura, come è avvenuto in altri Paesi europei come la Francia, che ha previsto un sostegno eccezionale dello Stato.

Pertanto, pur ritenendo condivisibili, e noti, i rilievi critici contenuti nella risposta con riferimento agli annosi problemi dell'agricoltura tra i quali quelli relativi alla dimensione media dell'impresa agricola, e alla sua intrinseca fragilità, invita il Governo ad incrementare l'entità complessiva della manovra.

Il Ministro Luca ZAIA precisa che i dati riferiti all'intervento francese in agricoltura, o altri, sono da ritenersi assolutamente paragonabili a quelli relativi alla complessiva manovra varata dal Governo italiano.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia.

La seduta comincia alle 13.55.

5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera.

Il Ministro Luca ZAIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), replicando, manifesta la propria preoccupazione, in un momento in cui la crisi in agricoltura si sta acuendo in molte zone d'Italia. Infatti gli strumenti dei contratti di filiera possono essere considerati strumenti importanti per risolvere alcune criticità, come quelle relative alla filiera dello zucchero, produzione strategica e non più comprimibile per l'economia nazionale. Invita pertanto il Governo a proseguire nello sforzo già in corso al fine di sollecitare lo stanziamento delle risorse finanziarie per i contratti di filiera e distretto. Ricorda infatti che il settore agricolo garantisce occupazione ai suoi addetti e che il sistema dei distretti rappresenta una scelta lungimirante per un Paese come l'Italia che punta alla qualità agroalimentare.

5-01736 Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il Ministro Luca ZAIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano GRAZIANO (PD), replicando, ritiene che la Costituzione di un fondo speciale IVA con il quale sarà possibile rimborsare l'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione UE, nell'ambito degli interventi cofinanziati dal FEASRL, così come descritto nella risposta del Governo, rappresenti un passo in avanti. Auspica che il Governo possa fornire anche un termine certo per l'attivazione di tale strumento.

Il Ministro Luca ZAIA precisa che il passaggio presso la Conferenza Stato-Regioni, già effettuato, è prodromico alla costituzione del fondo speciale IVA presso

ciascun organismo pagatore, che verrà effettuato successivamente.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 10 dicembre 2009.

Il Ministro Luca ZAIA, rileva che la Commissione unica nazionale (CUN) nasce da un libero accordo tra i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa della filiera suinicola. Tale protocollo ha come obiettivi la creazione di un mercato unico nazionale tramite la costituzione e l'operatività della CUN, la creazione di un modello condiviso riguardo la valutazione delle carcasse e la valorizzazione del « Gran suino padano ».

Osserva che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge un ruolo di coordinatore dei lavori e di garante tra i soggetti firmatari, che sono gli unici responsabili degli accordi presi e delle conseguenti attività svolte.

Per quanto concerne le questioni poste al punto *a)* della risoluzione, osserva che, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di funzionamento della Commissione unica nazionale dei suini da macello, « la CUN è

composta in maniera paritetica dalla due categorie professionali degli allevatori e dei macellatori: 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della categoria degli allevatori; 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della categoria dei macellatori. Tali rappresentanti delle categorie degli allevatori e dei macellatori vengono designati dalle maggiori Organizzazioni professionali agricole in relazione alla loro rappresentatività e dalle associazioni di categoria dei macellatori dei suini e vengono comunicate ufficialmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. »

In relazione a ciò, fa presente che gli attuali commissari e i relativi supplenti sono soggetti che hanno la titolarità diretta della merce, che sono ampiamente rappresentativi del mercato nazionale dei suini da macello e che sono stati designati dai soggetti firmatari del Protocollo d'intesa della filiera suinicola.

Relativamente alle questioni di cui al punto *b)* 1 e 2 della risoluzione, fa presente che il regolamento vigente prevede che ogni commissario ha diritto di voto (articolo 7 del Regolamento di funzionamento della Commissione unica nazionale dei suini da macello). La proposta di dare proporzionalità ai commissari a seconda della quantità di merce rappresentata, verrà presentata da questa amministrazione ai firmatari del protocollo d'intesa della filiera suinicola.

In merito al suddetto punto 1), rileva che *l'addendum* 2009 al Piano degli impegni esecutivi per il settore suinicolo prevede « la modifica dei contratti/impegni di consegna ponendo quale unica base di riferimento la quotazione CUN e comunque l'aggiornamento dei contratti dovrà essere completato entro dicembre 2009. » A tale proposito, fa presente che sono state richieste notizie in merito all'aggiornamento dei contratti ed è stato proposto di valutare una disposizione transitoria, da inserire nel regolamento, secondo la quale l'effettivo adeguamento dei contratti con unico riferimento CUN sia condizione ne-

cessaria per la ratifica delle cariche di commissario effettivo, commissario sostituto, vice presidente e presidente.

Riguardo alla possibilità di individuazione di opportuni meccanismi di quotazione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, fa presente che qualsiasi meccanismo ipotizzato (collegio arbitrale, media aritmetica dei prezzi proposti dalle due categorie macellatori e allevatori, medie ponderate a dati oggettivi di mercato, determinazione alternata del prezzo ed altro) deve essere concordato tra le parti coinvolte. A tale riguardo, rileva che il Ministero convocherà entro metà dicembre una riunione tecnica per la valutazione delle proposte di meccanismi di quotazioni, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte dei commissari della CUN.

Inoltre, per quanto concerne il punto *c)* della risoluzione, precisa che le commissioni prezzi delle borse merci hanno il compito di rilevare il prezzo di mercato della giornata, ai sensi della legge n. 272 del 1913, e che la Commissione unica nazionale ha il compito di formulare anticipatamente la tendenza di mercato e i prezzi della settimana successiva, a seguito di quanto sottoscritto nel Protocollo d'intesa della filiera suinicola e nel successivo piano degli impegni esecutivi.

Osserva inoltre che i soggetti firmatari del Protocollo possono disporre il divieto di partecipazione dei commissari alle altre commissioni prezzi camerati, a condizione che le parti siano d'accordo. Tale proposta potrà essere valutata nel corso dell'incontro citato in precedenza.

Relativamente al punto *d)*, fa presente che ad oggi il sistema di valutazione delle carcasse è in fase di realizzazione ma non è ancora operativo. Entro gennaio 2010 sarà attivo il portale istituzionale *on-line* per la trasmissione dei dati della classificazione carcasse del circuito DOP provenienti dai principali macelli. Suddetti dati saranno oggetto di comunicazione ufficiale alla CUN.

Infine, per quanto riguarda il punto *e)*, fa presente che la quotazione a « peso morto » nasce dall'applicazione su tutto il

territorio nazionale del Regolamento CE 3220/84, relativamente alla classificazione strumentale delle carcasse di tutti i suini, secondo il quale tutti i macelli hanno l'obbligo di classificare i suini in modo oggettivo.

Marco CARRA (PD) osserva che la risoluzione del collega Ranieri ha avuto l'indubbio merito di porre all'attenzione della Commissione un tema assai delicato qual è quello relativo al comparto suinicolo. Proprio in ragione di tale opportunità, da cogliere nella sua interezza, ritiene necessario avviare un percorso di approfondimento sulle tematiche oggetto della risoluzione avviando una serie di audizioni con i soggetti interessati al fine di pervenire ad un documento condiviso che possa trovare un consenso unanime della Commissione.

Il Ministro Luca ZAIA esprime un parere favorevole sulla risoluzione.

Angelo ZUCCHI (PD) chiede che, invece di porre in votazione la risoluzione, la Commissione si pronunci sulla proposta dell'onorevole Marco Carra.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che il documento possa essere utilmente votato nella sua formulazione originaria.

Gaetano NASTRI (PdL) concorda con quanto dichiarato dal collega Fogliato.

La Commissione approva infine la risoluzione Rainieri n. 7-00220.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

(Deliberazione della proroga del termine).

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 dicembre scorso, ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 marzo 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Comunica inoltre che, a tal fine, è stata acquisita tale intesa con il Presidente della Camera e propone pertanto alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

(Deliberazione della proroga del termine).

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, nella riunione del 9 dicembre scorso, ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 marzo 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Comunica inoltre che, a tal fine, è stata acquisita tale intesa con il Presidente della Camera e propone pertanto alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

*Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.
Alla XI Commissione.*

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-02251 Cenni: Presentazione del Piano strategico per l'agricoltura e conseguenti risorse finanziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onda lunga della crisi che, partendo dai circuiti finanziari, ha contagiato in pochi mesi l'economia reale assumendo una dimensione globale, ha avuto impatti rilevanti anche su quei settori considerati tradizionalmente anticiclici come l'agroalimentare, che ha scontato quest'anno l'evoluzione negativa del quadro internazionale sia sul fronte dei prezzi, sia dell'interscambio mondiale.

Le ricadute, in questi mesi, si sono concretizzate in un calo piuttosto netto della redditività delle aziende, soprattutto quelle agricole strutturalmente più vulnerabili, e in un ridimensionamento delle esportazioni, che ha colpito direttamente anche alcuni dei prodotti di punta del *made in Italy* agroalimentare.

Per arginare gli effetti della crisi l'azione del Governo, attraverso gli interventi messi in atto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha puntato, in primo luogo, a sostenere finanziariamente il comparto.

A tal fine è stato assicurato il pagamento in via anticipata (dal 16 ottobre ad oggi) dei premi comunitari richiesti da circa 1.300.000 agricoltori nel corso del 2009 per quasi 4 miliardi di euro. Va rilevato che in Italia e nella storia della PAC il pagamento non è mai avvenuto così temporalmente anticipato (con tre mesi di anticipo) e non è mai stato così finanziariamente importante.

In secondo luogo, in vista della definizione della legge finanziaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha proposto alle parti agricole e alle

Regioni la predisposizione di un programma straordinario per affrontare la crisi.

Il programma ha raccolto le proposte avanzate dalle organizzazioni agricole. Successivamente all'incontro svoltosi il 16 novembre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il programma è stato sottoposto alle Regioni, le quali lo hanno integrato con le loro richieste.

Tale programma, è stato il riferimento per questa Amministrazione per la definizione degli interventi rivolti al settore agricolo e agroalimentare all'interno del quadro nel quale è stato costruito il disegno di legge finanziaria 2010.

Si è giunti, così, al disegno di legge finanziaria, attualmente nella fase finale della sua approvazione, che stanziava complessivamente, per il triennio 2010-2012, e per le finalità specifiche dei settori agricoli ed agroalimentari circa 1 miliardo e 115 milioni di euro.

Nel dettaglio, al fine di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi naturali in agricoltura è stato disposto il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, assicurando 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a cui si aggiungono le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore del vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno dei tre anni considerati.

Per la stessa finalità, sono stati stanziati ulteriori 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni per il 2011 e 16,7 milioni per il 2012 attinti dal fondo IGRUE, a cui si aggiungono a titolo di cofinanziamento

23,3 milioni di euro per il 2010 e ulteriori 24,3 milioni per i due anni successivi.

Al complesso delle risorse così individuate, si sommano ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno dei tre anni considerati, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del cosiddetto « scudo fiscale ».

L'azione del Governo ha permesso, inoltre, che le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di solidarietà nazionale possano essere utilizzate anche per la copertura dei fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza.

Riassumendo, per il triennio 2010-2012 e per gli scoperti degli anni antecedenti sono state complessivamente assicurate al Fondo risorse per un totale di 877,2 milioni di euro.

Per il rilancio specifico del settore agricolo è stata disposta l'individuazione per il 2010, da parte del CIPE, di programmi del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali da finanziare per complessivi 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Con l'obiettivo, inoltre, di favorire l'accesso al credito alle aziende agricole, attraverso il rafforzamento delle attività del

fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, è stato autorizzato, per il 2010, l'accesso al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale per un importo di 20 milioni di euro.

Tra le altre misure adottate su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rientrano quelle relative al sostegno a favore dei prodotti tipici a stagionatura prolungata, particolarmente colpiti dalla crisi, per un totale di 10 milioni di euro per il 2010, e i contributi per progetti di ricerca coordinati dal CNR e dall'ENEA che includono anche le metodologie innovative per il *made in Italy* agroalimentare.

È stata altresì disposta, nel rispetto degli impegni preannunciati, la proroga delle agevolazioni contributive nelle zone agricole svantaggiate o particolarmente svantaggiate, autorizzando per il 2010 la spesa di 120,2 milioni di euro.

Tra le altre iniziative adottate si segnalano, infine, la proroga al 2010 del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, a valere sulle risorse per l'attuazione dei piani nazionali di settore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'Onorevole interrogante chiede di conoscere l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare per i contratti di filiera, quali e quanti contratti siano stati ad oggi stipulati e il relativo impegno di risorse, quali e quante risorse siano disponibili per finanziare i contratti di filiera e se questo Ministero non ritenga di accelerare le attività volte alla definizione di nuovi contratti in considerazione dell'urgenza che l'attuale situazione di crisi del settore agroalimentare richiede.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Le risorse finanziarie per l'attuazione dei contratti di filiera sono state stanziare con le delibere di riparto del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2003-2005 e 2005-2007.

In particolare, con la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, sono stati assegnati 100 milioni di euro per i contratti di filiera agroalimentari, di cui 5 milioni di euro per il 2003, 25 milioni di euro per il 2004 e 70 milioni di euro per il 2005.

Con la delibera CIPE n. 34 del 27 maggio 2005, sono stati assegnati ulteriori 100 milioni di euro per i contratti di filiera e distretti agroalimentari, di cui 10 milioni di euro per il 2005, 45 milioni di euro per il 2006 e 45 milioni di euro per il 2007.

Al netto dei definanziamenti intervenuti, le risorse impegnate per i quindici contratti di filiera in attuazione ammontano a euro 95.320.551,82, in conto capitale e euro 85.457.535,35, di finanziamento agevolato.

I contratti di filiera in attuazione sono: Filiera Alta Qualità, Campoverde, CISA, Co-

n.Av., A.T.S.F.P., Vignecantine, Florconsorzi, Caviro, Consorzio Produzione Carni Bovine, Sigrad, Territori DiVini, Cozac, Unaprol, Co.agr.energy, Granaio Italiano.

Con i suddetti contratti di filiera sono esaurite le risorse stanziare con le due citate delibere CIPE di riparto del FAS.

I nuovi contratti di filiera e di distretto sono disciplinati dal decreto 22 novembre 2007, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Le risorse attribuite a questo Ministero, con la delibera CIPE di ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca della Cassa Depositi e Prestiti, sono pari a 300 milioni di euro, di cui 200 per i contratti di filiera e di distretto e 100 per le operazioni di riordino fondiario. Tali risorse possono essere erogate esclusivamente a titolo di finanziamento agevolato.

Le risorse finanziarie in conto capitale, programmate nell'ambito del PAN FAS « Competitività dei sistemi agricoli e rurali », sono state revocate ai sensi del punto 2.1 della delibera CIPE 6 marzo 2009.

Attualmente, pertanto, questo Ministero non ha disponibilità finanziarie in conto capitale per l'attuazione di nuovi contratti di filiera e di distretto.

In mancanza di risorse finanziarie non è stato possibile, fino ad ora, attivare nuovi contratti.

Questo Ministero, ai sensi della delibera CIPE 6 marzo 2009, ha presentato all'Ufficio di Segretariato del CIPE una nota informativa recante la pianificazione degli interventi e i relativi fabbisogni finanziari

per l'attuazione del PAN FAS « Competitività dei sistemi agricoli e rurali ». In particolare, per la misura 1 « Sostegno all'innovazione e alla competitività delle filiere, dei distretti agroindustriali e agroalimentari » l'impegno finanziario stimato è di 430 milioni di euro.

Si fa presente, infine, che questo Ministero si è più volte attivato per sollecitare lo stanziamento delle risorse finanziarie in conto capitale programmate per i contratti di filiera e distretto, attualmente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01736 Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio scorso ha sancito l'intesa su un provvedimento proposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che pone fine al problema della non rendicontabilità dell'IVA sulla spesa sostenuta da parte dei soggetti non passivi nell'ambito delle misure cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Con il richiamato provvedimento viene costituito, presso ciascun Organismo Pagatore, un Fondo speciale IVA con il quale sarà possibile rimborsare l'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile

alla Commissione UE nell'ambito degli interventi cofinanziati dal FEASR.

Per i Programmi di Sviluppo Rurale regionali, tale Fondo potrà essere finanziato attraverso una rimodulazione dei piani finanziari, elevando il tasso di partecipazione comunitario del finanziamento pubblico oppure tramite risorse proprie delle Regioni.

Attraverso tale Fondo, saranno sbloccati interventi infrastrutturali di vitale importanza per il Paese (fibra ottica per l'accesso veloce ad internet nelle aree rurali, infrastrutture irrigue e di bonifica, forestazione conservativa, strade e borghi rurali, ecc), per un importo corrispondente a circa 1,2 miliardi di euro di spesa pubblica.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 166

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 170

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 170

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 171

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 171

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. COM(2009)154 def. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio*) 171

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal Relatore*) 173

AVVERTENZA 172

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 103 Angeli e abb.
 (Parere alla I Commissione).
 (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che il progetto di legge in titolo reca norme in materia di cittadinanza e consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.

L'articolo 1 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge 91, aggiunge ai requisiti già richiesti dalla legislazione vigente allo straniero, che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello dell'aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all'istruzione. Come attualmente previsto, la dichiarazione di volontà deve essere espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'articolo 2 – sostituendo all'articolo 9, comma 1, la lettera *f*) – subordina la concessione della cittadinanza allo straniero, che risieda legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio italiano (l'attuale disposizione fa riferimento alla sola residenza legale per dieci anni), allo svolgimento del percorso di cittadinanza come definito nel successivo articolo 3.

Nell'ambito del percorso di cittadinanza (articolo 3) è richiesto quindi agli interessati, oltre al già richiamato requisito dei dieci anni di residenza stabile e legale:

il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; in proposito ricorda che il « permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo », prima del 2007 denominato « carta di soggiorno », è il titolo di soggiorno riservato agli stranieri non comunitari presenti stabilmente nel nostro Paese. È rilasciato a richiesta dell'interessato ed è condizionato dal possesso del permesso di soggiorno, da almeno cinque anni, e di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo. A differenza del permesso di soggiorno che dura al massimo due anni, è a tempo indeterminato. La disciplina normativa del permesso di soggiorno CE è di fonte comunitaria. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status

di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è stata recepita dal decreto legislativo 3/2007 che ha modificato il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 9 e 9-bis).

la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

l'effettivo grado di integrazione sociale e rispetto delle leggi statali e dei principi della Costituzione;

il rispetto degli obblighi fiscali;

i requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, come previsto dal permesso di soggiorno. In particolare il reddito non deve essere inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In proposito ricordo che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso richiesta ai familiari, di un reddito sufficiente per il rispetto dei parametri indicati dall'articolo 29 in materia di ricongiungimenti familiari (reddito minimo annuo derivanti da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere).

L'accesso al corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, può avvenire dopo otto anni di permanenza in Italia e, alla richiesta dello straniero di accedere al corso, l'amministrazione competente deve dare risposta entro 120 giorni. Il relativo procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di per-

manenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza.

È previsto inoltre che il Governo attui, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza e gli eventuali casi di esonero dalla frequentazione.

Segnala poi che l'articolo 4, modificando l'articolo 10 della legge n. 91 del 1992, prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia con il giuramento che deve essere prestato dinanzi al prefetto della provincia di residenza. La disposizione indica la formula del giuramento (« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone ») e prevede che in occasione del giuramento venga consegnata all'interessato una copia della Costituzione italiana. Attualmente si prevede invece che il decreto di concessione della cittadinanza non abbia effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di essere fedele alla Costituzione e le leggi dello Stato. Le modalità di prestazione del giuramento sono poi previste dall'articolo 7 del decreto del Ministero dell'interno del 27 febbraio 2001 (in materia di tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici).

L'articolo 5 dispone infine sull'entrata in vigore del provvedimento, che sarà efficace dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione politiche dell'Unione europea, ricorda che il Trattato di Lisbona, all'articolo 8 (*ex-articolo 9* del Trattato sull'Unione europea) rileva che la cittadinanza dell'Unione europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce; il medesimo Trattato all'articolo 17 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (*ex articolo 20* del Trattato della Comunità europea) precisa che « È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro ». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa riferimento alla cittadinanza dell'Unione senza recarne però una definizione.

Per i cittadini dell'Unione vengono poi indicati, nell'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, alcuni specifici diritti quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

I medesimi diritti sono disciplinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 39, 40, 41, comma 4, e da 43 a 46). La Carta prevede altresì il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto di accesso ai documenti (articolo 42).

Rileva quindi che nei documenti sopra richiamati si indica come unico requisito per l'accesso alla cittadinanza dell'Unione europea quello della cittadinanza di uno degli Stati membri, senza peraltro intervenire e prevedere alcunché per quel che concerne l'accesso a quest'ultima. In tal senso il provvedimento in esame non appare presentare profili di diretto interesse per quel che concerne la compatibilità comunitaria.

Sottolinea, in conclusione, come quello affrontato sia un tema di particolare rilievo politico, che solleva questioni che vanno anche oltre le competenze della XIV

Commissione e sulle quali, sebbene possa essere utile una riflessione, la Commissione non è chiamata ad esprimersi in questa sede.

Sandro GOZI (PD) osserva che il provvedimento in esame è di indubbio rilievo politico e che sul tema il Parlamento europeo ha dato alcune indicazioni, che giudica ragionevoli. Se si intende creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ciò che significa anche uno spazio di cittadinanza, occorre far convergere maggiormente le diverse legislazioni, evitando che troppo forti differenze tra gli ordinamenti si traducano in discriminazioni tra cittadini e residenti regolari dei vari Stati membri. Richiama in proposito la risoluzione che il Parlamento europeo ha adottato il 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, nella quale ha, tra l'altro, invitato gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti.

Sul punto ritiene — anche se ciò comporterebbe una modifica dei Trattati — che la cittadinanza europea dovrebbe essere riconosciuta a tutti i residenti regolari, quantomeno con l'attribuzione del diritto al voto amministrativo e alle elezioni europee.

Richiama quindi il tema del legame tra cittadinanza e integrazione, sottolineando come non vi possa essere piena integrazione senza cittadinanza. In ciò il testo in esame appare andare in controtendenza rispetto alle esperienze di altri Stati membri — pensa alla Gran Bretagna o alla Germania — poiché la tenue forma di *ius soli* prevista dall'ordinamento italiano viene ulteriormente diluita. Si esige, infatti, che l'interessato «abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione». Non è chiaro come debba essere trattata la situazione di chi l'obbligo scolastico lo assolve frequen-

tando la scuola fino al raggiungimento della maggiore età, ma senza profitto, o quella di chi, per invalidità psichica o fisica grave, non possa proprio accedere al percorso di istruzione e formazione.

Evidenzia inoltre che la naturalizzazione dello straniero che risiede legalmente per dieci anni in Italia viene condizionata, oltre che alla verifica dei requisiti già oggi richiesti, anche al raggiungimento di un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di una indicazione che lascia perplessi, poiché non è chiaro come possa essere verificato, in ambito familiare, il rispetto di principi costituzionali fondamentali. Si tratta peraltro di una prescrizione che non tiene conto — e ostacola pertanto l'integrazione, di quei casi nei quali i giovani, o le donne o chiunque altro, voglia allontanarsi dal retaggio culturale della famiglia.

Il testo unificato in esame non spiega poi, nel dettaglio, cosa sia il percorso di cittadinanza, ma soprattutto non risolve la questione fondamentale delle seconde generazioni, ossia di quei giovani di origine straniera che nascono o crescono in Italia, che sono parte qualificante e numericamente consistente tra i minori e che si accorgono ad un certo punto — malgrado si sentano pienamente integrati — di non essere italiani come gli altri.

Ritiene sul punto opportuno invitare la maggioranza ad una riflessione di più ampia portata: se si affronta il tema della cittadinanza occorre allora confrontarsi anche con le grandi questioni aperte legate a questo tema, tra cui vi è certamente quella dei minori. Occorre mettere tutti i minori nelle medesime condizioni e garantire loro pari opportunità e pari diritti; a tal fine — poiché si tratta di soggetti spesso sospesi tra due mondi, quello di origine e quello nel quale si trovano a vivere — sarebbe auspicabile che, almeno nello spazio pubblico, la loro integrazione fosse favorita e non ostacolata.

Auspica quindi, in conclusione, che la maggioranza approfitti di questa occasione per affrontare nodi ancora irrisolti, ai quali, tuttavia, il testo in esame non sembra prestare attenzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) contrariamente a quanto esposto dal collega Gozi, ritiene che il provvedimento in esame vada nella direzione di una piena integrazione dei cittadini stranieri nel nostro paese, obiettivo che può essere perseguito solo attraverso la previsione di regole efficaci. Per divenire cittadini italiani è necessario integrarsi anche socialmente e culturalmente e di questo percorso deve necessariamente fare parte, accanto al rispetto degli obblighi fiscali, anche quello dei principi costituzionali. Si tratta quindi, a suo avviso, di una proposta di legge di buon senso, volta ad aiutare i cittadini stranieri, favorendo la loro piena integrazione.

Antonio RAZZI (IdV) segnala che in Svizzera occorre, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza la residenza di almeno dieci anni consecutivi nel medesimo cantone, mentre chi nasce nella Confederazione elvetica ne diviene automaticamente cittadino. Fa quindi riferimento alla sua personale esperienza in quel Paese e alla necessità, per chi intende divenire cittadino di un Paese, di rispettarne leggi, usi e tradizioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non può concluderne l'esame. A meno che tale documentazione non sia trasmessa entro domani mattina l'espressione del parere dovrà pertanto essere posticipata alla ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 6 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non può concluderne

l'esame. A meno che tale documentazione non sia trasmessa entro domani mattina l'espressione del parere dovrà pertanto essere posticipata alla ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, on. Pini, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 4 gennaio 2009, ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. A meno che tale documentazione non sia trasmessa entro domani mattina l'espressione del parere dovrà pertanto essere posticipata alla ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

COM(2009)154 def.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere con condizione e osservazione (*vedi allegato*). Precisa che la condizione posta nasce dal fatto che la proposta di regolamento in titolo individua come norma generale applicabile in presenza di successioni transfrontaliere quella dell'ultima residenza abituale del *de cuius*, senza peraltro de-

finire la nozione di residenza abituale. In base a questa regola potrebbe accadere che si applichino a successioni di cittadini italiani che abbiano optato per una residenza abituale in altro Stato membro ordinamenti che non riconoscono lo stesso livello di tutela dei legittimari previsto dal diritto italiano. Si tenga presente al riguardo che il Regno Unito addirittura non prevede la riserva legittima. In questo modo si produrrebbe una lesione dei diritti dei legittimari tutelati dall'ordinamento in quanto familiari del defunto. La condizione prevista nel parere mira quindi a mantenere ferma la tutela prevista dall'ordinamento italiano senza tuttavia pregiudicare l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i costi amministrativi.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il fatto che il relatore abbia tenuto conto dei rilievi fatti relativamente alla nozione di residenza abituale, anche richiamando in proposito il fatto che paesi quali l'Austria e la Francia hanno sollevato il medesimo problema.

Richiama quindi ulteriori questioni delle quali auspica che il parere possa tenere conto. Per quanto concerne il certificato successorio europeo, sarebbe utile sollecitare quanto già il Parlamento europeo aveva raccomandato, ossia la creazione di una rete europea dei registri testamentari attraverso la messa in rete dei registri nazionali, al fine di semplificare la ricerca e l'accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto. Inoltre riterrebbe opportuno adottare an-

che misure omogenee riguardanti i soggetti ufficialmente preposti alla redazione degli atti testamentari e successori, in primo luogo i notai.

Esprime quindi alcune perplessità in ordine al parere approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul medesimo provvedimento, poiché conduce ad un eccessivo restringimento della portata del Regolamento.

Osserva quindi come il Regolamento lasci aperte alcune questioni, quali quella delle discrepanze tra i diversi regimi fiscali nazionali, con conseguenti rischi di doppia imposizione e di discriminazione fiscale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. COM(2009)154 def.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009)154 def.);

rilevato che in base ai dati disponibili risulta che i casi di successioni transfrontaliere sono molto frequenti e tali da coinvolgere valori mobiliari e immobiliari di ingente entità e che l'esistenza di normative nazionali fortemente differenziate implica costi e adempimenti amministrativi gravosi per i cittadini dell'Unione;

apprezzata l'intenzione della Commissione europea di intervenire in materia in modo da definire un quadro giuridico meno frammentario e incerto attraverso la definizione di norme comuni in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici e istituzione di un certificato successorio europeo;

considerato che:

sotto il profilo del principio di sussidiarietà sembrano pertanto fondate le ragioni per l'adozione di una disciplina UE in materia;

ciononostante l'adozione di una normativa a livello UE non deve pregiudicare la tutela che l'ordinamento italiano garantisce, in primo luogo attraverso le disposizioni previste dalla Costituzione, nei confronti della famiglia;

anche l'ordinamento europeo si preoccupa di tutelare il diritto di famiglia prevedendo in particolare all'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le misure in materia aventi implicazioni transnazionali siano adottate secondo una procedura legislativa speciale, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e riconosce ai Parlamenti nazionali un diritto di opposizione in materia;

tenuto conto che, di norma, il criterio adottato nella proposta di Regolamento per l'individuazione della legge applicabile è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, in quanto regime più diffuso tra gli Stati membri, relativamente al quale tuttavia la stessa proposta di Regolamento non provvede a fornire una definizione certa;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione eu-

ropea, nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

allo scopo di evitare che risulti pregiudicata la tutela riservata dall'ordinamento nazionale ai familiari, in quanto legittimari, si inseriscano nel testo del Regolamento disposizioni volte a garantire

che gli stessi possano comunque far valere i diritti loro riconosciuti dal regime vigente nello Stato membro di cittadinanza del defunto, se più favorevole;

e con la seguente osservazione:

si valuti la opportunità di inserire una specifica disposizione volta a definire la nozione di ultima residenza abituale, in modo da evitare eventuali incertezze e pronunce contraddittorie in sede di contenzioso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. S. 1908 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 3 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante ra-

tifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET. Rileva che gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'autorizzazione allo stanziamento di risorse per l'attuazione del provvedimento. In ordine al contenuto dell'Accordo, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale ed all'effettuazione di ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica, evidenzia che l'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel testo, richiama l'Accordo istitutivo e lo Statuto dell'ICRANET ad esso annesso e, in particolare, definisce quale sede del Network « edifici, locali e terreni » indicati in una convenzione tra comune di Pescara e ICRANET. Ai sensi dell'articolo 2, osserva, è riconosciuta all'ICRANET la personalità giuridica ed in particolare la

capacità giuridica di stipulare contratti; in base all'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in Piazza della Repubblica n. 10, individuato in base alla convenzione. Si sofferma sull'articolo 4, che prevede l'inviolabilità dei locali utilizzati dall'organismo, e sull'articolo 5, che dispone che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni dal procedimento legale e dalle misure esecutive, amministrative o giudiziarie. Osserva che l'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale; l'articolo 7 precisa la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, mentre l'articolo 8 autorizza l'impianto di sistemi di comunicazione nella sede dell'ICRANET. Illustra quindi l'articolo 9, che prevede l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, relative ai beni e redditi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo; l'articolo 10, che dispone l'esenzione da imposte sull'importazione di due veicoli destinati alle attività ufficiali dell'organismo. Osserva che ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità al personale assunto dal Direttore dell'ICRANET, mentre le disposizioni dell'articolo 12 riconoscono il diritto per l'ICRANET di convocare riunioni nella propria sede e in qualsiasi altra località in Italia. Fa notare che l'articolo 13 evidenzia le immunità e le facilitazioni concesse al personale che partecipa alle riunioni, ovvero che viene convocato dall'ICRANET; l'articolo 14 riconosce al personale dell'ICRANET la facoltà di scelta tra l'adesione a un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET, ovvero al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente in Italia. Rileva che l'articolo 15 disciplina il regolamento di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Ac-

cordo e l'articolo 16 dispone l'entrata in vigore dell'Accordo. Osserva che non si ravvisano profili di criticità in ordine alla compatibilità del testo con le competenze delle regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Paolo TANCREDI (Pdl) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara anch'egli il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

S. 1908 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Ricorda che la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite II e III della Camera in data 4 novembre 2004. Rileva che gli articoli 1, 2 e 8 del testo recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Osserva che l'articolo 3 novella gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, mentre l'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. Fa notare che l'articolo 5 dispone che

qualora il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie; l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie e l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni, tra gli altri enti, le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. In ordine al contenuto della Convenzione, evidenzia che l'articolo 1 riporta le definizioni per l'interpretazione della Convenzione; l'articolo 2 impegna ciascuna delle Parti a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione; gli articoli 3 e 4 recano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. Illustra quindi gli articoli 5, 6 e 7, riguardanti la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative; l'articolo 8, sulla detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro. Evidenzia che in base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere; osserva che gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Si sofferma sugli articoli 12 e 13, che riguar-

dano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurre il numero qualora rappresenti un problema, nonché sull'articolo 14, che impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. Rileva che gli articoli 15 e 16 concernono le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione, mentre gli articoli da 17 a 23 sono dedicati alle clausole finali della Convenzione. Osserva che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (C. 2815 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del predetto Accordo, rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello

Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non si ravvisano profili di criticità in ordine alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ed in relazione alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (S. 1908 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite II e III della Camera il 4 novembre 2009;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della menzionata Convenzione, rientra nell'am-

bito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo, nel delineare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individua tra le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni le regioni e province autonome per gli aspetti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	180
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	180

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, accompagnato dal dottor Riccardo Rosetti e dalla dottoressa Laura Pirone.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso; pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 dicembre.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009.

Il Ministro BRUNETTA ricorda la normativa in materia di procedimento « taglia-enti », articolato in due fasi, e i criteri interpretativi per la sua esegesi. Dopo aver illustrato l'attuazione del procedimento fi-

nora realizzata, riferisce sul riordino degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per alcuni dei quali – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Formez e CNIPA – si è proceduto con atto primario, in attuazione di apposita delega legislativa conferita al Governo con la legge n. 69 del 2009. A tale riguardo, segnala come non sussistano problemi di coordinamento tra la disciplina del « taglia-enti » e gli interventi di riorganizzazione attuati con l'esercizio della delega richiamata.

Illustra quindi le modalità di riordino dell'ISTAT e dell'agenzia per l'innovazione, richiamando anche quelle di riorganizzazione degli altri enti vigilati – Scuola superiore, Formez e CNIPA – riferendo in particolare sugli obiettivi di risparmio conseguiti.

Conclude esprimendo il rammarico per gli esiti, a suo giudizio deludenti – almeno per alcuni aspetti – del procedimento in atto, che avrebbe dovuto condurre alla riduzione del numero di enti, con particolare riferimento a quelli con dotazione organica inferiore a 50 unità; nel rilevare gli effetti positivi conseguiti in termini di risparmio e di riordino, considera necessaria una riflessione sulla definizione di modalità idonee a realizzare effettivamente obiettivi di riduzione del numero di enti pubblici. Deposita infine una documentazione che illustra nel dettaglio le considerazioni svolte.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro, comunicando che la documentazione sarà disponibile alla pubblica consultazione.

L'onorevole LOVELLI (PD) ritiene che l'invito alla riflessione formulato dal Ministro dovrebbe essere rivolto, prima ancora che al legislatore, al Governo, il quale – a suo avviso – indulge nella politica degli annunci, cui seguono peraltro difficoltà attuative che finiscono per ridimensionare l'esito dei provvedimenti. Sarebbe utile, a tale riguardo, verificare tra qualche tempo gli esiti del riordino di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministro

Brunetta, in termini di funzionalità e risultati, e non solo di risparmi di spesa.

Il ministro BRUNETTA si dichiara disponibile a riferire alla Commissione nei mesi successivi: la riduzione delle risorse rappresenta infatti soltanto uno degli indicatori di razionalizzazione, ma non l'unico. Invita la Commissione stessa a compiere – eventualmente alla conclusione dell'indagine conoscitiva – una valutazione sulle ragioni profonde che hanno condotto a risultati a suo giudizio non corrispondenti a quelli prefigurati dalle disposizioni normative in materia di « taglia-enti ». La previsione di meccanismi soppressivi di enti – con la salvaguardia delle relative funzioni e risorse – cui è possibile derogare in presenza di determinate condizioni ha a suo avviso frequentemente ingenerato il ricorso a tali ipotesi di esclusione sulla base di difese acritiche e in assenza di una seria analisi delle funzioni svolte e dei servizi resi; riconosce come tale analisi fosse, peraltro, impedita dall'assenza di un quadro conoscitivo completo sugli enti medesimi, che egli si impegna invece ad acquisire e rendere disponibile.

In proposito il presidente PASTORE sottolinea come un risultato del procedimento in atto sia proprio la ricognizione degli enti esistenti e ricorda come il Governo abbia contrastato le intenzioni di prorogare ulteriormente il termine del 31 ottobre 2009 per la soppressione degli enti non riordinati.

Il ministro BRUNETTA ribadisce l'efficacia, in termini di razionalizzazione, di norme che vincolano al riordino prevedendo altrimenti la soppressione dell'ente, mentre considera opportuno evitare, per il futuro, operazioni velleitarie. Dopo un breve intervento del PRESIDENTE che ricorda le razionalizzazioni realizzate con i regolamenti concernenti il Vittoriale e le Casse militari, il MINISTRO dichiara che si sarebbe potuto valorizzare maggiormente lo strumento della fusione degli enti afferenti alle medesime aree di attività,

con conseguenze positive in termini di riduzione delle spese, di razionalizzazione e maggiore efficienza.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) ricorda che interventi di tal fatta potrebbero essere proficuamente realizzati anche per gli enti vigilati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	183
Comunicazioni del Presidente	183
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini	183

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi DE SENA. — Interviene il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa, accompagnato dal Contrammiraglio Fabio Caffio e dal Capo di 1^a classe Saverio Rizzo e il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP), Raimondo Pollastrini accompagnato dal Capitano di Vascello Giovanni Pettorino.

La seduta comincia alle 14.05.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione della dottoressa Domenica Manti, la quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Informa che la missione a Milano di una delegazione della Commissione, già prevista per il 10 e 11 dicembre, è stata rinviata al 21 e 22 gennaio prossimi.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ammiraglio La Rosa e l'Ammiraglio Pollastrini

sono stati convocati dalla Commissione per riferire, in audizione libera, sugli affondamenti di navi imputabili presumibilmente alla criminalità organizzata.

L'Ammiraglio LA ROSA svolge la propria relazione.

L'Ammiraglio POLLASTRINI svolge la propria relazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Pongono quesiti e formulano osservazioni l'onorevole VELTRONI, il senatore CARUSO, l'onorevole TASSONE e la senatrice ARMATO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito sulle audizioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del giornalista Riccardo Bocca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
AVVERTENZA	185

Mercoledì 16 dicembre 2009. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del giornalista Riccardo Bocca.
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo alcune considerazioni preliminari, introduce l'audizione del giornalista Riccardo Bocca, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, e il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

Riccardo BOCCA, *giornalista*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il giornalista Riccardo Bocca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Leoluca Orlando.

La seduta comincia alle 14.35.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che, nella seduta testé riunitasi, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha deliberato di procedere all'informatizzazione di

tutti documenti dell'Archivio della Commissione. Tale procedimento, ferma restando la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti del 5 maggio 2009, consiste nella digitalizzazione dei documenti su supporto informatico. Dell'espletamento di tale attività sarà incaricato l'archivio informatico delle Commissioni di inchiesta.

(La Commissione prende atto).

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	8
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)</i>	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	18

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	49
AVVERTENZA	17

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti e C. 3028 Palomba (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	65
--	----

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	71
Sull'ordine dei lavori	66
SEDE CONSULTIVA:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	67
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	72
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69
AVVERTENZA	70
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	82
INTERROGAZIONI:	
5-02246 Narducci: Sulla situazione amministrativa del Consolato d'Italia a Zurigo	77
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	83
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4. Atto n. 153 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ..	86
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. Atto n. 156 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	89
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 160 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	93

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	98
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02249 Bernardo: Qualificazione giuridica di aree site nella Laguna di Caleri	99
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-02250 Forcolin e Fugatti: Soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA	99
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. Atto n. 156 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009. Atto n. 163 (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	127
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	130
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	133
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 53 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
AVVERTENZA	120

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'ordine dei lavori	136
------------------------------	-----

Audizione di rappresentanti del Consorzio ReMedia sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti .	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2010	137
AVVERTENZA	137
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Consorzio « Metromare dello Stretto » nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00143 Garofalo, concernente il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina	138
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	138
RISOLUZIONI:	
7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	139
7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante le modalità per la concessione di incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili. Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
AVVERTENZA	155

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02251 Cenni: Presentazione del Piano strategico per l'agricoltura e conseguenti risorse finanziarie	156
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	161

INTERROGAZIONI:

5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	163
5-01736 Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	157
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	165

RISOLUZIONI:

7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	158
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	160
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	160
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

AVVERTENZA	160
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	166
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	170
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	170
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	171

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.	
---	--

COM(2009)154 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio</i>)	171
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	173
AVVERTENZA	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. S. 1908 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 3 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	180
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	180

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	183
Comunicazioni del Presidente	183
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini	183

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del giornalista Riccardo Bocca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
AVVERTENZA	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 3,90

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0002650